


MANUALE SUL PROTOCOLLO OPZIONALE SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI



**MANUALE SUL PROTOCOLLO OPZIONALE
SULLA VENDITA DI BAMBINI,
LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI
E LA PORNOGRAFIA
RAPPRESENTANTE BAMBINI**

Il Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF

Il Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF di Firenze è stato fondato nel 1988 per potenziare la capacità di ricerca del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e per amplificarne la voce come garante per l'infanzia nel mondo. Il Centro (precedentemente conosciuto come Centro internazionale per lo sviluppo dell'infanzia) contribuisce ad identificare e ad analizzare le attuali e le future aree di azione dell'UNICEF. I suoi obiettivi principali sono accrescere la comprensione internazionale dei problemi collegati ai diritti dei bambini e contribuire alla piena applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo.

Le pubblicazioni del Centro contribuiscono al dibattito globale sui diritti dei bambini e accolgono una grande varietà di opinioni. Per tale ragione, il Centro può produrre pubblicazioni che non rispecchiano necessariamente le politiche dell'UNICEF o le sue posizioni su determinati argomenti. Le opinioni espresse sono esclusivamente quelle degli autori e sono pubblicate dal Centro nell'intento di stimolare il dibattito sui diritti dei bambini.

Il Centro collabora con l'istituzione che lo ospita a Firenze, l'Istituto degli Innocenti, in determinate aree di azione. Il finanziamento di base per il funzionamento del Centro proviene dal Governo italiano, mentre i progetti specifici sono sostenuti finanziariamente anche da altri governi, istituzioni internazionali e donatori privati, compresi i Comitati nazionali per l'UNICEF.

Eventuali richieste di autorizzazione a riprodurre o tradurre le pubblicazioni del Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF devono essere rivolte a:
Communication and Partnership Unit, Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF, florence@unicef.org.

Per scaricare il presente testo e le rettifiche eventualmente pubblicate in seguito alla sua stampa, oppure per avere accesso alle più recenti informazioni sulle pubblicazioni, consultare le pagine relative alle pubblicazioni nel nostro sito web: www.unicef-irc.org/publications/.

Si prega di inviare la corrispondenza al seguente indirizzo:

Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF
Piazza SS. Annunziata, 12
50122 Firenze, Italia
Tel: (+39) 055 20 330
Fax: (+39) 055 2033 220
florence@unicef.org
www.unicef-irc.org

© Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
Aprile 2010

ISBN: 978-88-89129-45-6

Copertina: © Jenny Matthews/Panos Pictures
Traduzione dall'originale inglese: Francesco Piccardi, Firenze
Progetto grafico ed impaginazione: Bernard Chazine, Siena
Stampa: Tipolito Duemila Group SRL, Firenze

RINGRAZIAMENTI

Il presente Manuale fa parte del costante sforzo prestato dal Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF a sostegno dei governi e della società civile in tutto il mondo nel dare applicazione alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, ai due Protocolli opzionali alla Convenzione, e agli altri strumenti internazionali per i diritti dei bambini. Rientra inoltre nella politica di sostegno alle attività del Comitato sui diritti dei bambini da tempo attuata dal Centro.

La pubblicazione è stata preparata sotto la guida della *Implementation of International Standards Unit*, l'unità del Centro, diretta da Susan Bissel, che si occupa dell'applicazione delle norme internazionali, e con l'orientamento generale del Direttore del Centro, Marta Santos Pais. Il Capitolo 1 – Introduzione è stato redatto dalla signora Bissel e da Clara Chapdelaine Feliciati, all'epoca responsabile del Progetto diritti dell'infanzia. Ugo Cedrangolo, dell'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, è il principale autore del Capitolo 2, sul contenuto del Protocollo opzionale. Daniel O'Donnell, Consulente superiore per i diritti dell'infanzia presso il Centro, è il principale autore dei Capitoli 3 e 4, rispettivamente dedicati all'applicazione del Protocollo e ai sistemi di monitoraggio.

L'Istituto internazionale dei diritti del bambino (IDE) di Sion, in Svizzera, ha fornito un prezioso contributo alla produzione del manuale.

Il Direttore dell'IDE, Jean Zermatten, e Nevena Vuckovic-Sahovic, professoressa di diritto internazionale presso l'Università Union di Belgrado nonché fondatrice del Centro per i diritti dei bambini, di Belgrado, entrambi membri del Comitato sui diritti dell'infanzia, hanno guidato l'intero processo di produzione del presente Manuale.

Marta Santos Pais e il professor Yanghee Lee, Presidente del Comitato sui diritti dell'infanzia, hanno fornito un inestimabile sostegno alla realizzazione di questo progetto.

Le versioni francese, italiana e tedesca di questo studio sono state rese possibili grazie al generoso sostegno finanziario del Comitato svizzero per l'UNICEF.

ACRONIMI

ACT	Alleanza per trasformazione del conflitto (Cambogia)
CRC	Convenzione sui diritti dell'infanzia
ECOSOC	Consiglio economico e sociale (Nazioni Unite)
ECPAT	End Child Prostitution Pornography and Trafficking [Porre fine alle prostituzione, alla pornografia e alla tratta di bambini]
EUROPOL	Ufficio europeo di polizia
ILO	Organizzazione internazionale del lavoro
INTERPOL	Organizzazione internazionale di polizia criminale
IPEC	Programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile (Organizzazione internazionale del lavoro)
IRC	Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF
NPA	piano nazionale di azione
NU	Nazioni Unite
ONG	organizzazione non governativa
OPSC	Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini
SAGE	Standing Against Global Exploitation [Contro lo sfruttamento globale] (Progetto SAGE, California, Stati Uniti)
SENAME	Servicio Nacional de Menores [Servizio nazionale per i minori] (Cile)
UNICEF	Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia

INDICE DEI CONTENUTI

RINGRAZIAMENTI	3
ACRONIMI	4
PREMESSA	7
1. INTRODUZIONE	11
La Convenzione e il Protocollo opzionale	11
Il Comitato sui diritti dell'infanzia	13
La storia del Protocollo	13
Il Protocollo opzionale e gli altri strumenti internazionali	14
Chiarezza concettuale	15
2. IL CONTENUTO DEL PROTOCOLLO OPZIONALE	19
Vendita di bambini	19
Prostituzione dei bambini	21
Pornografia rappresentante bambini	22
Responsabilità penale, civile e amministrativa	22
Giurisdizione ed estradizione	23
Reciproca assistenza giuridica	24
Prevenzione	24
I diritti dei bambini vittime	25
Assistenza e cooperazione internazionale	26
3. APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO OPZIONALE	29
Prevenzione dello sfruttamento	29
Riforme legislative	35
Applicazione della legge	37
Assistenza alle vittime	39
Programmi delle ONG per le vittime	40
Contesti dell'applicazione	41
4. SISTEMI DI MONITORAGGIO	47
Indicatori quantitativi e qualitativi	48
Criteri per la disaggregazione dei dati	49
Meccanismi di monitoraggio e di raccolta dei dati	49
Altre fonti di dati	51
Monitoraggio indipendente	51
5. RACCOMANDAZIONI	53
Un approccio all'applicazione fondato sui diritti	53
Componenti di un sistema di protezione dei bambini	54
ALLEGATO	59
NOTE	67
RISORSE	75

PREMESSA

Questo Manuale mira a promuovere la comprensione e l'efficace applicazione del Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (OPSC). Il Manuale illustra la genesi, il campo di applicazione e i contenuti del Protocollo, fornendo esempi delle misure adottate dagli Stati parte per adempiere ai obblighi previsti da questo strumento. Il Manuale si rivolge principalmente ai funzionari pubblici e agli altri operatori che lavorano con e per i bambini, e la cui attività può aiutare a migliorare la protezione dei bambini dallo sfruttamento, a livello nazionale o locale.

Il contenuto del Manuale si basa in larga misura sull'esperienza del Comitato sui diritti dell'infanzia, l'organismo di monitoraggio istituito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC) con il compito di analizzare i progressi compiuti dagli Stati parte nell'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli opzionali. Il Manuale si è inoltre avvalso dei rapporti del Relatore speciale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, nonché di un documento di discussione del 2009 redatto da Ugo Cedrangolo e intitolato *The Optional Protocol to the Convention on the rights of the Child on the Sale of Children, child prostitution*

and child pornography and the Jurisprudence of the Committee on the Rights of the Child [Il Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, e la giurisprudenza del Comitato sui diritti dei bambini]. Alcuni dati sono inoltre tratti da studi di organizzazioni non governative (ONG) che si occupano dei problemi oggetto di questo Manuale. Nella stesura del testo si è anche tenuto conto dei lavori di ricerca di altri organi delle Nazioni Unite e dell'UNICEF, in particolare gli studi del Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF sulle generali misure di applicazione della Convenzione, sulla tratta di bambini e sullo sfruttamento dei bambini nel settore dei viaggi e del turismo.

Tutti i bambini hanno il diritto di essere protetti da ogni forma di sfruttamento. Molti Stati hanno adottato misure giuridiche e di altro tipo volte a prevenire la vendita, la prostituzione e la pornografia dei bambini, a punire i responsabili di tali reati e assicurare il ristabilimento e reinserimento dei bambini che ne sono vittime. Un crescente numero di Stati ha assunto impegni giuridici formali per adottare misure in collaborazione con altri Stati, anche aderendo a strumenti internazionali quali la Convenzione sui diritti dell'infanzia e i suoi due Protocolli opzionali.

Quando nel 1989 è stata adottata la Convenzione, si riteneva che le disposizioni relative alla protezione dei bambini, e in particolare gli articoli 19, 32 e da 34 a 36, fornissero un quadro giuridico sufficiente per proteggere i bambini da tutte le forme di sfruttamento. Dal 1996, con il Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro, è emerso con sempre maggiore chiarezza che erano necessari ulteriori sforzi per fare fronte alla reale estensione dello sfruttamento sessuale, considerando gli straordinari e devastanti effetti che la globalizzazione e l'accelerazione della mobilità umana producono sulla tutela dei diritti dei bambini.

Anche le moderne tecnologie hanno creato nuovi problemi e sfide, con una sconcertante dimensione mondiale. L'esplosione dell'uso di queste tecnologie, e in particolare dell'Internet, ha portato molti vantaggi all'umanità, ma le conseguenze del loro abuso sono oramai evidenti. All'inizio degli anni novanta lo scambio di files mediante l'Internet era solo agli inizi. Con la diffusione universale e incontrollata dell'accesso alla rete sono spuntati innumerevoli siti di pedofilia, e la pedopornografia si è diffusa nel mondo globale e interconnesso attraverso gli schermi dei personal computer.

Lo sfruttamento dei bambini ha così assunto un carattere transnazionale, spesso con il coinvolgimento di gruppi e reti della criminalità organizzata. Oggi, le attività maggiormente redditizie della criminalità organizzata internazionale sono il traffico di armi, di stupefacenti e di esseri umani, compresi i bambini. La tratta di bambini è frequentemente collegata alla vendita e prostituzione di bambini, e alla pornografia rappresentante bambini, nonché al lavoro minorile, all'arruolamento di bambini per farne dei soldati, all'adozione illegale e ad altre forme di sfruttamento.

A fronte alla dimensione sempre più globale dello sfruttamento dei bambini, la comunità internazionale è prontamente intervenuta. Utilizzando le stesse tecnologie dell'informazione che agevolano lo sfruttamento, coloro che si dedicano alla protezione dei bambini hanno cercato di stimolare la consapevolezza internazionale. La crescita esplosiva della circolazione di informazioni sulle vecchie e

nuove forme di sfruttamento dei bambini ha condotto ad un nuovo tipo di movimento globale per la lotta contro queste pratiche.

Allo stesso tempo, è iniziato un processo di dialogo tra gli esperti internazionali e nazionali e le persone che si occupano del problema. Si è così sviluppata una riflessione sulla possibilità di fondarsi sul solido quadro normativo esistente per i diritti dei bambini al fine di assicurare la protezione dei bambini dallo sfruttamento. Si è convenuto che il miglior corso di azione fosse l'adozione di un Protocollo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia che rafforzasse il livello di protezione dei bambini dalla vendita, prostituzione e pornografia. Il principale presupposto del Protocollo opzionale è che tutti i bambini devono essere protetti, che queste pratiche di sfruttamento sono di natura criminale, e che i responsabili devono essere identificati e puniti.

Il Protocollo opzionale prende le mosse dalla Convenzione e ne approfondisce i principi generali e i diritti specifici, come quelli relativi alla separazione dai genitori, al trasferimento illegittimo di bambini e al problema del non-ritorno. Il Protocollo rafforza anche altre disposizioni della Convenzione, tra cui gli articoli 19, 23 e da 34 a 36. Deve essere considerato nella sua natura sistemica, come parte di una rete di obblighi giuridici correlati, e nel quadro delle responsabilità degli Stati in materia di diritti dell'infanzia.

Il Protocollo opzionale si ispira inoltre a precedenti convenzioni sui diritti umani, quali:

- 1921 Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei bambini, e relativo Protocollo;
- 1926 Convenzione concernente la schiavitù;
- 1950 Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione;
- 1956 Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù;
- 1979 Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne;

- 1993 Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

A sua volta, il Protocollo opzionale ha influito sullo sviluppo di nuovi strumenti internazionali, quali:

- 1999 Convenzione dell'ILO relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione ("Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile", n. 182)
- 2000 Protocollo addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e di bambini ("Protocollo di Palermo").

Ognuno di questi testi fornisce un contributo unico alla protezione dell'infanzia, ed è la dimostrazione che la comunità internazionale riconosce la necessità di una posizione forte sul problema dello sfruttamento dei bambini. Il Protocollo opzionale ha fornito una risposta a tale esigenza, ed è divenuto il punto focale dell'azione internazionale per proteggere i bambini dallo sfruttamento.

La vendita, la prostituzione e la pornografia dei bambini sono, a giusto titolo, concetti associati ad una forte carica emozionale. Inoltre, le realtà della protezione dei bambini sono complesse, il che rende difficile identificare e stabilire i parametri del comportamento criminale. E rende anche difficile definire tali parametri in termini giuridici, perseguire i comportamenti di sfruttamento nei confronti dei bambini e, soprattutto, prevenirli.

In base all'esame dei rapporti degli Stati parte sull'applicazione del Protocollo, il Comitato sui diritti dell'infanzia ha espresso varie considerazioni:

- molte autorità nazionali riconoscono la portata e l'estensione di questi reati e tentano di far fronte alle situazioni via via che queste si presentano;
- alcune autorità negano però l'esistenza stessa del problema, oppure minimizzano la serietà o l'incidenza di queste pratiche e gli effetti che producono sui bambini;

- alcune autorità si vantano per i loro sforzi di prevenzione, ma incontrano difficoltà nel mettere in atto misure efficaci ed efficienti contro le reti criminali transnazionali che sfruttano i punti deboli delle leggi nazionali e spesso operano nascostamente.

L'amara realtà è che nonostante il principio affermato dalla Convenzione di proteggere i bambini come soggetti e titolari di diritti, essi sono ancora troppo spesso considerati come oggetti o merci, e non come persone i cui diritti devono essere rispettati e tutelati. Risolvere questa contraddizione è la sfida centrale nel dare applicazione al Protocollo opzionale.

Una legge è efficace solamente quando prende in considerazione le cause di fondo del problema di cui si occupa. I reati oggetto del Protocollo sono spesso associati alla povertà, a strutture socioeconomiche inique, a famiglie disfunzionali, alla mancanza di istruzione, alla migrazione dalle campagne verso le città, alle discriminazioni di genere, ai comportamenti sessuali irresponsabili degli adulti, alle pratiche tradizionali nocive e ai conflitti armati. La presenza di queste cause non giustifica i reati, ma le cause devono essere comprese se vogliamo che le azioni volte a prevenire e a combattere il fenomeno siano efficaci e durature.

In molte parti del mondo, le risorse dei paesi devono fare i conti con enormi pressioni associate agli alti tassi di nascita, cui si aggiungono tassi di morbilità e mortalità infantile devastanti e l'incapacità di garantire l'accesso di tutti i bambini al cibo, all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Ciò pone enormi sfide per coloro che si adoperano per garantire ai bambini il più ampio livello possibile di protezione.

L'economia globale moderna favorisce la libera circolazione dei capitali e delle merci, ed ha stimolato l'aumento delle migrazioni. Alcuni di coloro che emigrano sono persone giovani. Le conseguenze di questi spostamenti di popolazione creano drammatici problemi per le famiglie e per la protezione dei diritti dell'infanzia.

L'insufficiente comprensione del concetto di "diversità culturale" è anche di ostacolo ad un'azione efficace contro lo sfruttamento dei bambini. Il lavoro minorile domestico e l'iniziazione sessuale degli adolescenti sono talvolta giustificati in quanto pratiche

tradizionali. Tuttavia, esse compromettono la realizzazione dei diritti dei bambini e richiedono quindi di essere superate con un processo di cambiamento sociale.

Anche se la pornografia e la prostituzione dei bambini hanno di frequente ragioni economiche, questi bambini non “lavorano” ma sono sfruttati. Sono trattati come oggetti e non come persone. L'accettazione fatalista dello sfruttamento perché “è sempre esistito”, oppure l'idea che “non c'è niente di nuovo sotto il sole”, sono nemiche di un'azione efficace. Questo è vero in particolare laddove le misure di protezione sono deboli, dove le famiglie sono complici e dove i pubblici ufficiali condonano o addirittura traggono vantaggi da quegli abusi.

La storia dell'infanzia non deve essere scritta come una ininterrotta linea di sfruttamento, che non lascia speranze di cambiamento. La Convenzione sui diritti dell'infanzia e il suo Protocollo opzionale costituiscono un capitolo cardinale di questa storia, e danno ragioni oggettive di credere nella possibilità di un'evoluzione e di un miglioramento. Il Protocollo presenta un'affermazione forte: tutti i bambini hanno il diritto di essere protetti e il diritto al rispetto della loro vita privata, integrità e identità. Tutti i bambini hanno il diritto di essere considerati persone a pieno titolo.

Il concetto di bambino come soggetto di diritto a pieno titolo è recente ed ha aperto una nuova strada. Il bambino non è più considerato come un “adulto in divenire”, ma come persona a pieno titolo con i propri diritti. Non c'è alcuna ambiguità in questo, che rappresenta un notevole passo avanti nella storia. Liberare i bambini dalla condizione tradizionalmente loro attribuita di “minori” e “dipendenti” è un cambiamento decisivo nel modo di concepire l'infanzia.

I meccanismi di presentazione di rapporti e di monitoraggio previsti dal Protocollo opzionale mirano a promuovere una visione globale della protezione dei bambini. Essi richiedono un intervento parallelo e simultaneo, in particolare attraverso:

- attività di prevenzione presso le popolazioni più svantaggiate, che talvolta affermano di non avere alternative, richiamando l'attenzione delle autorità sulle condizioni di vita di queste popolazioni a rischio, facilmente identificabili;
- sollecitare i governi a migliorare le leggi e le procedure per la persecuzione penale dei responsabili dei reati, nonché per le misure di assistenza e di protezione dei bambini che li hanno subiti, al fine di evitare che essi si trovino ad essere vittime due volte;
- rafforzare le procedure della cooperazione transnazionale;
- garantire la qualità dell'assistenza nelle istituzioni per i bambini che hanno subito abusi e sfruttamento, e assicurare che il personale sia adeguatamente formato e consapevole dell'importanza di tutelare i diritti dell'infanzia;
- mettere a disposizione sostegno psicologico e sociale per i bambini vittime di abusi o sfruttamento, offrendo loro assistenza qualificata e ispirata al rispetto nei loro confronti;
- individuare e punire i responsabili di reati contro l'infanzia;
- incoraggiare i media a sensibilizzare le comunità sullo sfruttamento dei bambini, rispettandone la vita privata ed evitando le immagini e le cronache che li sfruttano.

Il Protocollo opzionale è uno strumento prezioso. Ha la potenzialità unica di migliorare in misura decisiva la protezione dei bambini dallo sfruttamento combattendo l'impunità dei responsabili dei reati. La sua efficienza aumenterà se tutti gli Stati lo ratificheranno e interverranno per dare efficace applicazione alle sue disposizioni.

La nostra speranza è che questo Manuale possa contribuire a rendere tutto questo una realtà!

Jean Zermatten
Vicepresidente del
Comitato sui diritti dell'infanzia

Nevena Vuckovic-Sahovic
Membro del
Comitato sui diritti dell'infanzia

Marta Santos Pais
Direttore del
Centro di ricerca Innocenti
dell'UNICEF

1

INTRODUZIONE

La Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC) è integrata da due Protocolli opzionali: uno si occupa della vendita di bambini, prostituzione dei bambini e pornografia con bambini (OPSC), mentre l'altro è dedicato ai bambini coinvolti nei conflitti armati. Il presente Manuale tratta del primo di questi due temi.

Il Manuale offre una guida agli Stati parte e agli altri sostenitori dei diritti dei bambini. È concepito come un contributo per migliorare l'efficacia dell'applicazione della Convenzione e del suo Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia dei bambini, e per affrontare i problemi che emergono nel corso di questo processo. Il presente capitolo descrive le circostanze che hanno condotto alla stesura del Protocollo, e spiega i collegamenti esistenti tra la Convenzione, il Protocollo, e gli altri strumenti internazionali, illustrando i concetti e le dimensioni più rilevanti.

La Convenzione e il Protocollo opzionale

La Convenzione sui diritti dell'infanzia è il principale strumento internazionale per la protezione dei diritti dei bambini, incluse tutte le forme di maltrattamento, violenza, incuria e

sfruttamento. Alcune delle sue disposizioni sono dedicate a questi diritti. L'articolo 34 prevede che gli Stati parte proteggano i bambini da "ogni forma di sfruttamento e di abuso sessuale", e questo comprende l'incitamento o la costrizione un bambino ad attività sessuali illegali, lo sfruttamento dei bambini tramite la prostituzione o altre pratiche sessuali illegali, e lo sfruttamento dei bambini in prestazioni e materiali pornografici. Altrettanto importante è l'articolo 39, che impone agli Stati di provvedere alla riabilitazione e al reinserimento dei bambini vittime dello sfruttamento sessuale in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità.

La Convenzione è il primo trattato internazionale che impone agli Stati parte un obbligo giuridico particolareggiato di proteggere i bambini da tutte le forme di sfruttamento e abuso sessuale. Quest'obbligo rappresenta anche un importante punto di riferimento, poiché riconosce implicitamente che lo sfruttamento sessuale dei bambini può avvenire in tutte le parti del mondo.

La prima versione della Convenzione non prevedeva alcun riferimento esplicito allo sfruttamento sessuale dei bambini. La versione iniziale dell'articolo che poi sarebbe divenuto l'articolo numero 35 proibiva "l'incuria, la

crudeltà, lo sfruttamento e la tratta.”¹ La Francia ha poi suggerito di aggiungere nel testo un riferimento alla vendita di bambini.

Nel 1987, il Gruppo ad hoc delle ONG sulla redazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia ha proposto un testo simile a quello degli attuali articoli 34 e 35. Anche il Messico, il Senegal, il Venezuela (oggi Repubblica Bolivariana del Venezuela) e l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), hanno dato la loro approvazione a questo testo, suggerendo l’esigenza di prevedere articoli appositi.² Per tale motivo è stato redatto l’articolo 35, che si occupa della vendita, della sottrazione e della tratta di bambini. Il testo attuale è stato definitivamente adottato nel 1989.

Il Protocollo opzionale condanna specifici atti collegati alla vendita, alla prostituzione e alla pornografia rappresentante bambini, ivi compresi il tentativo di commettere questi reati e il concorso di persone in essi. Il Protocollo stabilisce per i bambini vittime di tali reati alcune norme minime di protezione nell’ambito del procedimento penale e riconosce loro il diritto di ricevere un risarcimento. Incoraggia il rafforzamento della cooperazione e assistenza internazionali e l’adozione di leggi extraterritoriali, ma non prevede esenzioni dal principio della doppia punibilità. Ci sono preoccupazioni che il Protocollo non protegga i bambini da una loro vittimizzazione nei procedimenti penali una volta riconosciuta l’avvenuta violazione dei loro diritti.

Dato che il Protocollo opzionale si applica a specifiche forme di sfruttamento sessuale, è importante tenere presente che l’articolo 34 della Convenzione riconosce ai bambini il diritto alla protezione da tutte le forme di sfruttamento e di violenza sessuale, e che i diritti di tutti i bambini vittime di tali abusi sono riconosciuti dalla Convenzione. Ai sensi dell’articolo 39, questi diritti comprendono il diritto alla riabilitazione e al reinserimento.

I principi generali e le misure generali di applicazione della Convenzione sono strumenti importanti per la sua attuazione e per l’applicazione dei suoi Protocolli opzionali.

■ Principi generali

Articolo 2: Diritto alla non-discriminazione.

Articolo 3: Miglior interesse del bambino.

Articolo 6: Diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo.

Articolo 12: Il Diritto di esprimere liberamente le sue opinioni su ogni questione che lo riguarda e che queste opinioni siano prese in considerazione.

■ Misure generali di applicazione

- Il processo di riforma legislativa chiama gli Stati parte a garantire che le leggi esistenti, le nuove legislazioni e le pratiche giudiziarie siano compatibili con la Convenzione.
- È necessario sviluppare istituzioni nazionali indipendenti per i diritti dei bambini, come uffici di difesa civica dei bambini, commissari per i diritti dell’infanzia e unità di riferimento all’interno delle istituzioni dei diritti umani.
- Sono necessari programmi nazionali particolareggiati o strategie per l’attuazione della Convenzione; è importante la relazione di questi con il processo di accompagnamento successivo al Vertice mondiale per l’infanzia del 1990 e alla Sessione straordinaria per l’infanzia dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2002.
- Sono necessarie istituzioni e strutture permanenti dedicate ai diritti dell’infanzia all’interno dei governi, per assicurare il coordinamento e per sostenere i processi di applicazione.
- L’attribuzione di risorse all’infanzia “nella massima misura disponibile” è fondamentale per assicurare l’applicazione.
- È necessario un monitoraggio sistematico dell’applicazione della Convenzione fondato sulla raccolta, l’analisi e la diffusione di dati relativi ai bambini.
- Devono essere promosse l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione rispetto alle esigenze dei bambini.
- Il coinvolgimento della società civile, compresi i bambini, è essenziale se si vogliono compiere progressi nell’applicazione.
- Cooperazione internazionale.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia

L'ottemperanza alla Convenzione e ai suoi Protocolli opzionali è monitorata dal Comitato sui diritti dell'infanzia, un organo composto da 18 esperti indipendenti eletti dagli Stati parte alla Convenzione. Per adempiere questo ruolo, il Comitato esamina i rapporti trasmessigli dagli Stati parte, tenendo anche conto di informazioni provenienti da altre fonti. Queste comprendono le informazioni fornite dalle agenzie delle Nazioni Unite, dalle organizzazioni non governative (ONG, che talvolta presentano dei loro propri rapporti alternativi), e occasionalmente dai difensori civici, dalle commissioni per i diritti umani e da altri organi competenti. Gli Stati parte al Protocollo sono tenuti a presentare un rapporto specifico sull'attuazione del Protocollo opzionale. In seguito, le informazioni sulla sua attuazione devono essere inserite nei rapporti periodici al Comitato sull'attuazione della Convenzione nel suo complesso. Entro la fine della 49sima sessione nell'ottobre 2008, il Comitato aveva esaminato 30 rapporti relativi al Protocollo opzionale.³

Il Comitato esprime i suoi pareri in relazione alla Convenzione e al Protocollo in due principali modi. Dopo aver esaminato i rapporti di uno Stato parte ed averlo discusso con i suoi rappresentanti, il Comitato adotta le sue osservazioni conclusive che espongono la sua opinione sulle misure adottate dallo Stato parte. Il Comitato esprime raccomandazioni su quanto ritiene sia opportuno che lo Stato faccia per adempiere ai propri obblighi. (Il Capitolo 2 della presente pubblicazione è basato in larga misura sulle osservazioni conclusive del Comitato.) Il Comitato fornisce anche altre indicazioni, al fine di orientare lo Stato parte, attraverso i suoi Commenti generali e le annuali discussioni tematiche.

La storia del Protocollo

La Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani, il principale forum dell'ONU dedicato ai diritti umani,⁴ si occupa da molto tempo della vendita, prostituzione e pornografia dei bambini. Nel 1974 è stato istituito un Gruppo di lavoro sulla schiavitù. Denominato oggi Gruppo di lavoro sulle forme contemporanee di schiavitù, questo tiene audizioni annuali nelle quali prende in esame, insieme ad altri problemi, le più gravi forme di sfruttamento dei bambini, compresa la prostituzione e la tratta.

Nel 1992, la Commissione sui diritti umani ha adottato il Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione dei bambini e della pornografia con bambini, elaborato dal Gruppo di lavoro.⁵

Nel 1990 il Comitato per i diritti umani ha nominato un Relatore speciale sulla vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante bambini.⁶ Il Relatore speciale, il cui mandato si estende a tutti gli Stati membri dell'ONU, ha un ruolo chiave nel promuovere la sensibilizzazione su questi fenomeni. Questo ufficio combatte lo sfruttamento sessuale anche con la pubblicazione di rapporti su casi specifici, la realizzazione di missioni di accertamento per indagare sulle tendenze e le situazioni in uno specifico paese o regione, e l'organizzazione di seminari nazionali e regionali. Il rapporto 1994 del Relatore speciale raccomandava un potenziamento delle strategie di prevenzione degli Stati parte e di altri attori. Richiamava inoltre alla necessità di affrontare le cause di fondo della vendita e prostituzione di bambini e della pornografia rappresentante bambini.⁷

Quello stesso anno, la Commissione sui diritti umani ha adottato una risoluzione sull'esigenza di misure internazionali efficaci per prevenire e eliminare la vendita e prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante bambini. La risoluzione riecheggiava la Dichiarazione di Vienna e il Programma di azione del 1993, che avevano invocato misure efficaci contro l'infanticidio femminile, il lavoro minorile nocivo, la vendita di bambini e dei loro organi, la prostituzione di bambini, la pornografia rappresentante bambini, e altre forme di violenza sui bambini. La Commissione riconosceva inoltre il lavoro compiuto dall'UNICEF in questi campi, nonché gli sforzi del Comitato sui diritti dell'infanzia e del Relatore speciale. La Commissione ha preso nota delle norme stabilite dall'ILO per le forme di lavoro minorile basate sullo sfruttamento, e di un rapporto del Secondo seminario internazionale sulle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani. Questo raccomandava un progetto di Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione dello sfruttamento sessuale e della tratta di bambini. Infine, è stato creato un gruppo di lavoro permanente della Commissione sui diritti umani con il compito di redigere un nuovo Protocollo opzionale in collaborazione con il Relatore speciale e il Comitato sui diritti dell'infanzia.⁸

È così iniziato il riflessivo e deliberato processo di redazione del Protocollo. Vi sono confluiti i contributi del Primo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro e della comunità delle ONG. Per esempio, nel 1998 una federazione di ONG dei diritti dei bambini ha raccomandato una maggiore precisione nella terminologia, il rifiuto di qualsiasi concetto di “consenso” e il riconoscimento dell’esigenza di una riabilitazione delle vittime.⁹

Il Protocollo opzionale è stato adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000 ed è entrato in vigore il 18 gennaio 2002. In ottobre 2008 era stato ratificato da 129 Stati.¹⁰

Il Protocollo opzionale e gli altri strumenti internazionali

La mobilitazione globale che ha condotto all’adozione del Protocollo ha portato anche all’adozione quasi simultanea di due altri importanti strumenti: la Convenzione relativa alla proibizione e all’azione immediata per l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile (“Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile”, n. 182 del 17 giugno 1999), dell’Organizzazione internazionale del lavoro, e il Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e di bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (il “Protocollo di Palermo”, del 15 novembre 2000).¹¹ Nel luglio 2008, gli Stati parte alla Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile erano 169, e gli Stati parte al “Protocollo di Palermo” erano 124.¹²

Il processo di sviluppo delle norme internazionali prosegue. Nel 2005, il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha adottato una risoluzione che si occupa di un aspetto che il Protocollo opzionale affronta solo in termini generali: il trattamento nei procedimenti giudiziari dei bambini vittime dei reati. Nel 2007, il Consiglio d’Europa ha adottato la Convenzione sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale, la quale nel febbraio 2009 non era ancora entrata in vigore.¹³

Gli strumenti sopra indicati sono in maggior parte dei trattati, e quindi sono giuridicamente

vincolanti per gli Stati che li ratificano. Molti degli Stati che sono parte al Protocollo opzionale lo sono anche alla Convenzione n. 182 dell’ILO, o al “Protocollo di Palermo”, oppure ad entrambi.¹⁴ La maggioranza dei 28 Stati che hanno firmato la Convenzione europea sono Stati parte al Protocollo opzionale.

Quando uno Stato è parte a due o più trattati che contengono obblighi relativi allo stesso argomento, è tenuto ad adempiere tutti gli obblighi previsti da ogni trattato. Tutti gli obblighi dei trattati di uno Stato sono complementari, indipendentemente dalla loro origine. Se un trattato contiene una norma di livello superiore rispetto ad un altro, oppure copre un argomento non contemplato nell’altro, l’inferiore livello o l’assenza di riferimento all’argomento nel secondo trattato non giustificano l’inosservanza della norma complementare o di livello superiore prevista dal primo. Al riguardo, ha rilevanza l’articolo 47 della Convenzione, che invita gli Stati ad applicare le “disposizioni che meglio favoriscono la realizzazione dei diritti del bambino” e che possono essere contenute nelle leggi nazionali o nelle norme internazionali in vigore per quello Stato. È quindi importante che gli Stati parte ratifichino tutti i pertinenti strumenti internazionali e li recepiscano nell’ordinamento nazionale.

Alcuni esempi sono: l’obbligo di penalizzare la vendita di bambini previsto dal Protocollo opzionale, e l’obbligo di penalizzare la tratta di bambini sancito dal “Protocollo di Palermo” e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. La maggioranza degli atti che rispondono alla definizione di vendita rispondono anche alla definizione di tratta, e viceversa (si veda il Capitolo 2). Uno Stato che è parte al Protocollo opzionale e al Protocollo di Palermo deve rendere punibili non solo gli atti che rispondono ad entrambe le definizioni, che configurano cioè sia la vendita che la tratta, ma anche tutti gli atti che rispondono a solo una delle due definizioni, quelli che configurano la vendita ma non la tratta, e quelli che sono tratta ma non vendita.

La risoluzione dell’ONU del 2005 dal titolo *Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime* [Linee guida sulla giustizia nelle materie che coinvolgono bambini che hanno subito reati e che ne sono stati testimoni] non è giuridicamente vincolante e non codifica una consuetudine nel diritto

internazionale.¹⁵ È comunque affine a varie disposizioni della Convenzione e del Protocollo opzionale, inclusi il diritto del bambino di essere ascoltato nei procedimenti giuridici e amministrativi e il principio del miglior interesse del bambino (rispettivamente, articoli 12.2 e 3.1 della Convenzione), il diritto delle vittime dello sfruttamento alla riabilitazione e al reinserimento (articolo 39 della Convenzione), e il diritto delle vittime della vendita e dello sfruttamento sessuale alla riabilitazione (articolo 8 del Protocollo opzionale). È perciò perfettamente legittimo fare riferimento alle Linee guida, ed aspettarsi che gli Stati facciano lo stesso, nel determinare il modo in cui queste disposizioni dei trattati debbano essere interpretate e messe in pratica. Il Comitato sui diritti dell'infanzia ha approvato queste Linee guida ed ha incoraggiato gli Stati a tenerne conto nel dare applicazione alla Convenzione e al Protocollo opzionale.¹⁶

Questa è la situazione dal punto di vista giuridico. Sul piano politico, al momento di avviare una riforma legislativa, di sviluppare strategie, programmazioni o politiche, oppure di dare vita a nuove strutture che hanno a che fare con i temi trattati dal Protocollo, uno Stato deve ratificare e tenere conto di tutti gli strumenti internazionali pertinenti. Questo aiuta ad assicurare che le misure che adotta siano adeguate e coerenti.

Non è possibile elencare qui tutte le disposizioni degli strumenti indicati sopra che sono complementari agli obblighi previsti nel Protocollo. Tuttavia, è opportuno menzionare alcuni esempi particolarmente rilevanti.

- La Convenzione dell'ILO sulle peggiori forme di lavoro minorile (n. 182), che comprende la tratta, la vendita e la prostituzione dei bambini, si applica esplicitamente a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni, eliminando l'ambiguità creata dall'articolo 1 della Convenzione sui diritti dell'infanzia.¹⁷ Gli Stati parte alla Convenzione n. 182 hanno l'obbligo giuridico di adottare programmi d'azione volti ad eliminare tutte le pratiche a cui fa riferimento. Sono inoltre tenuti ad adottare misure preventive e di protezione mirate ad ottenere specifici risultati entro una determinata data.¹⁸
- Il "Protocollo di Palermo", che si occupa della tratta di bambini, si applica anche senza eccezioni a tutte le persone di età inferiore ai

18 anni.¹⁹ Prevede esplicitamente l'irrelevanza del consenso delle persone al di sotto dei 18 anni, eliminando l'ambiguità che alcuni inferiscono, a giusto titolo oppure no, dal silenzio della Convenzione e del Protocollo sulla questione dell'eventuale ruolo svolto dal concetto di "età del consenso" per la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante bambini.

- La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale si riferisce, come indica il nome, sia agli abusi sessuali che allo sfruttamento sessuale.²⁰ In quanto alla prostituzione di bambini e alla pornografia rappresentante bambini, la Convenzione prevede l'obbligo di rendere punibili gli atti per i quali la penalizzazione non è esplicitamente richiesta dal Protocollo opzionale, come ricorrere ai servizi di una prostituta bambina e la detenzione di materiali pornografici rappresentanti bambini.²¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa è anche più dettagliata del Protocollo quanto alle azioni preventive, repressive e riparatorie che obbliga gli Stati ad adottare. Per citare solo un esempio, un articolo sulla responsabilità aziendale riconosce l'obbligo di adottare una legislazione che renda tutti gli appartenenti ad una impresa giuridicamente responsabili per le loro azioni.²²

Chiarezza concettuale*

Alcune legislazioni nazionali definiscono troppo limitatamente alcuni termini chiave come sfruttamento sessuale, non riuscendo così a riflettere l'intero campo di applicazione delle definizioni internazionali. La chiarezza concettuale è importante per assicurare che tutti gli interessati definiscano ed interpretino i termini nello stesso modo. Similmente, per far sì che la cooperazione bilaterale e quella internazionale tra gli Stati funzionino, è necessario che i concetti giuridici siano compatibili.

* Il presente Manuale impiega una terminologia che corrisponde a quella del Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini. Tuttavia, dall'adozione del Protocollo in poi c'è stata un'evoluzione nella terminologia: oggi molte organizzazioni preferiscono utilizzare i termini "sfruttamento sessuale nella prostituzione", e "sfruttamento sessuale attraverso immagini abusive", che mettono in risalto la natura di sfruttamento di tali fenomeni, al posto dei termini "prostituzione di bambini" e "pornografia rappresentante bambini".

I termini seguenti si trovano nel testo del Protocollo opzionale o si riferiscono alla sua applicazione. Sono stati definiti ufficialmente dal Comitato sui diritti dell'infanzia, da altri organi di trattato e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Considerando l'esigenza di chiarezza concettuale all'interno degli Stati e nei rapporti tra di essi, l'uso di queste definizioni ufficiali è raccomandato.

- **Bambino:** ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni a meno che la legge a lui applicabile non preveda un'età precedente per il raggiungimento della maggiore età. (Articolo 1 della Convenzione, adottata nel 1989 ed entrata in vigore nel 1990.)
- **Bambini con disabilità** (la definizione fornita dalla Convenzione si riferisce alle persone con disabilità, bambini compresi): bambini che hanno disfunzioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali a lungo termine le quali nell'interazione con vari tipi di barriere possono ostacolare la loro piena ed efficace partecipazione alla società su una base di parità con gli altri. (Articolo 1 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006 ed entrata in vigore nel 2008.)
- **Commercio di schiavi:** comprende qualunque atto relativo alla cattura, all'acquisto o alla cessione di un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per barattarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o baratto di uno schiavo acquistato per essere venduto o barattato; così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi (Articolo 1 della Convenzione concernente la schiavitù). Il termine designa e comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di persona per inschiavirla; ogni atto d'acquisto di uno schiavo per venderlo o barattarlo; ogni atto di cessione mediante vendita o baratto di una persona acquistata per venderla o barattarla e, in generale, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi, qualunque sia il mezzo impiegato per il trasporto (articolo 7 della Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù).
- **Incuria:** la mancata risposta alle necessità fisiche ed emozionali di un bambino da parte

dei genitori o degli aventi cura, laddove essi abbiano i mezzi, la conoscenza e l'accesso ai servizi per farlo; o mancata protezione di un bambino dall'esposizione ai rischi e al pericolo. (Nazioni Unite, *World Report on Violence against Children* [Rapporto mondiale sulla violenza sui bambini], 2006, pag. 54.)

- **Lavoro forzato o obbligatorio:** ogni lavoro o servizio estorto ad una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente. (Articolo 2 della Convenzione n. 29 dell'ILO relativa al lavoro forzato o obbligatorio, adottata nel 1930 ed entrata in vigore nel 1932.)
- **Peggiori forme di lavoro minorile:** dall'articolo 3 della Convenzione n. 182 dell'ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile, adottata nel 1999 ed entrata in vigore nel 2000.
 - a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
 - b) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
 - c) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;
 - d) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.
- **Pornografia rappresentante bambini:** qualsiasi rappresentazione di bambini, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di bambini a scopi prevalentemente sessuali (articolo 2 del Protocollo opzionale).
- **Prostituzione di bambini:**²³ L'impiego di un bambino in attività sessuali al fine di ricavarne

una remunerazione o ogni altra forma di vantaggio. (Articolo 2 del Protocollo, adottato nel 2000 ed entrato in vigore nel 2002.)

- **Schiavitù:** lo stato o condizione di una persona sulla quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi. (Articolo 1 della Convenzione concernente la schiavitù, adottata nel 1926 ed entrata in vigore nel 1927.)
- **Schiavitù per debiti:** lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d'un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora l'equo valore di questi servizi non sia destinato all'estinzione del debito o se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita (Articolo 1 della Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù, adottata nel 1956 ed entrata in vigore nel 1957.)
- **Servitù per debiti:** la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall'uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra appartenente ad un'altra persona e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi senza avere la libertà di mutare il proprio stato (Articolo 1 della Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sugli istituti e pratiche assimilabili alla schiavitù.)
- **Sfruttamento di bambini:** [nel contesto della tratta di bambini], lo sfruttamento comprende, al minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altri o altre forme di sfruttamento sessuale, di lavoro o servizi forzati, di schiavitù o pratiche assimilabili, di servitù, o la rimozione di organi (Articolo 3 del "Protocollo di Palermo", adottato nel 2000 ed entrato in vigore nel 2003.)
- **Tortura:** qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei, o di intimidire od esercitare pressioni su una

terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un pubblico ufficiale o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. (Articolo 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata nel 1984 ed entrata in vigore nel 1987.)

- **Tratta di persone:** indica (a) il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità oppure tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi;

(...)

(c) il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino ai fini dello sfruttamento sono considerati "tratta di persone" anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo;

(d) "bambino" indica qualsiasi persona al di sotto di anni 18. (Articolo 3 del "Protocollo di Palermo".)

- **Vendita di bambini:** qualsiasi atto o transazione che comporti il trasferimento di un bambino da una persona ad un'altra, o da un gruppo di persone ad un altro, dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio. (Articolo 2 del Protocollo opzionale.)
- **Violenza:** lo Studio dell'ONU sulla violenza contro i bambini, risultato del primo tentativo globale di descrivere l'intero spettro delle varie forme di violenza contro i bambini e le loro ripercussioni, definisce la violenza contro i bambini conformemente all'articolo 19 della Convenzione, pur richiamandosi anche alla definizione del Rapporto mondiale sulla

violenza e la salute, 2002. (Studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini, 2006, pagg. 5 e 6.)

L'uso intenzionale della forza fisica, minacciato o effettivo, contro un bambino da parte di una persona o di un gruppo che produca o possa produrre un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino. *World Report on Violence and Health* [Rapporto mondiale sulla violenza e la salute], 2002.)

Dall'articolo 2 della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, del 1993:

La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a, quanto segue:

a) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo

domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento;

b) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;

c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada.

Violenza è il termine più significativo poiché comprende le forme di maltrattamento fisiche, sessuali e psicologiche/mentali, inclusi gli abusi e le aggressioni.

2

IL CONTENUTO DEL PROTOCOLLO OPZIONALE

L'articolo 1 del Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini recita: "Gli Stati parte vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo." L'articolo 2 definisce i comportamenti che il Protocollo proibisce e deve essere considerato insieme all'articolo 3, che elenca gli atti che devono come minimo essere "pienamente coperti" dal diritto penale degli Stati parte.

Gli obblighi degli Stati parte al Protocollo opzionale si estendono anche alla repressione di questi reati. Ciò comprende aspetti come la giurisdizione extraterritoriale, l'estradizione, l'assistenza giudiziaria reciproca e il sequestro e la confisca di beni e di altri mezzi materiali (rispettivamente, articoli da 4 a 7). L'articolo 8 riguarda la protezione delle vittime, l'articolo 9 la prevenzione, e l'articolo 10 è relativo alla collaborazione internazionale.

Il presente capitolo tratta di queste definizioni e degli obblighi degli Stati parte. Prende in considerazione il modo in cui il Comitato sui diritti dei bambini le ha interpretate nel suo esame dei rapporti sottoposti dalle Parti al Protocollo.²⁴

Vendita di bambini

L'articolo 2 del Protocollo opzionale definisce la vendita di bambini come "qualsiasi atto o transazione che comporta il trasferimento di un bambino da una persona ad un'altra, o da un gruppo di persone ad un altro, dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio." Questa ampia definizione è il risultato di un lungo dibattito sulla questione se il Protocollo opzionale debba coprire solamente la vendita di bambini ai fini di uno sfruttamento sessuale oppure la vendita per qualunque scopo.²⁵

Gli Stati tendono ad identificare la vendita di bambini con la tratta dei bambini. In effetti, molti Stati parte hanno leggi che proibiscono la tratta di esseri umani, ma mancano di leggi che proibiscano esplicitamente la vendita di bambini. Comunque, anche se la tratta e la vendita di bambini sono concetti simili, essi non sono la stessa cosa, e l'articolo 35 della Convenzione sui diritti dell'infanzia obbliga gli Stati parte ad adottare misure per prevenire entrambe i fenomeni. Il Comitato spesso ricorda agli Stati parte il fatto che la loro legislazione deve rispondere gli obblighi previsti dal Protocollo in merito alla vendita di bambini.

La definizione internazionale di tratta dei bambini fornita dal Protocollo addizionale per

prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini (il "Protocollo di Palermo") non fa specifico riferimento alla vendita di bambini, anche se i bambini possono essere venduti in qualunque momento del processo della tratta, come è chiaro dalle definizioni seguenti:

- **Reclutamento:** un bambino può essere venduto ad un trafficante dai genitori o da altri aventi cura, oppure da un'istituzione.
- **Trasporto, trasferimento, l'ospitare:** nel corso del trasferimento del bambino, questo può essere ceduto da un trafficante ad un altro.
- **Accoglimento:** il bambino può essere venduto dal trafficante ad un "acquirente" finale.
- **Sfruttamento:** il bambino può essere venduto in qualsiasi momento ad un altro trafficante o sfruttatore.

L'esperienza insegna che un bambino può essere vittima di tratta anche se tutto il processo non assume mai le caratteristiche di una vendita. La vendita non è perciò un elemento necessario della definizione della tratta di bambini. Il reclutamento può avvenire con l'inganno, la forza o il rapimento, ma è anche possibile che nessuno di tali aspetti sia presente. Né appare necessario che il trasferimento di un bambino comporti una transazione a carattere di lucro, o un "compenso o altro vantaggio". È altrettanto importante il fatto che in alcuni casi i trafficanti che si occupano del trasporto possono coincidere con quelli che praticano lo sfruttamento, e quindi non si è necessariamente in presenza di un trasferimento da una persona ad un'altra dietro compenso o altro vantaggio.

Altre differenze tra la vendita e la tratta di bambini riguardano lo spostamento e lo sfruttamento come definiti nel "Protocollo di Palermo". La vendita di un bambino non è necessariamente collegata allo scopo di sfruttamento da parte di chi paga per acquistare il bambino, come avviene invece nel caso della tratta. Questo è vero anche se il Protocollo opzionale si occupa della vendita di bambini in connessione con varie forme di sfruttamento. La vendita di un bambino può avvenire senza che ci sia un trasferimento fisico del bambino, mentre il concetto di tratta di bambini comporta sempre un elemento di spostamento. Portare via

una persona dal suo ambiente sociale è infatti un aspetto essenziale del concetto di tratta, perché aumenta la vulnerabilità della vittima.

In alcuni casi, la tratta e la vendita di bambini si sovrappongono, e le differenze tra le definizioni non hanno rilevanza per l'esperienza di un bambino e lo sfruttamento che subisce. Ma la distinzione è importante ai fini della punizione dei responsabili, poiché fornisce indicatori per determinare il miglior interesse del bambino, anche in relazione al suo rimpatrio in famiglia. Infine, per poter affrontare con più efficacia la tratta e la vendita di bambini, è importante conoscerne le cause di fondo e individuare le falle nel sistema di protezione dei bambini.

Le leggi contro la tratta di esseri umani possono essere uno strumento prezioso per l'applicazione dell'articolo 35 della Convenzione e del Protocollo opzionale. Però è importante che gli Stati parte assicurino che la loro legislazione proibisce anche le forme di vendita che non costituiscono o non sono assimilabili alla tratta di bambini. Mentre l'articolo 2 del Protocollo definisce la vendita, la prostituzione e la pornografia dei bambini, l'articolo 3 indica gli atti che devono essere penalizzati. Riguardo alla vendita, il primo comma del paragrafo 1 proibisce "l'offerta, la consegna o l'accettazione" di un bambino per fini di sfruttamento sessuale, di trasferimento degli organi a scopo di lucro, di lavoro forzato e di adozione in violazione degli strumenti giuridici applicabili.

Nessuno strumento internazionale definisce lo sfruttamento sessuale, e ci sono diverse opinioni in merito alla distinzione tra sfruttamento sessuale e abuso sessuale. Nel contesto del Protocollo opzionale, lo sfruttamento sessuale chiaramente comprende anche la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, il che include la produzione di pornografia o la partecipazione dei bambini a prestazioni pornografiche.

Un'altra pratica che potrebbe essere considerata "vendita ai fini di uno sfruttamento sessuale" è il cosiddetto matrimonio temporaneo, che ancora viene praticato in alcune parti del mondo. In alcuni casi la pratica riguarda bambine che vengono date in sposa ad uomini, spesso anziani, in cambio di denaro. Questi matrimoni possono avere la durata di poche settimane o di diversi mesi, dopodiché la

bambina è abbandonata dal marito e privata dei diritti acquisiti con il matrimonio. Oltre al trauma psicologico che subiscono, le vittime sono stigmatizzate dalla società ed emarginate dalle loro stesse famiglie. In molti dei suoi rapporti, il Comitato sui diritti dell'infanzia ha condannato questa pratica.²⁶

Il termine sfruttamento sessuale comprende anche alcune pratiche che non sono né prostituzione né vendita. Tra queste, la schiavitù sessuale e le relazioni sessuali tra un adulto e un bambino che si trova sotto il suo controllo, senza che il bambino riceva alcun compenso. (Queste comprendono le relazioni sessuali tra un bambino detenuto e un funzionario di polizia o una guardia carceraria, tra un bambino servitore domestico e il suo datore di lavoro, o tra un bambino in un istituto per orfani o bambini con disabilità e un membro del personale dell'istituto.) Se non c'è vendita o compenso per le prestazioni sessuali, questi casi possono essere considerati come non rientranti nel campo di applicazione del Protocollo opzionale. In ogni caso, si tratta di pratiche che sono proibite dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e che costituiscono una violazione dei diritti del bambino.²⁷

L'articolo 3 del Protocollo prevede esplicitamente che gli Stati parte proibiscano l'offerta, la consegna o l'accettazione di bambini a scopo di "trasferimento di organi ... a scopo di lucro."²⁸ Questo è un obbligo di portata molto ristretta: non copre la vendita di organi senza che il bambino sia venduto, oppure il rapimento di un bambino al fine di venderne gli organi.²⁹ Il termine "organo" non comprende il sangue o i tessuti. Anche se le prove di tali pratiche rimangono comunque elusive, il Comitato invita le parti al Protocollo a porre rimedio alle eventuali carenze sull'argomento nella loro legislazione.³⁰

L'articolo 3 richiede inoltre in maniera specifica agli Stati parte di proibire la vendita di bambini a scopo di sottoporli a lavoro forzato.³¹ La definizione più ampiamente accettata di lavoro forzato è quella della Convenzione dell'ILO sul lavoro forzato o obbligatorio (n. 29), la quale recita: "ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una sanzione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente."³² La Convenzione dell'ILO relativa alla proibizione e all'azione immediata

per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile ("Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile", n. 182) fa rientrare nel termine anche "il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini per utilizzarli nei conflitti armati."³³

Il Comitato considera la vendita di bambini per i conflitti armati coperta da questa disposizione del Protocollo.³⁴ Si è anche occupato del problema della vendita di bambini per le corse dei cammelli, coperto dalla proibizione della vendita a fini di lavoro forzato.³⁵ In entrambe i casi, ha optato per una interpretazione ampia del criterio della coercizione, che tiene in considerazione la povertà, l'incuria e l'assenza di opportunità.

Infine, l'articolo 3 richiede agli Stati parte la penalizzazione dell'atto di "ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione."³⁶ Anche se questa disposizione si applica solamente agli atti degli intermediari, il Comitato ha raccomandato che gli Stati parte rendano punibili le attività di tutti coloro che prendono parte alla vendita di bambini a scopo di adozione. Quest'interpretazione trova giustificazione nel quinto paragrafo dell'articolo 3, che vincola gli Stati parte a prendere tutti gli adeguati provvedimenti giuridici ed amministrativi atti ad assicurare che tutte le persone coinvolte nell'adozione di un bambino "agiscano nel rispetto degli strumenti giuridici internazionali applicabili."³⁷

Prostituzione di bambini

L'articolo 2 del Protocollo opzionale definisce la prostituzione di bambini come "il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio." Al contempo, l'articolo 3 obbliga gli Stati parte a rendere punibile "il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione." L'espressione "o qualsiasi altro vantaggio" significa che il concetto di prostituzione include la prestazione di servizi sessuali in cambio di beni, servizi o favori, come anche denaro. Questo coprirebbe, per esempio, lo scambio di servizi sessuali contro beni di primaria necessità, come cibo e alloggio, oppure stupefacenti.

Diversamente dal “Protocollo di Palermo”, il Protocollo opzionale non contiene una definizione del termine “bambino”.³⁸ Tuttavia, la definizione contenuta nell’articolo 1 della Convenzione si applica anche al Protocollo. Alcuni paesi prevedono età diverse per definire la prostituzione nella loro legislazione, per esempio bambini al di sotto dei 18 anni. Nei paesi dove la prostituzione è legale, ciò può significare che lo sfruttamento di bambini al di sopra dell’età del consenso, spesso 16 o 17 anni, non è un reato. Laddove la prostituzione è illegale e un bambino non è stato identificato come vittima di tratta, ciò può significare che i bambini più grandi coinvolti nella prostituzione sono trattati come responsabili di reato. In tali casi, il Comitato ha costantemente chiesto agli Stati parte di stabilire un’età limite di 18 anni per la definizione di bambino in riferimento a tutti i reati coperti dal Protocollo opzionale.³⁹

Il problema dello sfruttamento di bambini nei viaggi e nel turismo è stato spesso trattato dal Comitato. Anche se questo fenomeno non è identificato come un reato a sé stante nell’articolo 3 del Protocollo, vi si fa riferimento nel Preambolo ed anche nell’articolo 10, che si occupa della collaborazione internazionale. Il “turismo sessuale” è direttamente collegato ai reati coperti dal Protocollo, visto che spesso comporta la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante bambini (spesso chi sfrutta i bambini prostituiti ne filma le prestazioni), e può anche comportare la vendita di bambini. Per queste ragioni, il Comitato raccomanda agli Stati parte di intensificare gli sforzi per prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo. Fanno parte di questi sforzi la promozione di un turismo responsabile attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte ai turisti, e una stretta collaborazione con le imprese del turismo, le ONG e le organizzazioni della società civile.⁴⁰

Pornografia rappresentante bambini

L’articolo 2 del Protocollo opzionale definisce la pornografia rappresentante bambini come “qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di bambini dediti ad attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di bambini a fini prevalentemente sessuali.” L’articolo 3 chiede agli Stati parte di rendere

punibile “il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere per i summenzionati fini, materiale pornografico che rappresenta bambini, quale definito all’articolo 2.”⁴¹ La pornografia può, tra le altre forme, essere costituita da prestazioni dal vivo, da fotografie, da filmati, da registrazioni video e dalla registrazione e trasmissione di immagini digitali. Il Comitato si dichiara particolarmente preoccupato per l’ampia distribuzione e facilità di accesso della pornografia rappresentante bambini attraverso l’Internet. Ha raccomandato con forza e costanza che gli Stati parte e la comunità internazionale affrontino con urgenza la questione. Sono state espresse raccomandazioni specifiche sull’adozione di leggi relative agli obblighi dei fornitori di accesso ad Internet in merito alla pornografia rappresentante bambini.⁴²

Interpretandolo strettamente, la lettera (c) del primo paragrafo dell’articolo 3 del Protocollo obbliga gli Stati parte a punire la detenzione di materiali pornografici rappresentanti bambini solo quando tale detenzione è riconducibile ai “summenzionati fini”: produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere.⁴³ Il Comitato sui diritti dei bambini ha comunque incoraggiato i paesi a proibire la semplice detenzione.⁴⁴

Responsabilità penale, civile e amministrativa

I paragrafi da 2 a 4 dell’articolo 3 del Protocollo coprono una serie di aspetti relativi alla responsabilità per la partecipazione ai reati definiti nel primo paragrafo dell’articolo. Il paragrafo 2 dispone che gli Stati parte rendano punibile il commissionare la vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante bambini. Gli Stati parte parti sono anche tenuti a rendere punibile il tentativo di commettere gli atti elencati al paragrafo 1 dell’articolo 3, nonché la complicità o il concorso di persone in essi. Questo facendo salve le disposizioni generali di legge di ogni Stato relative al tentativo di reato, alla complicità e al concorso in reato.

Il paragrafo 3 dell’articolo 3 prevede che gli Stati parte rendano punibili i reati identificati dal Protocollo, compresi il tentativo e la complicità, “con pene adeguate alla loro gravità.” Fino ad

oggi, il Comitato non si è occupato spesso di questa disposizione del Protocollo, anche se c'è stato un caso in cui lievi pene per reati sessuali contro bambini hanno precluso l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale.⁴⁵

Il paragrafo 4 dell'articolo 3 contiene una disposizione insolita riguardo alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati definiti al paragrafo 1 (ma non al paragrafo 2) dell'articolo 3. Questa disposizione è formulata in un'ottica di obbligo, ma con la limitazione apportata dall'espressione "se del caso". La responsabilità può essere penale, civile o amministrativa, a seconda dei principi giuridici riconosciuti dalla legislazione dello Stato parte, dato che in molti sistemi di diritto la responsabilità penale non può essere imposta a imprese o società. Il Comitato ha fatto riferimento a questa disposizione solamente in un numero limitato di casi.⁴⁶

L'articolo 7 del Protocollo opzionale è simile. Obbliga gli Stati parte a prendere, fatte salve le norme del loro diritto interno, misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro di beni utilizzati per commettere o agevolare i reati coperti dal Protocollo e dei proventi di tali reati, e a prendere provvedimenti per chiudere i locali utilizzati per i reati.⁴⁷ Questo obbligo si applica a tutti i reati indicati nell'articolo 3, compresi il tentativo di reato e la complicità.

Giurisdizione ed estradizione

L'articolo 4 del Protocollo è dedicato alla giurisdizione degli atti di vendita e la prostituzione di bambini e di pornografia rappresentante bambini.

Il paragrafo 2 prevede che gli Stati parte "possano" stabilire la propria competenza per questi reati in base ai principi della personalità attiva (il che significa che il presunto autore del reato è cittadino dello Stato in questione o ha la sua residenza abituale nel suo territorio). Un altro componente è la nazionalità passiva, e ciò significa che la vittima è un cittadino dello Stato.

Il paragrafo 3 dell'articolo 4 impone ad ogni Stato parte di dare ai propri tribunali competenza sulla vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante bambini "quando il presunto autore del reato è presente sul suo

territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino." La clausola che fa riferimento alla nazionalità dell'autore del reato è ambigua. Tuttavia, una disposizione simile della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, anch'essa adottata nel 2000, indica con chiarezza che la nazionalità determinante è quella dello Stato dove si trova il presunto autore del reato.⁴⁸ Questa interpretazione tende ad essere confermata nel diritto comparato; leggi che impediscono l'estradizione di cittadini non sono insolite, mentre non esistono leggi che impediscano l'estradizione di cittadini esteri verso il loro paese.

Questo paragrafo deve quindi significare che gli Stati parte al Protocollo sono tenuti ad adottare leggi in base alle quali, se non effettuano l'estradizione di un loro cittadino verso un paese che ne fa richiesta a causa del suo coinvolgimento in atti di vendita e di prostituzione di bambini o di pornografia rappresentante bambini perché il reato è avvenuto sul territorio dello Stato richiedente, per esempio, i suoi tribunali devono avere giurisdizione per giudicare il reato. In effetti, questo limita la discrezionalità che il precedente paragrafo concedeva agli Stati in merito alla giurisdizione sui reati commessi dai propri cittadini all'estero. Da notare che l'articolo 5, relativo all'estradizione, prevede che uno Stato parte che rifiuta una richiesta di estradizione in base a questo motivo deve non solo riconoscere la giurisdizione dei suoi tribunali sul reato, ma anche "adire le proprie autorità competenti in vista di un procedimento giudiziario."

Il Comitato sui diritti dei bambini spesso si informa se gli Stati parte perseguano i propri cittadini per i reati coperti dal Protocollo che sono stati commessi all'estero. Ciò riveste un'importanza particolare laddove si verifica lo sfruttamento di bambini nel settore dei viaggi e turismo. Il Comitato ha espresso preoccupazione per l'applicazione del principio della doppia incriminazione per i reati coperti dal Protocollo. Si ha doppia incriminazione quando un reato commesso all'estero può essere punito solamente se è considerato reato sia nel paese che ha giurisdizione sul presunto autore, sia del paese in cui il reato è stato commesso. Il Comitato ha accolto con favore l'abolizione del requisito della doppia incriminazione per questo tipo di reati.⁴⁹

L'articolo 5 del Protocollo regola dettagliatamente l'estradizione. Il paragrafo 1 prevede che i reati "siano considerati di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parte e siano altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro." Il paragrafo 2 dispone che uno Stato parte soddisfi la richiesta di estradizione ricevuta da parte di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione. Di conseguenza, il Protocollo stesso può essere considerato sufficiente base giuridica dell'estradizione per i reati che vi sono definiti.

Il paragrafo 3 dell'articolo 5 si riferisce agli Stati parte al Protocollo che non condizionano l'estradizione all'esistenza di un trattato. Questo paragrafo prevede che essi riconoscano i reati definiti nel Protocollo come passibili di estradizione tra di loro. Il Comitato ha espresso riserve sulla pratica degli Stati che condizionano l'estradizione all'esistenza di accordi bilaterali o di reciprocità.⁵⁰

Il paragrafo 4 dell'articolo 5 è un po' complicato. Prevede che, ai fini dell'estradizione tra Stati parte, i reati in questione siano trattati come se fossero stati commessi sul territorio di tutte le parti tenute a stabilire la loro giurisdizione ai sensi dell'articolo 4.

Due disposizioni dell'articolo 4 rivestono carattere obbligatorio: i paragrafi 1 e 3. Il paragrafo 1 dispone che gli Stati parte stabiliscono la propria competenza per questi reati quando sono commessi sul suo territorio oppure a bordo di un natante o velivolo registrato in quello Stato.

Quindi, per esempio, se uno Stato A ha l'obbligo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, di stabilire la sua competenza per i propri cittadini che commettono reati all'estero perché la sua Costituzione proibisce l'estradizione di cittadini, tutte le parti al Protocollo opzionale devono trattare, ai fini dell'estradizione, i reati commessi dai cittadini di quello Stato come se fossero stati commessi nello Stato A. Per esempio, se un cittadino dello Stato A si trova nello Stato B ed ha commesso un reato relativo alla prostituzione di bambini nello Stato C, e lo Stato A chiede allo Stato B di estradarlo, lo Stato B deve rispondere alla richiesta come se il reato fosse stato commesso sul territorio dello Stato A.

Da notare che le disposizioni dell'articolo 5 in merito all'estradizione si riferiscono ai reati definiti nel paragrafo 1 dell'articolo 3. Non comprendono il tentativo di reato o la complicità in reato, che sono coperti dal paragrafo 2 dell'articolo 3.

Reciproca assistenza giuridica

L'articolo 6 del Protocollo impegna gli Stati parte a concedersi reciprocamente "la massima assistenza in qualsiasi inchiesta, procedimento penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3." Obblighi di questo tipo sono frequenti nei trattati relativi a reati internazionalmente riconosciuti. L'assistenza di cui all'articolo 6 comprende, in particolare, la raccolta di elementi di prova.

L'articolo 7 del Protocollo dispone specificamente che gli Stati parte "Diano seguito alle richieste di confisca e di sequestro dei beni [cioè i mezzi materiali impiegati per commettere o agevolare i reati] o proventi, emanate da un altro Stato Parte."⁵¹ L'obbligo di prestare assistenza contenuto nell'articolo 6 si applica solamente ai reati elencati nel paragrafo 1 dell'articolo 3. Invece, l'obbligo contenuto nell'articolo 7 si applica a qualsiasi reato coperto dal Protocollo opzionale.

Tali disposizioni sono rafforzate dal paragrafo 1 dell'articolo 10, che riconosce un generale obbligo degli Stati parte di "prendere tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, indagare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita e alla prostituzione di bambini, alla pornografia rappresentante bambini ed al turismo pedofilo." Il Comitato non si è pronunciato in merito agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 7, ma incoraggia gli Stati parte a stipulare accordi bilaterali e multilaterali per l'individuazione, l'indagine, la persecuzione e la punizione dei responsabili di atti che comportano la vendita, la prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale con i bambini.⁵²

Prevenzione

L'articolo 9 del Protocollo dispone che gli Stati parte "adottino o rafforzino, applichino e divulgino leggi, misure amministrative, politiche

e programmi sociali volti a prevenire i reati di cui nel presente Protocollo, [con] particolare attenzione ... alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.”⁵³

Questo articolo contiene due paragrafi che descrivono tipi specifici di misure preventive. Il paragrafo 5 richiede agli Stati parte di prendere “misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione di materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel Protocollo.” Il paragrafo 2 dell’articolo 9 sancisce un obbligo più generale di “sensibilizzare il pubblico, ivi compresi i bambini, con l’informazione mediante ogni mezzo appropriato, l’istruzione e la formazione, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal Protocollo e i loro effetti nefasti”. Anche il principio di partecipazione è riconosciuto. Gli Stati parte sono tenuti ad “incoraggiare la partecipazione della collettività, ed in particolare dei bambini e dei bambini vittime, a tali programmi d’informazione, educazione e formazione, anche a livello internazionale.”

È da notare che il Comitato sui diritti dell’infanzia pone notevole enfasi sulla prevenzione. Attribuisce anche molta importanza all’adozione di un approccio sistemico che affronti le cause di fondo, come la povertà e il sottosviluppo, le quali contribuiscono alla vulnerabilità dei bambini alla vendita, prostituzione, pornografia e turismo sessuale.⁵⁴ Gli Stati parte sono incoraggiati a dedicare una particolare attenzione alla protezione dei bambini. Il Comitato ritiene che i bambini che vivono in strada, nelle aree remote o coloro che vivono in povertà sono i più vulnerabili a questi reati.⁵⁵ In alcuni casi, il Comitato ha sottolineato l’esigenza di concentrarsi sui bambini colpiti dalla guerra, dalla siccità e dalla carestia, compresi i bambini sfollati.⁵⁶

Il Comitato ribadisce anche l’importanza dell’obbligo di sensibilizzare il pubblico, soprattutto tra i bambini e i loro genitori, in merito agli effetti nefasti dei reati trattati dal Protocollo. Allo stesso modo, mette in risalto il valore di una partecipazione attiva dei bambini, delle vittime e delle loro famiglie. Il Comitato insiste in modo particolare sull’importanza di adempiere quest’obbligo nei paesi in cui, per ragioni religiose, sociali, culturali o altre, è difficile promuovere un pubblico dibattito su questi argomenti.⁵⁷ Il Comitato ha espresso la

sua soddisfazione per la diffusione di materiali che richiamano l’attenzione sulla natura illegale della prostituzione dei bambini, considerandola in particolare come un contributo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini nell’industria dei viaggi e del turismo.⁵⁸

Il Comitato ha individuato alcune misure preventive non specificamente indicate dal Protocollo, quali efficaci sistemi di registrazione delle nascite, per garantire che i bambini non cadano in un limbo giuridico che li rende più vulnerabili alle pratiche proscritte dal Protocollo.⁵⁹

I diritti dei bambini vittime

L’articolo 8 del Protocollo prevede che gli Stati parte “adottino ad ogni stadio del procedimento penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal Protocollo.” Questo dettagliato articolo contiene dieci disposizioni sul trattamento a cui hanno diritto le vittime, e una disposizione sui diritti di coloro che si occupano di loro. Un paragrafo finale tutela il diritto dell’accusato ad un processo equo e imparziale.

L’articolo 9 contiene due disposizioni sui diritti delle vittime. Il paragrafo 3, come l’articolo 39 della Convenzione, riconosce il diritto delle vittime all’assistenza in vista del loro completo reinserimento sociale e della loro completa riabilitazione fisica e psicologica. Inoltre, il paragrafo 4 riconosce il diritto delle vittime ad “avere accesso a procedure che permettono loro, senza discriminazioni, di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.”

L’articolo 8 contiene specifici diritti per i bambini e doveri per gli Stati. Riconosce ai bambini il diritto a:

- procedure che riconoscano la vulnerabilità e le speciali esigenze dei bambini, sia in quanto testimoni che in generale (articolo 8, paragrafo 1, comma a);
- essere informati riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata del procedimento, nonché ai tempi ed allo svolgimento dello stesso, e riguardo alla decisione pronunciata per il loro caso (articolo 8, paragrafo 1, comma b);

- che le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate e tenute in considerazione nel corso del procedimento, quando gli interessi personali delle vittime sono coinvolti, in conformità con le regole di procedura del diritto interno (articolo 8, paragrafo 1, comma c);
- adeguati servizi di assistenza in ogni fase del procedimento giudiziario (articolo 8, paragrafo 1, comma d);
- protezione della loro vita privata e delle informazioni sulla loro identità (articolo 8, paragrafo 1, comma e);
- sicurezza e protezione contro le intimidazioni e le ritorsioni (articolo 8, paragrafo 1, comma f);
- procedure prive di indebiti ritardi (articolo 8, paragrafo 1, comma g).

L'articolo 8 assegna agli Stati il dovere di:

- indagare, anche quando l'età della vittima deve essere accertata (articolo 8, paragrafo 2);
- prendere in prevalente considerazione il miglior interesse della vittima (articolo 8, paragrafo 3);
- impartire un'adeguata formazione a tutte le persone che si occupano delle vittime (articolo 8, paragrafo 4).

Il paragrafo 5 dell'articolo 8 riconosce il diritto alla protezione di coloro che lavorano con le vittime o prendono parte agli sforzi volti a prevenire la vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante bambini.

Nel 2005 il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione dal titolo *Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crimes* [Linee guida sulla giustizia nelle materie che coinvolgono bambini che hanno subito reati e che ne sono stati testimoni].⁶⁰ Le Linee guida regolano in maggiore dettaglio alcuni dei temi di cui si occupa l'articolo 8 del Protocollo opzionale, ed il Comitato sui diritti dell'infanzia incoraggia gli Stati parte a tenere conto di queste norme internazionali.⁶¹ Il Comitato invita inoltre esplicitamente gli Stati ad utilizzare le stanze per gli interrogatori appositamente

concepite per i bambini, e ad evitare un contatto diretto tra i bambini vittime e testimoni con i presunti responsabili dei reati, facendo ricorso per esempio a registrazioni audio o video delle loro dichiarazioni.⁶²

Una delle principali preoccupazioni del Comitato in merito al trattamento dei bambini è che essi non siano trattati come criminali in seguito allo sfruttamento che hanno subito nel contesto della prostituzione o degli altri reati proscritti dal Protocollo.⁶³ Il Comitato insiste anche sull'esigenza di evitare una "doppia vittimizzazione". In un caso, per esempio, ha sollecitato uno Stato parte "ad applicare procedure adatte ai bambini per proteggerli dalle crudeltà del procedimento giudiziario, facendo uso tra l'altro delle speciali stanze per gli interrogatori appositamente progettate per i bambini, metodi di interrogatorio adeguati ai bambini, e riducendo al minimo il numero di interrogatori, dichiarazioni e audizioni."⁶⁴

Il Comitato sottolinea anche l'esigenza di rispettare l'obbligo di assistere i bambini nel loro reinserimento sociale e nella riabilitazione fisica e psicologica. In particolare, raccomanda di assicurarsi che i servizi competenti siano accessibili in tutto il paese per tutti i bambini che ne hanno bisogno, e che le persone che forniscono questi servizi siano dotate della necessaria formazione.⁶⁵ Anche la possibilità che i bambini vittime di reati di vendita, prostituzione e pornografia hanno di portare la loro situazione all'attenzione delle istituzioni o di avere accesso ai servizi di assistenza è fonte di preoccupazione per il Comitato. Da questo punto di vista, le linee di assistenza telefonica sono una delle importanti misure raccomandate.⁶⁶ Più in generale, il Comitato riconosce l'utilità di istituzioni indipendenti per i diritti umani dedicate ai bambini e di istituzioni affini, che possono contribuire a garantire il rispetto dei diritti dei bambini vittime della vendita, della prostituzione e della pornografia.⁶⁷

Assistenza e cooperazione internazionale

L'articolo 10 del Protocollo è dedicato all'assistenza e cooperazione internazionali. Il paragrafo 1 prevede un diffuso impegno degli Stati parte nel promuovere "la cooperazione e il coordinamento internazionali tra le loro

autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.” Inoltre, prevede l’obbligo di collaborare nell’applicazione della legge, di cui ai paragrafi precedenti.

Il paragrafo 2 dell’articolo 10 invita gli Stati parte a “promuovere la cooperazione internazionale per facilitare la riabilitazione fisica e psicologica dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale ed il loro rimpatrio.” Il Paragrafo 3 sottolinea l’esigenza di affrontare a livello internazionale le cause di fondo di questi reati, quali la povertà ed

il sottosviluppo. Infine, il paragrafo 4 invita i paesi “che sono in grado di farlo” a fornire un aiuto finanziario, tecnico o di altra natura attraverso gli esistenti programmi multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

Il Comitato considera la cooperazione internazionale parte integrante dell’applicazione del Protocollo opzionale, e in particolare incoraggia i paesi a prestare assistenza tecnica e aiuto nel combattere le cause di fondo di questi reati.⁶⁸

3

APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO OPZIONALE

Questo capitolo illustra alcune buone pratiche di applicazione del Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (OPSC), in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'applicazione della legge e l'assistenza alle vittime. Un'utile fonte di informazioni sull'attuazione sono i rapporti degli Stati parte al Comitato sui diritti dell'infanzia, rapporti che sono stati consultati per la stesura del presente capitolo. Tuttavia, una limitazione è rappresentata dalla tendenza a concentrare i rapporti sugli interventi degli Stati parte; raramente i rapporti contengono informazioni sugli effetti prodotti da quegli interventi.⁶⁹ Nella preparazione del presente Manuale sono state consultate anche altre fonti, tra cui i documenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e della Conferenza dell'Aia sul diritto privato internazionale, nonché i rapporti del Relatore speciale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini.⁷⁰

La Convenzione n. 182 dell'ILO sulle "Forme peggiori di lavoro minorile" obbliga gli Stati parte ad adottare misure per eliminare la vendita e la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini.⁷¹ Dal 1995, il Programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile (IPEC) dell'Organizzazione

ha finanziato progetti miranti ad eliminare queste violazioni dei diritti dell'infanzia ed ha pubblicato uno studio di valutazione su diverse di queste.⁷² L'ILO ha anche pubblicato il documento *Guidelines on the design of direct action strategies to combat commercial sexual exploitation of children* [Linee guida sulla concezione di strategie di azione diretta per combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini], che contiene esempi ripresi da progetti IPEC.⁷³

Colpisce la scarsità di buone pratiche ben documentate. Le pratiche sono spesso citate come esempi positivi in base a semplici evidenze aneddotiche. Urgono ulteriori sforzi per individuare buone pratiche in base alle evidenze dei loro effetti.

Tenendo presente questa premessa, la sezione che segue illustra le pratiche che gli autori del presente Manuale hanno identificato come positive nelle fonti citate sopra. Sono inclusi anche apprendimenti e raccomandazioni selezionati da fonti delle Nazioni Unite e dell'ILO.

Prevenzione dello sfruttamento

Dalla valutazione di progetti dell'ILO-IPEC si possono trarre alcuni insegnamenti. Per quanto riguarda la prevenzione della prostituzione di

bambini, ne risulta che mentre esiste una relazione tra la povertà e la prostituzione, ci sono altri fattori causali che hanno un'importanza almeno pari, se non maggiore. Tra questi: lo smembramento della famiglia, l'abuso di sostanze da parte dei genitori, l'abuso sessuale domestico e la pressione dei coetanei. La valutazione conclude: "È importante ... superare l'uniforme e diffusa convinzione che i bambini più poveri debbano essere per definizione i destinatari della programmazione 'perché sono soggetti ad un rischio maggiore'"

La valutazione mette inoltre in discussione l'efficacia dell'istruzione come fattore di prevenzione. Cita dati dalla Thailandia che indicano che il 76 per cento dei bambini che si prostituiscono frequentano, o hanno portato a termine, la scuola primaria, ed alcuni di loro frequentano la scuola secondaria. Secondo questa fonte, i programmi di prevenzione rivolti ai bambini, soprattutto alle adolescenti, dovrebbero prendere in considerazione fattori quali l'importanza della pressione da parte dei coetanei e l'immagine attraente associata con alcune forme di prostituzione, come anche il fatto che alcuni bambini si danno volontariamente alla prostituzione.

Esistono molti programmi concepiti per sensibilizzare i bambini rispetto ai rischi dello sfruttamento sessuale. Ma le valutazioni dei risultati di queste iniziative sono rare e devono essere incoraggiate.

Alcune esperienze riuscite sono descritte nelle sezioni che seguono.

■ **Combattere la vulnerabilità**

Donne thailandesi di domani, Thailandia: quest'organizzazione non governativa ha creato un corpo di volontari composto da insegnanti in attività o in pensione. I volontari informano le ragazze e le donne nei villaggi sui rischi del commercio sessuale e sulle realtà della vita di coloro che vi si dedicano. I volontari sono reclutati nelle comunità e dispongono di conoscenze, capacità di mobilitazione e materiali di informazione di base. La supervisione è minima ma costante. La valutazione del progetto 2000-2001 dell'ILO è giunta alla conclusione che il progetto può essere replicato ed adattato a contesti culturali diversi. I volontari sono stati ritenuti ben preparati e motivati. Un probabile fattore di successo del progetto è il fatto che i partecipanti, essendo selezionati in parte per la

posizione che rivestono nella loro comunità, hanno maggiori probabilità di essere ascoltati.⁷⁴

Il progetto fornisce anche assistenza diretta alle ragazze a rischio. Le giovani indicate dagli insegnanti volontari ricevono dei soldi insieme a consigli finanziari. Per esempio, le beneficiarie sono messe in contatto con donne più grandi che hanno fatto un uso saggio dei propri soldi. La valutazione ha rilevato che questo sistema ha reso possibile alle ragazze finanziarsi gli studi e resistere alla pressione da parte delle famiglie affinché si guadagnassero da vivere.⁷⁵ I pagamenti sono finanziati da donatori, anche appartenenti alla comunità, il che contribuisce alla sensibilizzazione della comunità sul problema della prostituzione dei bambini.⁷⁶ La valutazione ha registrato l'impossibilità di misurare in maniera affidabile l'impatto del progetto sulla prostituzione dei bambini, ma il crescente sostegno da parte della comunità e l'aumento del numero di volontari sono una buona indicazione della riuscita.

Fondazione del forum Visayan, Filippine:

L'organizzazione fornisce accoglienza temporanea, informazioni e contatti ai bambini a rischio. Questi sono identificati soprattutto tramite relazioni attentamente coltivate tra gli operatori e i gestori dei traghetti che collegano le isole. Nella valutazione dell'ILO questo metodo, che individua i bambini a rischio e offre loro servizi laddove essi sono vulnerabili, è risultato molto efficace come meccanismo di protezione.⁷⁷ Pur mirando a combattere la tratta e il lavoro domestico dei bambini il programma, secondo la valutazione, può essere utile anche per prevenire la prostituzione dei bambini.

Spazi di sviluppo integrale, Messico: la ONG *Espacios de Desarrollo Integral* studia le esigenze e le dinamiche di un'area e poi crea club o centri che offrono ai bambini e agli adolescenti accesso ad attività di tempo libero, istruzione informale e informazioni sui diritti dei bambini e sulla salute sessuale.⁷⁸ I club promuovono anche la consapevolezza della comunità sulla prostituzione infantile e la partecipazione dei bambini alla vita della comunità, stimolando la sensibilizzazione sul problema. Il programma ha ricevuto l'elogio del Relatore speciale nel rapporto sulla sua visita in Messico dal 4 al 15 maggio 2007.

Centro nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati, Stati Uniti:⁷⁹ Questa organizzazione non governativa creata nel 1984 aiuta i genitori

a cercare i bambini scomparsi, scappati da casa, rapiti e dispersi in disastri naturali o incidenti. Il centro gestisce una linea di assistenza telefonica aperta 24 ore alla quale i genitori possono denunciare la scomparsa di un bambino. Quando si denuncia il rapimento di un bambino, il centro diffonde un allarme. Il centro funge da punto nevralgico per i bambini scomparsi ed ha ricevuto uno status ufficiale. Pubblica inoltre ricerche, sostiene riforme legislative, conduce campagne di sensibilizzazione sui pericoli dello sfruttamento sessuale e degli abusi sui bambini, e ha formato oltre 200.000 persone, soprattutto funzionari di ordine pubblico. Gli sforzi per ritrovare i bambini scomparsi possono essere considerati un'attività di prevenzione, considerata la vulnerabilità allo sfruttamento sessuale dei bambini che scappano di casa.⁸⁰ Quattordici altri paesi hanno creato centri simili che fanno parte di una rete globale.⁸¹ Il Relatore speciale ha indicato il lavoro del centro come un esempio di buona pratica.

Programma rete di sicurezza dei villaggi, Cambogia: sostenuto da *Terre des Hommes* e da *Alliance for Conflict Transformation*, questo programma riunisce gli enti locali e il pubblico, compresi i bambini, nella partecipazione ad attività di sensibilizzazione e di educazione sui rischi per i bambini e su quello che ogni membro della comunità può fare per aiutare a ridurre quei rischi. Incoraggia inoltre la creazione di reti locali di protezione. I bambini vi partecipano in qualità di educatori dei coetanei nella comunità, grazie a tecniche come il gioco di ruolo e il teatro. Attività di sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia rivolte al personale della polizia e agli altri funzionari locali promuovono un'efficace applicazione della legge e sono essenziali per il successo del programma e per la sicurezza dei bambini che vi partecipano.

Centri per i bambini a rischio, Ucraina: il Relatore speciale ha elogiato due centri per l'infanzia nel corso della sua missione a Kiev e nelle aree circostanti dell'Ucraina dal 22 al 27 ottobre 2006. Questi centri sono una struttura residenziale gestita dall'amministrazione della città ed un centro di assistenza diurna gestito da gruppi religiosi. Anche se la prevenzione dello sfruttamento sessuale non è uno degli obiettivi dichiarati dei centri, essi sono concepiti per fare fronte alle situazioni che costituiscono per i bambini un rischio di abuso o sfruttamento

sessuale. La struttura residenziale accoglie ragazzi e ragazze scappati da casa o abbandonati dai genitori. I servizi offerti sono semplici: un tetto, assistenza sanitaria, cibo, attività culturali e sportive, e iscrizione alla scuola pubblica. Il Relatore speciale ha lodato la "dimensione umana" delle strutture e la professionalità e dedizione del personale.⁸² Ai bambini a rischio che vivono con la famiglia e frequentano la scuola locale, la struttura non residenziale offre pasti e programmi di istruzione e di socializzazione, nonché aiuto con i compiti scolastici, accesso a dei computer, una biblioteca e attività sportive.⁸³

Progetto regionale di partecipazione dei giovani, Asia meridionale:⁸⁴ Il *Youth Partnership Project* si occupa dei bambini vittime dello sfruttamento sessuale nell'Asia meridionale. Il progetto mira a ridurre la vulnerabilità dei bambini vittime della tratta e offre loro l'opportunità di partecipare a programmi di sostegno tra pari e a campagne di sensibilizzazione delle comunità. Il progetto prevede la collaborazione tra ECPAT International e varie ONG nazionali come *Aparajeyo* in Bangladesh, *SANLAAP* in India e *Maiti Nepal* in Nepal. I bambini e il personale dei tre paesi effettuano regolari visite tra di loro per agevolare lo scambio di esperienze.

Dei giovani che hanno ricevuto una formazione sulla comunicazione con i media e sulle attività di mobilitazione conducono campagne di sensibilizzazione rivolte alle comunità di origine dei bambini in uno sforzo volto a ridurre il numero di vittime della tratta verso altre città e paesi confinanti. Il progetto si avvale anche della collaborazione di assistenti professionisti e di organizzazioni locali che insegnano ai giovani come fornire alle vittime assistenza psicosociale di qualità. I giovani sperano così di migliorare le vite delle vittime e di convincere gli adulti a tutti i livelli a porre fine alla tratta e allo sfruttamento sessuale.

Programma di sensibilizzazione sullo sfruttamento, Regno Unito: dal 2005 al 2007 il programma *London Prevention Education* è stato messo in atto nelle scuole, nelle unità di riferimento degli alunni e nelle strutture residenziali per bambini da 13 a 16 anni di età.⁸⁵ Le attività si sono articolate in sessioni di 45 minuti accentrate sulla consapevolezza del rischio (persone e relazioni a rischio, e le

tecniche utilizzate per adescare i bambini per sfruttarli); sulle conseguenze sociali, psicologiche e sanitarie dello sfruttamento; e sui servizi disponibili per le vittime e per coloro che sono soggetti al rischio. Lo scopo del programma era ridurre il rischio di coinvolgimento in qualsiasi forma di sfruttamento sessuale, comprese le relazioni con partner più anziani o che praticano abusi, oppure lo scambio di servizi sessuali in cambio di favori, alloggio o stupefacenti, nonché la prostituzione di tipo classico. La metodologia impiegata prevedeva gruppi di discussione su casi studio di sfruttamento di bambini di entrambe i generi.

L'organizzazione Barnardo's (Regno Unito) ha effettuato una valutazione del programma nel periodo 2005-2007. Non potendo misurarne gli effetti in termini di sfruttamento sessuale evitato, la valutazione si è concentrata sulla misura nella quale i beneficiari avevano recepito i messaggi principali e sul cambiamento di comportamento da loro stessi riferito. Ne è risultato che la maggior parte dei beneficiari "ha trovato utile il programma, grazie alla dimostrazione delle conseguenze di atti come l'assunzione di stupefacenti e il mettersi in situazioni a rischio." Avevano inoltre acquisito una "maggiore consapevolezza delle relazioni e degli adulti a rischio in seguito alla frequenza alle sessioni... [e] una buona consapevolezza dei servizi disponibili per i giovani a rischio."⁸⁶ Tuttavia, la capacità di ricordare i messaggi principali qualche mese dopo le attività è risultata limitata, il che ha spinto i valutatori a raccomandare una ripetizione dei messaggi nel tempo, in modo da consolidare le conoscenze acquisite.⁸⁷

I partecipanti hanno affermato di aver apprezzato l'atteggiamento dei presentatori, e ciò ha influenzato a sua volta l'efficacia del loro apprendimento. Uno studente ha detto ai valutatori: "Mi ascoltavano. Dopo aver detto qualcosa, mi davano la possibilità di parlare... non ci sono risposte sbagliate. È stato molto positivo poter decidere insieme."⁸⁸ I partecipanti hanno suggerito rendere più lunghe e interattive le presentazioni.⁸⁹

■ Sicurezza in Internet

L'Internet è divenuta un mezzo molto utilizzato da coloro che vogliono trovare e contattare

bambini che possano essere vulnerabili allo sfruttamento sessuale. Uno studio pubblicato nel 2003 sull'uso di Internet da parte degli studenti da 9 a 16 anni in cinque paesi europei ha rilevato che dal 24 al 36 per cento di coloro che navigano su Internet aveva ricevuto commenti sessuali non desiderati. Dal 19 al 39 per cento era stato invitato ad incontri di persona, e dal 12 al 26 per cento aveva accettato l'invito.⁹⁰ Nella provincia cinese di Taiwan, il 5 per cento degli studenti della scuola secondaria prende parte ad "accompagnamenti retribuiti". Questi contatti sono agevolati dai siti di incontri su Internet e spesso comportano prestazioni sessuali da parte degli studenti.⁹¹

I programmi concepiti per rendere i bambini consapevoli dei rischi dei contatti su Internet e delle precauzioni da adottare sono oramai molto diffusi. Lo studio europeo citato sopra tende a confermare l'efficacia di questo tipo di programmi. In Irlanda, due terzi degli studenti avevano preso parte ad attività di sensibilizzazione nella scuola, e gli studenti in generale hanno mostrato di avere una maggiore consapevolezza delle basilari regole di sicurezza per l'Internet rispetto agli studenti dei paesi nordici.⁹² Inoltre i loro comportamenti rispettavano meglio quelle regole. Per esempio, solo il 12 per cento degli studenti irlandesi aveva incontrato di persona individui inizialmente contattati online, rispetto ad una percentuale dal 17 al 26 per cento degli studenti dei paesi nordici.⁹³

Il Relatore speciale ha anche elogiato un progetto irlandese che mette a disposizione online moduli di autoapprendimento per facilitare la riabilitazione di coloro che accedono e scaricano pedopornografia da Internet.⁹⁴

Congresso dei giovani sulla sicurezza online: nel luglio 2008 si è tenuto a Londra il primo *International Youth Advisory Congress*. Il congresso si è concentrato sulla sicurezza online. Diciannove paesi vi erano rappresentati da 148 bambini di età da 14 a 17 anni. L'evento è stato organizzato dal *UK Child Exploitation and Online Protection Centre* e sostenuto dalla Task force virtuale, un'alleanza internazionale di organismi dell'ordine pubblico allo scopo di combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini. Alcuni dei commenti dei giovani partecipanti sono stati i seguenti:

“Mi è sempre stato detto di non parlare con gli sconosciuti che incontro per strada, ma nessuno mi ha mai detto di non parlare con sconosciuti su Internet.”

“Da sole le restrizioni non funzionano. La combinazione migliore è la libertà di usare l’Internet, insieme all’informazione sui rischi e ad altre misure di protezione.”

“I giovani ascoltano gli altri giovani, perciò è necessario coinvolgerli nello sviluppo di messaggi sulla sicurezza in Internet.”

Nei lavori preparatori del Congresso, 764 giovani di tutto il mondo di età dagli 11 ai 17 anni hanno preso parte ad una indagine online.⁹⁵ Alcuni dei risultati sono stati i seguenti:

- quasi il 40 per cento degli intervistati ha detto di parlare raramente di quello che fa online con i propri genitori o i tutori, perché questi non sembrano interessati.
- il 73 per cento ha affermato di avere accesso all’Internet a volontà, senza alcuna restrizione su quello che consulta.
- il 44 per cento afferma di aver trovato immagini o contenuti ritenuti inadeguati alla propria età.

Nel corso del congresso, i giovani hanno incontrato i rappresentanti dei governi, dell’industria, delle forze dell’ordine, della scuola e dei media. In una discussione creativa sulla sicurezza online, i giovani hanno fornito suggerimenti concreti su come migliorare la sicurezza sull’Internet.

- Le emittenti e i pubblicitari dovrebbero trasmettere filmati sulla sicurezza online in televisione, sulle fiancate degli autobus, sui cartelloni stradali e in schermate pop-up online.
- Tutti i browser e tutti i siti di contatti sociali dovrebbero essere obbligatoriamente dotati di un pulsante uniforme con il quale “segnalare un abuso”. Questo dovrebbe consentire all’utente di denunciare un problema con due soli click, senza uscire dalla pagina web che sta consultando.
- Dovrebbe essere creato un panel consultivo internazionale sulla sicurezza online, composto da giovani e da operatori del settore, per

rappresentare e riferire alle autorità dei rispettivi paesi in merito a temi di attualità.

- I governi dovrebbero utilizzare il loro potere collettivo per esercitare pressioni sui media e sugli operatori del settore in favore della sicurezza online.
- Gli insegnanti, i politici, i genitori e altri adulti dovrebbero essere formati per comprendere meglio i problemi della sicurezza online e per consentir loro di trasmettere le loro conoscenze ad altri adulti e ai giovani.
- Nella Convenzione sui diritti dell’infanzia il termine “pornografia rappresentante bambini” dovrebbe essere sostituito con “immagini di abuso sui bambini”
- L’articolo 6 della Convenzione (relativo alla sopravvivenza e allo sviluppo) dovrebbe essere esteso riferendolo anche alla realtà online oltre che a quella offline.
- Un forum consultivo online dovrebbe essere reso accessibile ad utenti registrati, così da dare ai giovani un luogo in cui dare voce alle proprie opinioni ed esperienze.

Una sintesi completa delle raccomandazioni può essere consultata sul sito web dello *International Youth Advisory Congress*.

Il congresso ha rappresentato l’inizio di un processo che ha condotto allo sviluppo di una Carta dei bambini e dei giovani online. Questa sarà utilizzata come base per una presentazione alle Nazioni Unite nel contesto della *Omnibus Resolution on the Rights of the Child* [Risoluzione omnibus sui diritti dell’infanzia], 2009.

■ **Ridurre la domanda nel commercio del sesso**

La maggior parte dei programmi di prevenzione si concentra sui bambini a rischio di sfruttamento sessuale nel contesto della prostituzione nonché sulle loro famiglie. Secondo la valutazione dell’IPEC, la prevenzione dovrebbe concentrarsi anche sulla riduzione della domanda tramite attività di sensibilizzazione presso clienti e potenziali clienti, in particolare uomini. Secondo il Relatore speciale, quest’impostazione si basa sull’idea che “probabilmente gli uomini che acquistano prestazioni sessuali dai bambini prostituiti sono in maggioranza ‘trasgressori creati dall’occasione’, che non hanno una

precisa preferenza per i bambini ma che sfruttano una situazione o opportunità di sfruttare sessualmente un bambino.”⁹⁶

Uno specialista del settore ha affermato che “molti dei diversi milioni di uomini che ogni anno vanno con prostitute di età inferiore ai 18 anni sono prima di tutto abituali clienti della prostituzione che diventano sfruttatori sessuali di bambini, piuttosto che il contrario.”⁹⁷ Ci sono anche ricerche che indicano che molti clienti delle prostitute “non sono soddisfatti dell’esperienza e non desiderano ripeterla.”⁹⁸

Il Relatore speciale ha sostenuto programmi concepiti per ridurre la domanda di prostituzione e invita gli Stati a studiare programmi rivolti ai clienti, anche a quelli potenziali.⁹⁹ Uno studio citato dal Relatore contiene informazioni su alcuni programmi di questo tipo realizzati in Canada e negli Stati Uniti.¹⁰⁰

I programmi che mirano a ridurre la domanda sono alquanto diversi fra loro. Alcuni hanno un orientamento religioso e si occupano di una gamma più ampia di comportamenti, tra i quali rientrano anche l’uso della pornografia e l’infedeltà.¹⁰¹ Alcuni programmi stigmatizzano i clienti mettendoli a confronto con ex-prostitute, mentre altri fanno leva sull’interesse dello stesso cliente informandolo sui rischi per la salute associati ai rapporti sessuali a pagamento.¹⁰² Molti sono programmi di dissuasione che fanno leva sul desiderio dei partecipanti di evitare una condanna, mentre altri si rivolgono a trasgressori condannati e altri ancora hanno carattere del tutto volontario. Molti di questi programmi hanno una durata da 6 a 8 ore, mentre altri possono durare fino a otto settimane.¹⁰³

Le valutazioni su questi programmi prendono in esame sia i cambiamenti di comportamento e di atteggiamento riferiti dai soggetti stessi, che il tasso di recidiva. In uno studio che ha interpellato circa 750 persone, il 97 per cento ha detto di non avere l’intenzione di ricorrere di nuovo alla prostituzione. Per i clienti abituali, gli esiti positivi sono invece risultati minori.¹⁰⁴ Il tasso di recidiva è molto basso, ma non è del tutto chiaro che cosa possa indicare questo dato, visto che anche il tasso di recidiva dei clienti condannati che non prendono parte a questi programmi è molto basso. Segue una sintesi di un programma che gode di ampio riconoscimento e che il Relatore speciale ha menzionato nel suo rapporto sulla missione del 1996 negli Stati Uniti.¹⁰⁵

First Offender Prostitution Program, California, Stati Uniti: Il Programma per clienti incensurati della prostituzione, a San Francisco, è un programma correttivo per uomini arrestati per aver richiesto prestazioni sessuali da una prostituta.¹⁰⁶ Creato da *Standing Against Global Exploitation* (Progetto SAGE), una ONG che lavora sulla riabilitazione degli operatori del sesso, il programma è concepito da ex-prostitute. Mira a ridurre il numero di casi portati in tribunale, a ridurre i reati collegati alla prostituzione (come l’uso di stupefacenti e la violenza), e cerca di affrontare le cause di fondo della prostituzione, comprese la violenza e la misoginia. Il programma è messo in atto con l’assistenza della polizia, del procuratore, dei tribunali, del dipartimento che si occupa dell’affidamento in prova, dell’Ufficio della pubblica difesa, del Dipartimento della salute pubblica, dell’Ufficio del Sindaco e di vari gruppi della comunità.

Circa il 75 per cento degli uomini arrestati per aver richiesto prestazioni ad una prostituta si iscrive al programma e frequenta un corso di otto ore a pagamento. I trasgressori incensurati vengono invitati a optare per il corso invece di subire un processo. Ogni anno, partecipano al corso più di 550 uomini. Il programma didattico prevede:

- leggi e fatti sulla prostituzione;
- prevenzione e trattamento dell’HIV e dell’AIDS, nonché di altre malattie sessualmente trasmissibili;
- effetti della prostituzione sui quartieri delle città;
- testimonianza di ex-prostitute sugli effetti della prostituzione sulle donne;
- dinamiche dello sfruttamento della prostituzione e della prostituzione dei bambini;
- comportamenti e aspettative dei clienti, e problemi di capacità di intimità degli uomini.

La testimonianza delle ex-prostitute che sconfessano i miti maschili sulla prostituzione (per esempio, che alle prostitute piaccia il loro lavoro e che le prostitute facciano tutte uso di stupefacenti) è una parte essenziale del programma.

In un'indagine sugli uomini che hanno portato a termine il programma, il 97 per cento ha affermato che era improbabile o altamente improbabile che avrebbero di nuovo cercato le prestazioni di una prostituta, e il tasso di recidiva degli uomini che avevano partecipato al corso è inferiore all'1 per cento. Programmi basati su questo modello sono stati messi in atto in molte città dell'America settentrionale.

■ Viaggi e turismo

I programmi di prevenzione dello sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo, molti dei quali concentrati sulla prostituzione, si sono moltiplicati nel recente passato. L'importanza dello sfruttamento sessuale nel settore del turismo emerge dai dati provenienti da alcuni paesi, che indicano che fino all'80 per cento degli uomini che hanno ammesso di andare con prostitute lo ha fatto in occasione di viaggi d'affari o di turismo all'estero.¹⁰⁷ Questi programmi spesso mettono l'accento sulle sanzioni penali collegate allo sfruttamento dei bambini e sulla possibilità di perseguire penalmente una persona nel suo paese per atti commessi all'estero grazie a leggi che riconoscono la giurisdizione extraterritoriale.¹⁰⁸ I dati sull'efficacia di questi sforzi sono scarsi, ma il Relatore speciale ha riferito che le iniziative di informazione, come filmati trasmessi a bordo degli aerei e siti web miranti a prevenire lo sfruttamento sessuale nel turismo, si sono rivelati efficaci nel sensibilizzare e potenzialmente rafforzare la disponibilità dei viaggiatori ad agire se esposti a queste violazioni.¹⁰⁹

■ Vendita di bambini/adozione internazionale

La documentazione sulle buone pratiche di prevenzione della vendita di bambini è rara. Un'eccezione è costituita da un riferimento del Relatore speciale agli interventi adottati in Paraguay per porre fine alle irregolarità che avevano caratterizzato l'adozione di bambini dall'estero. Il Relatore ha notato che "Tra il 1990 e il 1995, circa 3.000 neonati hanno lasciato il paese in seguito ad adozioni internazionali effettuate con molte irregolarità." Egli ha approvato l'adozione di leggi che sospendono l'adozione internazionale, "ponendo così fine alla tratta di neonati per le adozioni internazionali."¹¹⁰

Riforme legislative

Il Protocollo opzionale impone il rispetto di una serie di requisiti legislativi. L'articolo 2 obbliga gli Stati parte ad inserire alcuni reati nel loro codice penale e ad assicurare che le corrispondenti pene tengano conto della loro gravità. Gli articoli 4 e 5, relativi alla giurisdizione dei tribunali per i reati commessi al di fuori del territorio dello Stato parte e all'estradizione, richiedono una revisione della legislazione al fine di assicurarne la conformità. Lo stesso fa l'articolo 7, che riguarda la chiusura di strutture, il sequestro dei materiali utilizzati nel compiere i reati in questione, e la confisca dei proventi.

Alcuni obblighi, come la protezione dei diritti dei bambini vittime dello sfruttamento nei procedimenti giudiziari penali, richiedono una combinazione di riforma legislativa e di altri interventi, come l'istituzione e il finanziamento di servizi o programmi. Altri obblighi, come il rafforzamento della cooperazione internazionale, possono essere rispettati attraverso le leggi o con altri mezzi, come l'adozione di politiche, di linee guida o di accordi, a seconda delle tradizioni giuridiche ed istituzionali dello Stato.

Nei codici penali di molti Stati parte ci sono lacune relative alla prostituzione e pornografia dei bambini. Lacune frequenti sono costituite da leggi che rendono penalmente perseguibile la prostituzione di bambini solo se al di sotto di una determinata "età del consenso", o che definiscono la prostituzione in base al genere, oppure che escludono alcuni atti sessuali. Per esempio, nell'Asia del sud alcune legislazioni nazionali sulla tratta di esseri umani spesso si concentrano sullo sfruttamento sessuale delle donne e delle bambine, trascurando la tratta di bambini maschi a fini di sfruttamento sessuale. Le leggi di alcuni paesi si concentrano sull'immoralità delle attività sessuali invece che sullo sfruttamento e sugli abusi che le accompagnano. Di conseguenza, le vittime della tratta possono talvolta essere ritenute legalmente responsabili per gli atti da loro commessi in seguito allo sfruttamento sessuale subito.¹¹¹ Leggi che rispettino tutti i requisiti del Protocollo opzionale non sono state identificate, ma ci sono esempi di legislazioni adottate per porre rimedio ad alcune delle più importanti lacune.

Per esempio, la legge per la protezione dell'infanzia adottata dalle **Filippine** nel 1992,

risponde a molti dei requisiti del Protocollo. La legge rende penalmente perseguibile la prostituzione di bambini e bambine al di sotto dell'età di 18 anni, nonché il tentativo di indurre bambini alla prostituzione e l'impiego di bambini nelle prestazioni pornografiche.¹¹² La prostituzione di bambini è definita in senso ampio, facendovi rientrare anche i "contatti lascivi" oltre che l'atto sessuale vero e proprio, nonché la costrizione a fare sesso con la forza o sotto l'influenza di un adulto, di un'organizzazione o di un gruppo, anche se ciò non comporta pagamenti o ricompense.¹¹³ La legge autorizza la chiusura immediata delle strutture che promuovano o agevolino la prostituzione, la pornografia o la tratta di bambini.¹¹⁴

Anche in **Giappone**, la legge sulla Repressione di atti collegati alla prostituzione dei bambini, alla pornografia rappresentante bambini e sulla protezione dell'infanzia, adottata nel 1999 ed emendata nel 2004, risponde a molti dei requisiti imposti dal Protocollo opzionale.¹¹⁵ La legge vieta la prostituzione di qualsiasi bambino al di sotto dei 18 anni e definisce la prostituzione in termini ampi, facendovi rientrare non solo l'atto sessuale vero e proprio ma anche le azioni "affini" e gli atti "volti a soddisfare la curiosità sessuale".¹¹⁶ I rapporti con bambini prostituiti sono punibili con cinque anni di reclusione, e il favoreggiamento della prostituzione di bambini con la prigione fino a sette anni.¹¹⁷ La produzione, la distribuzione, la vendita, la detenzione o il trasporto di materiali di pornografia rappresentante bambini a scopo di lucro è punibile con pene fino ai tre anni di detenzione.¹¹⁸ Gli organismi giuridici i cui dipendenti commettono questi reati possono subire una sanzione fino a 10 milioni di yen.¹¹⁹ La legge conferisce ai tribunali giapponesi giurisdizione sui propri cittadini coinvolti nella prostituzione di bambini, anche se all'estero, e riconosce il dovere di fornire assistenza per la protezione e la riabilitazione dei bambini che hanno subito danni psichici o fisici, o di entrambe i tipi, in seguito ad atti di prostituzione o di pornografia.¹²⁰ Secondo l'ECPAT, l'emendamento alla legge "ha avuto un significativo effetto deterrente."¹²¹

Sia il Giappone che le Filippine hanno inoltre adottato leggi o norme che rendono meno gravoso per i bambini vittime e testimoni prendere parte a procedimenti penali. Il codice giapponese di procedura penale è stato emendato nel 2000 per consentire ai bambini

testimoni di deporre senza essere visti dall'imputato, attraverso uno schermo o un collegamento video.¹²² Nel 2000, la Corte suprema delle Filippine ha adottato una Norma sull'esame di testimoni bambini che consente loro di essere interrogati tramite un intermediario ("facilitatore"), riconosce loro il diritto di essere accompagnati da una o due persone di sostegno di loro scelta, impone al tribunale il dovere di "proteggere i bambini da molestie o da situazioni inutilmente imbarazzanti", autorizza le testimonianze attraverso un collegamento video, ed elimina il requisito della corroborazione.¹²³

Le Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, adottate dal Parlamento dell'**Italia** nel 1998, proibiscono lo sfruttamento sessuale di tutti i bambini di età inferiore ai 18 anni (la legge precedente proteggeva solo quelli di età inferiore ai 16 anni) e inasprisce le pene detentive comminabili.¹²⁴ Una parte dei proventi delle sanzioni e della confisca di beni utilizzati nel commettere i reati di sfruttamento sessuale dei bambini è destinata ad un fondo per il recupero delle vittime.¹²⁵ I tribunali italiani hanno giurisdizione sui reati relativi alla prostituzione di bambini e alla pornografia rappresentante bambini commessi all'estero.¹²⁶

La legislazione italiana sulla pornografia rappresentante bambini è stata rafforzata nel 2006 con l'adozione della Legge n. 38 sulle Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia. L'impiego di bambini di età inferiore ai 18 anni nella produzione di pornografia e la vendita di materiali pornografici che rappresentano bambini di età inferiore ai 18 anni sono ora punibili con un massimo di 12 anni di reclusione e sanzioni pecuniarie fino a 250.000 euro.¹²⁷ La distribuzione di pornografia rappresentante bambini, a scopo di lucro oppure no, e la detenzione di pornografia rappresentante bambini, sono punibili con pene fino a tre anni di reclusione.¹²⁸ La legge copre le immagini generate o modificate con il computer che assomigliano a bambini nonché le rappresentazioni di bambini reali.¹²⁹ La legge istituisce anche un sistema di scambio di informazioni tra il sistema bancario e i poteri pubblici al fine di agevolare le indagini sulle transazioni finanziarie collegate alla pornografia rappresentante bambini.¹³⁰

Il Protocollo opzionale obbliga gli Stati parte a rendere penalmente perseguibile la vendita di bambini, incluso l'atto di "indurre impropriamente il consenso all'adozione." La Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, che controlla l'attuazione della Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, del 1993, ha fatto riferimento alle leggi adottate dal Cile e dalla Lituania come esempi di buone pratiche.¹³¹ In **Cile**, la Legge n. 19.620 del 1999 sull'adozione prevede che "chiunque chieda o accetti qualsiasi forma di compenso per agevolare il trasferimento di un minore a scopo di adozione" può essere condannato ad una pena detentiva fino a tre anni, oppure cinque nel caso in cui il trasgressore sia un pubblico ufficiale, legale, medico, infermiere, operatore sociale o persona cui è stata affidata la custodia del bambino e che agisce in un ruolo pubblico o professionale.¹³² In **Lituania**, il Codice penale del 2003 punisce la vendita di bambini (a scopo di adozione o altro) con pene fino ad otto anni di reclusione.¹³³ La Conferenza dell'Aia invita gli Stati parte a dare pubblicità alle pene per la vendita di bambini a scopo di adozione in modo da massimizzarne l'effetto deterrente.¹³⁴

Applicazione della legge

L'applicazione della legge è un aspetto essenziale degli sforzi per combattere la vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante bambini. Il Relatore speciale ha segnalato il fatto che un sistema debole di applicazione della legge conduce ad una "cultura dell'impunità" che egli considera una delle principali cause dello sfruttamento sessuale dei bambini.

Una cultura di impunità sociale e legale per gli sfruttatori incoraggia la domanda di servizi di sfruttamento sessuale come la prostituzione dei bambini. In genere il problema non sembra consistere nella mancanza di disposizioni legali che rendono perseguibile lo sfruttamento sessuale, ma da una carenza di applicazione della legge. Gli interpellati hanno segnalato la mancanza di efficaci misure di applicazione della legge, nonché difficoltà nel denunciare i reati alle autorità e nell'assicurare indagini efficaci. Alcuni degli interpellati hanno sottolineato anche che non si dedicano

*sufficienti risorse tecniche e umane alla lotta contro lo sfruttamento sessuale. Varie organizzazioni non governative attive in diversi paesi hanno spiegato inoltre che la corruzione e la complicità della polizia e dei pubblici ufficiali nei casi di tratta aggravano il problema dell'impunità. Inoltre, alcuni degli interpellati segnalano una carenza nel proteggere e assistere adeguatamente le vittime nei processi penali, il che le spinge a rifiutarsi di testimoniare.*¹³⁵

Bisogna notare che dall'adozione della Convenzione sui diritti dell'infanzia nel 1989, molti paesi hanno lanciato programmi per sensibilizzare sui diritti dei bambini il personale addetto all'applicazione della legge, i procuratori e i magistrati. Si spera che questa formazione possa favorire l'impegno di questi organi nel far rispettare le leggi contro la vendita e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

Il Relatore speciale ha inoltre lodato gli sforzi in favore dell'applicazione delle leggi sulla protezione dei testimoni. Alcuni programmi saranno concepiti per incoraggiare più testimoni a collaborare con le forze dell'ordine nelle indagini e nel perseguire questi delitti.¹³⁶

Molti paesi hanno inoltre creato unità speciali delle forze dell'ordine per combattere la distribuzione di pornografia dei bambini attraverso l'Internet, oltre agli altri impieghi di Internet collegati alla vendita e allo sfruttamento sessuale dei bambini. Come si osserva in tutto il presente Manuale, la cooperazione internazionale è essenziale per poter individuare i produttori e i distributori di pornografia rappresentante bambini, gli utenti, i bambini vittime dello sfruttamento, e anche per contrastarne la distribuzione.

Seguono alcuni esempi di progetti degni di nota:

In **Sudafrica**, nel 2002, il Relatore speciale ha visitato sezioni specializzate di polizia, chiamate Unità di protezione dell'infanzia,¹³⁷ istituite alla metà degli anni ottanta per assicurare che i bambini vittime dello sfruttamento fossero seguiti da funzionari di polizia appositamente addestrati. Il mandato di alcuni funzionari è stato in seguito esteso ai reati sessuali su vittime adulte. All'epoca della missione, esistevano 33 Unità di protezione dell'infanzia e altre 12 unità che fornivano servizi specializzati alle vittime di reati sessuali di qualunque età.

Anche laddove i servizi sono forniti sia ai bambini che agli adulti, si compiono degli sforzi per rendere le strutture adatte ai bambini. La sezione infantile dell'unità di Johannesburg, per esempio, è dotata di una piccola area giochi. All'arrivo, tutti i bambini ricevono un kit con prodotti per la cura personale.

Gli agenti di polizia assegnati a queste unità ricevono una formazione speciale di quattro settimane. Sono assistiti da psichiatri e da operatori sociali che aiutano le vittime a far fronte al loro trauma attraverso un programma che li stimola a recuperare il controllo sulla propria vita. Prima che un caso compaia davanti alla corte, i bambini hanno la possibilità di familiarizzarsi con l'aula del tribunale e ricevono informazioni su come rispondere alle domande e su altri aspetti pratici relativi alla loro partecipazione al processo. Il Relatore speciale ha definito queste pratiche "molto positive" e ben concepite per "aumentare la fiducia pubblica nel fatto che le vittime dei reati sessuali non subiscano altri traumi in conseguenza alla loro decisione di denunciare un reato."

In seguito ad una missione negli **Stati Uniti**, il Relatore speciale ha elogiato un programma per la polizia che assicura un'attenzione interdisciplinare alle esigenze dei bambini che hanno subito uno sfruttamento sessuale. A San Francisco, il dipartimento di polizia è dotato di esperti presenti 24 ore su 24 per rispondere ai casi di prostituzione e di pornografia infantile. Le relative indagini seguono un sistema, adottato nel 1984, che prevede l'immediata assistenza al bambino da parte di un operatore sociale, un terapeuta medico o infermiere, ed un agente di polizia. Lo Stato poi fornisce al bambino sostegno psicologico ed assistenza medica, per un valore massimo di 15.000 USD nel corso della vita. Questo è un aspetto particolarmente importante, dato che l'esperienza ha mostrato che la maggior parte dei bambini recuperati può affrontare la situazione a condizione di poter contare su di un accompagnamento. Gli agenti di polizia ritengono anche fondamentale che le vittime degli abusi sessuali e degli stupri siano assistite da specialisti dei traumi. Ciò riveste un'importanza particolare, considerando che le forze dell'ordine pubblico sono il primo contatto che le vittime hanno con il sistema giudiziario, ed è necessario che si instauri subito un rapporto di fiducia.¹³⁸

Dal 2003 al 2005 un progetto di ricerca a Londra, **Regno Unito**, commissionato e finanziato dal *Bridge House Trust* e condotto dalla *Barnardo's Policy Research Unit*, ha analizzato la natura e l'esigenza di servizi tra i giovani a rischio di sfruttamento sessuale. Sono stati raccolti dati di oltre 100 persone, compresi coordinatori della protezione dei bambini e alti funzionari che si occupano dello sfruttamento sessuale in 30 distretti di Londra. Tra questi, rappresentanti delle forze di polizia, dei servizi sanitari e delle istituzioni dell'istruzione, del settore del volontariato e dei giovani. La ricerca ha prodotto una serie di raccomandazioni, tra cui che i governi devono eliminare le disposizioni volte ad arrestare e a perseguire i giovani che sono considerati "costantemente e volontariamente" tornare alla prostituzione. Ha anche raccomandato che le autorità locali sviluppino un protocollo su come affrontare lo sfruttamento sessuale e che questo sia attivamente diffuso presso le agenzie al fine di individuare i giovani a rischio. Ha inoltre suggerito che le autorità promuovano attività di formazione di capacità interagenzia in merito alle risposte da fornire ai giovani a rischio di sfruttamento sessuale.¹³⁹ La ricerca è giunta alla conclusione che un'indagine attiva dei casi di bambini scomparsi o fuggiti spesso permette di raccogliere preziose informazioni sullo sfruttamento sessuale dei bambini.¹⁴⁰

Alcuni paesi hanno adottato politiche che spostano il punto focale dell'applicazione della legge dalle prostitute ai clienti. La **Repubblica di Corea** ha adottato tale impostazione nel 2004 e in seguito ha informato il Relatore speciale del fatto che una nuova legge che prevede sentenze fino ad un anno di reclusione per i clienti degli operatori del sesso "ha aiutato a stimolare un cambiamento nella percezione che gli uomini hanno della prostituzione come atto di violenza nei confronti delle donne e come una questione di violazione dei diritti umani". Ha inoltre aggiunto: "Pene più severe hanno prodotto una rilevante riduzione del numero di bordelli (circa il 36 per cento in meno rispetto al periodo precedente alla legge) e del numero di uomini che acquistano servizi sessuali (è stato riferito che circa l'86,7 per cento ha fatto uso di tali servizi meno frequentemente)".¹⁴¹ Anche se la pratica di perseguire gli operatori del sesso invece dei clienti non si applica allo sfruttamento sessuale dei bambini, rovesciare questa prassi e concentrare la repressione sui

clienti ha comunque un effetto positivo sulla prostituzione infantile, che rientra tra le generali attività del sesso retribuito.

Nel 2003, il Relatore speciale ha condotto una missione in **Brasile**. La sua conclusione è stata che, anche se l'applicazione nazionale della storica legge del 1990 sui diritti dei bambini è stata deludente, in alcuni stati e comuni esistono prassi molto positive.¹⁴² Un esempio di ciò sono i tribunali specializzati per i reati contro i bambini e le speciali unità di procuratore create in tre grandi municipalità. In una di queste, l'istituzione di un tribunale e di una unità di procuratore specializzati ha significativamente ridotto i tempi dei procedimenti: "In precedenza, tra la denuncia di un caso e la decisione della corte passavano da 3 a 16 anni. Nel 2002, questo tempo si è ridotto a meno di un anno nel 65 per cento dei casi."¹⁴³

Oltre alle misure volte a rendere più adatte ai bambini le aule dei tribunali, un tribunale ha adottato un programma di attività di contatto concepito per avvicinare i bambini delle comunità emarginate. Il personale del tribunale visita ogni mese la comunità, rilasciando certificati di nascita, documenti di identità e permessi di lavoro, e ogni settimana il giudice invita a pranzo i bambini che vivono o lavorano in strada.¹⁴⁴ Il Relatore speciale ha definito encomiabili queste pratiche che sono "un modello che può essere fonte di ispirazione" per la magistratura.¹⁴⁵

In occasione di una missione in **Albania**, dal 31 ottobre al 7 novembre 2005, il Relatore speciale ha lodato la creazione di uno speciale tribunale penale (Corte dei reati gravi) e di una sezione del Procuratore generale specializzata in reati gravi con competenza sulla tratta. Il lavoro di queste istituzioni ha prodotto una maggiore e più efficace attività di persecuzione dei responsabili della tratta di bambini e di adulti.¹⁴⁶

Nel suo rapporto su di una visita in **Messico**, dal 4 al 15 maggio 2007, il Relatore speciale ha accolto con favore l'adozione di una legge che conferisce alle agenzie federali di applicazione della legge giurisdizione sullo sfruttamento sessuale dei bambini. Ha inoltre lodato gli sforzi compiuti dai procuratori per combattere la corruzione e promuovere la sensibilizzazione sul problema dello sfruttamento sessuale dei bambini. Questi sforzi permetteranno di conquistare la fiducia del pubblico, la cui riluttanza a denunciare i casi alle autorità ha

rappresentato un importante ostacolo al rispetto della legge.¹⁴⁷

Nel 1997, il Centro nazionale degli **Stati Uniti** per i bambini scomparsi e sfruttati, citato sopra, ha creato un'unità per combattere la pornografia con i bambini. Grazie ad un'iniziativa lanciata nel 2002 per identificare i bambini attraverso l'analisi delle fotografie, è stato possibile riconoscere oltre 1.000 bambini vittime dello sfruttamento.

Il Relatore speciale ha lodato una speciale unità di polizia creata in **Ucraina** per combattere la pornografia infantile attraverso la sorveglianza dell'Internet, facendo particolare riferimento all'importanza della collaborazione con agenzie internazionali come EUROPOL e INTERPOL.¹⁴⁸

Assistenza alle vittime

Aspetti principali dei programmi IOM

Dopo aver visitato molte strutture e programmi per bambini che sono stati sfruttati sessualmente, il Relatore speciale ha elogiato il Manuale IOM per l'assistenza diretta alle vittime della tratta, pubblicato dall'Organizzazione internazionale per la migrazione nel 2007.¹⁴⁹ Il Manuale si occupa dei seguenti argomenti:

Cure mediche: Il benessere fisico e psichico dei bambini vittime dello sfruttamento è essenziale per il loro recupero. Gli operatori della salute hanno la responsabilità di promuovere strategie a sostegno della salute che aiutino i bambini a ristabilirsi e a sviluppare le loro competenze per avere una vita attiva e significativa. Riconoscere i rischi che i bambini corrono nel loro ambiente domestico è essenziale per valutare le esigenze sanitarie e le possibilità di programmare l'integrazione e il reinserimento. Anche la salute e la sicurezza di tutti i residenti e del personale di una struttura di accoglienza è della massima importanza.

Assistenza psicologica: Ogni struttura di accoglienza deve disporre di personale responsabile per l'assistenza psicologica diretta alle vittime della tratta. Le norme internazionali stabiliscono che i bambini hanno il diritto di esprimere liberamente il loro punto di vista su tutte le questioni che li riguardano, e le loro opinioni devono essere "debitamente prese in considerazione tenendo conto della loro età e grado di maturità" (articolo 12 della

Convenzione). Gli operatori devono fornire informazioni complete in una forma che sia comprensibile ai bambini, in modo da consentire loro di partecipare alle decisioni che riguardano il loro benessere, e il loro punto di vista deve essere preso in seria considerazione. È anche importante informare i bambini sui loro diritti e doveri rispetto agli altri residenti della struttura di accoglienza.

Colloqui: È importante fare luce sul massimo possibile di informazioni relative alla situazione di un bambino prima del colloquio, introdurre gli argomenti in maniera chiara e tranquillizzante, e creare uno spazio che faccia sentire il bambino al sicuro e a proprio agio nella conversazione. È meglio che l'argomento dell'abuso sessuale sia trattato da professionisti o da persone con le quali il bambino ha già sviluppato una solida relazione.

Istruzione: L'apprendimento è una pietra angolare dello sviluppo di un bambino. È necessario iniziare a promuovere l'istruzione con l'offerta di corsi e lezioni, oppure iscrivendo il bambino alla scuola locale, quando ciò è sicuro e opportuno.

Attività ricreative: Le strutture di accoglienza devono programmare attività ricreative quotidiane per i residenti, offrendo loro la possibilità di lavorare insieme agli altri, di dedicarsi a compiti costruttivi, di avere regolari orari di sonno e così via. L'esercizio migliora la condizione fisica, il controllo del corpo e la fiducia in sé stessi. Le attività artistiche ed artigianali sono terapeutiche, favoriscono l'acquisizione di capacità e, come lo sport, danno la possibilità ai bambini di interagire con i coetanei in un ambiente sano.

Programmi delle ONG per le vittime

Le organizzazioni non governative sono i principali fornitori di servizi per le vittime dello sfruttamento sessuale e delle altre forme di abuso. Seguono alcune sintesi di programmi di questo tipo messi in atto in diversi paesi del mondo.

Nel **Regno Unito**, l'ONG Barnardo's realizza programmi volontari non residenziali per bambini e giovani che hanno subito uno

sfruttamento sessuale e per coloro che sono altamente soggetti a tale rischio. I sedici centri dell'organizzazione seguono un'impostazione che si fonda su quattro concetti fondamentali: accesso, coinvolgimento affermativo, attenzione e patrocinio.¹⁵⁰

Il concetto di *accesso* si riferisce all'offerta di servizi in un'atmosfera sicura e attraente, e alla consapevolezza richiesta ai fornitori di questi servizi per identificare i bambini sfruttati e soggetti al rischio di esserlo e per coinvolgerli nel programma. *Coinvolgimento affermativo* significa compiere costanti sforzi per conquistare la fiducia dei potenziali beneficiari nella comunità in cui si sentono a proprio agio. Questo è necessario perché all'inizio molti bambini vittime dello sfruttamento non riconoscono di averlo subito, e molti di loro hanno avuto esperienze negative con i fornitori di servizi. Il concetto di *attenzione* si riferisce agli sforzi degli operatori per sviluppare relazioni personali con ogni bambino improntate alla protezione e al sostegno; in genere si tratta di bambini che sono stati privati di questo tipo di relazione, il che li ha resi più vulnerabili allo sfruttamento. Il *patrocinio* si riferisce all'aiuto da dare ai beneficiari per consentir loro di ottenere l'assistenza di cui hanno bisogno: cure mediche, istruzione, lavoro, capacità genitoriali, trattamento delle dipendenze e servizi legali. Ricevere il giusto tipo di sostegno al momento giusto può rappresentare una svolta nella vita di un bambino che ha subito uno sfruttamento o che corre il rischio di subirlo.¹⁵¹

Una valutazione condotta su 226 bambini di età inferiore ai 18 anni che erano stati sessualmente sfruttati e che avevano preso parte al programma per almeno 12 mesi ha rilevato che il 34 per cento "si trovava in una situazione attuale di stabilità ed era completamente uscito dalle relazioni basate sullo sfruttamento", e il 75 per cento "mostrava un livello significativamente ridotto di sfruttamento."¹⁵²

A Kolkata (**India**), la ONG *Sanlaap*, in collaborazione con *Terre des Hommes*, gestisce un progetto rivolto principalmente a bambini o minori che sono vittime dello sfruttamento sessuale a scopo di lucro o della tratta.¹⁵³ Il progetto offre anche strutture di accoglienza ai figli delle prostitute e ai bambini a rischio.

Il programma segue un approccio sistemico fondato sui diritti, ponendo l'accento sul contatto personale e la compassione come chiavi per la protezione e la guarigione. I servizi forniti sono educazione, formazione professionale, counselling (individuale, di gruppo e familiare) e assistenza legale, oltre ad attività culturali sotto forma di danze tradizionali.¹⁵⁴ Le ragazze che vivono nelle strutture di accoglienza eleggono i propri capi che hanno la responsabilità di gestire la casa, e alcune di loro diventano counsellor per le coetanee.¹⁵⁵ Circa 250 ragazze vivono in quattro strutture di accoglienza, e quelle che hanno fatto ritorno alle proprie comunità di origine beneficiano di servizi di accompagnamento. Questo progetto è considerato un modello di assistenza a tutto campo e a basso costo, in grado di fornire protezione e sostegno nel rispetto delle norme internazionali di assistenza. La ONG *Planète Enfants* ha sviluppato delle linee guida per il funzionamento di queste strutture, basate in parte sull'esperienza di *Sanlaap* (si veda il Riquadro 1, a pagina 42).¹⁵⁶

Casa Alianza ha creato strutture di accoglienza per i bambini vittime di sfruttamento sessuale a scopo di lucro in **Honduras**. Questo programma fornisce assistenza per il reinserimento sociale a 80-90 bambini ogni anno. Le attività comprendono assistenza legale, recupero dalle tossicodipendenze, formazione professionale e counselling, sport, attività culturali e aiuto a sviluppare autostima ed a porsi degli obiettivi. Ad alcuni dei bambini che sono rientrati nelle loro famiglie sono forniti servizi di accompagnamento.¹⁵⁷

Una "casa di transito" agevola il recupero bambini vittime dello sfruttamento nella **provincia cinese di Taiwan**. I bambini usciti dai programmi residenziali gestiti dallo Stato possono accedere a questa struttura di accoglienza che è gestita dall'ECPAT. La partecipazione è volontaria e si basa su di un contratto tra l'ECPAT e il beneficiario. La durata del soggiorno varia da 1 a 21 mesi.¹⁵⁸

Il **Paraguay** ha un programma per le vittime dello sfruttamento sessuale che il Relatore speciale considera esemplare.¹⁵⁹ Gestito da una ONG, il programma individua le ragazze raggiungendole nelle strade e nei bordelli. Quando un operatore ritiene che una ragazza

sia pronta, questa è invitata a sottoscrivere un "contratto" con il quale si impegna e partecipare a quello che è definito un viaggio di ritorno alla vita in varie tappe. Il processo dura circa cinque anni e prevede cinque tappe: accoglienza, integrazione, esplorazione, progetti di vita e formazione per la vita.¹⁶⁰

In **Romania** la ONG *Reaching Out* gestisce una struttura di accoglienza per bambine e donne dai 15 ai 24 anni di età che sono state vittime della tratta.¹⁶¹ La filosofia del programma è di "aiutare le donne e le ragazze a recuperare il rispetto e la stima in sé stesse attraverso un approccio personalizzato."¹⁶² La formazione professionale fornita con il programma consente ai partecipanti di acquisire capacità professionali. Le giovani donne lasciano il programma solo dopo aver trovato un lavoro e aver messo da parte qualche risparmio. Prima di ritornare alla loro comunità, dimostrano di saper fare un bilancio personale e di avere sufficienti risparmi per far fronte alle spese per almeno tre mesi.¹⁶³

Molte strutture e programmi di recupero si concentrano sulle donne e sulle ragazze, offrendo una protezione minore ai ragazzi che sono stati vittime di abusi o di sfruttamento sessuale. La terapia dei bambini maschi che hanno subito abusi sessuali è diversa da quella per le femmine. Le famiglie possono ritenere che per i ragazzi le conseguenze degli abusi, in conformità con lo stereotipo che attribuisce una maggiore "forza" ai maschi, siano minori che per le femmine.¹⁶⁴

Il Relatore speciale ha elaborato una serie di raccomandazioni per le strutture che accolgono bambini che sono stati costretti a prostituirsi o venduti per esserlo. (si veda il Riquadro 2 a pagina 43)

Contesti dell'applicazione

Il Comitato sui diritti dell'infanzia ha sottolineato l'importanza delle misure generali di applicazione per mettere in atto la Convenzione sui diritti dell'infanzia.¹⁶⁵ Non si è pronunciato sull'importanza di queste misure per il Protocollo opzionale. Ma le linee guida per i rapporti nazionali del Protocollo contengono una sezione sulle misure generali,¹⁶⁶ e non ci sono dubbi riguardo all'importanza di piani o strategie

Riquadro 1

Principi applicabili alle strutture di assistenza per bambini sessualmente sfruttati nella prostituzione

L'istituzione come ultima risorsa. L'ambiente migliore per il benessere delle donne e dei bambini è quello della famiglia. Ma se questa soluzione non è possibile, la migliore alternativa è l'assistenza "di tipo familiare" fornita dalla comunità, come quella della famiglia allargata o di una famiglia adottiva. I contesti residenziali formali sono adeguati solamente laddove non sono disponibili contesti informali, oppure quando la vittima chiede assistenza istituzionale formale per ragioni legali, mediche o psicologiche.

Rapido reinserimento. La struttura di accoglienza ha il dovere di riesaminare periodicamente la situazione delle vittime che accoglie allo scopo di reinserirle rapidamente ed efficacemente nella famiglia o in una comunità alternativa. Una prolungata istituzionalizzazione non è incoraggiata perché è di ostacolo ad un efficace reinserimento dei bambini.

Consenso. Prima di accogliere i bambini in una struttura residenziale di accoglienza, si deve ottenere il loro consenso. Questo può però essere derogato ai genitori, ai tutori e alle persone cui sono affidati per proteggerli e garantirne il benessere.

Accesso alla famiglia. Tutti i bambini e gli adulti accolti nelle strutture hanno il diritto di incontrare e interagire con i membri della loro famiglia, compresi quelli che sono in prigione o che possono aver commesso degli abusi.

Accesso ad adeguate informazioni. Tutte le persone accolte nelle strutture hanno il diritto di avere accesso a tutte le informazioni (con modalità adeguate ai bambini o all'età della persona) relative alla loro situazione, identità e famiglia, e condizione medica, tra le altre. Negare le informazioni è accettabile solamente per ragioni di protezione o a causa del rischio di un possibile disagio psicologico.

Partecipazione alle decisioni. Tutti i bambini e gli adulti nelle strutture hanno il diritto di esprimere le loro opinioni e di prendere parte alle decisioni sulle questioni che li riguardano, compresa la residenza, le terapie, l'istruzione e la formazione professionale.

Associazione con gli altri. La struttura di assistenza ha il dovere di rendere possibile per tutte le persone che ospita avere contatti con gli altri membri della comunità ed avvalersi del sostegno dei coetanei, incoraggiando lo sviluppo di relazioni e legami costruttivi.

Ambiente di guarigione. La struttura di assistenza deve creare un ambiente sociale e fisico favorevole alla guarigione. L'ambiente sociale deve includere interazioni amichevoli, positive e non autoritarie tra residenti e personale, tempo a sufficienza per le attività ricreative, e possibilità di incontrare gli amici e la famiglia. L'ambiente fisico deve comprendere uno spazio personale a disposizione di ciascun residente (un letto separato, un luogo dove riporre gli effetti personali, l'opportunità di personalizzare il proprio spazio con i propri oggetti come fotografie e ricordi), e un ambiente confortevole, pulito e simile a quello domestico.

Fonte: Adattato da Frederick, J., *Guidelines for the Operation of Care Facilities for Victims of Trafficking and Violence against Women and Girls: Rationale, basic procedures and requirements for capacity building* [Linee guida per la gestione di strutture di accoglienza per le vittime della tratta e della violenza contro le donne e le ragazze: Motivazioni, procedure di base e requisiti per la formazione di capacità], *Planète Enfants*, Kathmandu, 13 marzo 2005.

nazionali particolareggiati, di meccanismi di coordinamento e di altre misure del genere come il complesso delle azioni mirate alla prevenzione, all'applicazione della legge e all'assistenza alle vittime.

I delegati al Primo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro ha adottato un Programma di azione per

"potenziare strategie e misure particolareggiate, intersettoriali ed integrate" per giungere a "programmi nazionali di azione e indicatori di progresso, con obiettivi e tempi di applicazione prefissati."¹⁶⁷ L'impegno globale assunto dai paesi che hanno preso parte al Secondo congresso mondiale prevede rapporti più stretti tra le autorità nazionali e locali ed altri attori chiave sia

statali che non; l'adozione e la messa in atto di programmi, strategie e piani di azione nazionali e regionali; e l'attribuzione di adeguate risorse.

Il Terzo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti, che si è tenuto a Rio de Janeiro, Brasile, nel novembre del 2008, ha offerto l'occasione di ribadire quegli impegni e di assumerne di nuovi per ratificare e dare applicazione al Protocollo opzionale tramite misure generali di attuazione.

Secondo l'ECPAT, 28 paesi hanno adottato particolareggiati piani d'azione nazionali di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro.¹⁶⁸ L'ECPAT ha approntato un piano d'azione modello che elenca i seguenti obiettivi:¹⁶⁹

1. Individuare le attuali situazioni di vulnerabilità e i modelli dello sfruttamento presso le ragazze e i ragazzi che subiscono uno sfruttamento sessuale a scopo di lucro, nonché le carenze nelle esistenti leggi, politiche e servizi che proteggono i bambini.
2. Assicurare una consapevolezza a livello pubblico, politico, della comunità e ufficiale in merito agli abusi nei confronti dei bambini e allo sfruttamento dei bambini a scopo di lucro.
3. Garantire la cooperazione e il coordinamento internazionali nel perseguire i responsabili e proteggere i bambini.
4. Garantire l'esistenza di leggi particolareggiate che coprano tutti gli aspetti dello sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro.
5. Far rispettare le leggi che proteggono i bambini dallo sfruttamento sessuale a scopo di lucro.
6. Garantire che i bambini non siano stigmatizzati dal sistema giuridico.
7. Ridurre i fattori che rendono i bambini vulnerabili allo sfruttamento sessuale a scopo di lucro.
8. Assicurare che i bambini siano educati a proteggersi contro lo sfruttamento sessuale a scopo di lucro.

Riquadro 2

Raccomandazioni del Relatore speciale per le strutture di accoglienza dei bambini sfruttati nella prostituzione

Al minimo, le strutture di accoglienza devono fornire i seguenti servizi e possibilità:

- un luogo di residenza con condizioni di vita decenti e un ambiente casalingo;
- cibo e vestiario adeguati;
- assistenza medica completa, compresi gli eventuali trattamenti ospedalieri e gli interventi chirurgici;
- personale competente e specializzato;
- sostegno psicologico;
- strutture per l'istruzione che consentano ai bambini di seguire il programma didattico più adeguato a loro;
- assistenza legale e rappresentazione giudiziaria, se la vittima ne fa richiesta;
- eventuali servizi di traduzione e di interpretazione in una lingua che la vittima comprende;
- assistenza personalizzata al fine di assicurare il rispetto del miglior interesse di ogni bambino;
- partecipazione ad attività ricreative adeguate e a vari programmi di recupero e reinserimento. Questi possono comprendere programmi di istruzione o formazione professionale e, quando pertinente, sostegno nel trovare un'occupazione;
- sicurezza sia dentro che fuori della struttura, in particolare per proteggere i bambini vittime che sono ancora vulnerabili nei confronti dei loro sfruttatori e dei trafficanti (i quali spesso appartengono a gruppi della criminalità);
- la partecipazione della società civile deve essere incoraggiata ed agevolata.

Fonte: Adattato da: Assemblea generale delle Nazioni Unite, Rapporto presentato dal Relatore speciale sulla vendita di bambini, sulla prostituzione dei bambini e sulla pornografia rappresentante bambini, Juan Miguel Petit, A/HRC/7/8, Nazioni Unite, New York, 9 gennaio 2008, paragrafo 75.

9. Prevenire lo sfruttamento sessuale dei bambini che usano il computer.
10. Fornire assistenza medica ed educazione sessuale ai giovani.
11. Incoraggiare la comprensione della comunità dei diritti dei bambini, soprattutto riguardo alla protezione e alla prevenzione dello sfruttamento sessuale a scopo di lucro.
12. Fornire servizi per salvare e proteggere i bambini dallo sfruttamento sessuale a scopo di lucro.

L'ECPAT raccomanda inoltre un'attiva partecipazione dei bambini all'elaborazione delle politiche e dei programmi (si veda il Riquadro 3 a pagina 55). La Dichiarazione e programma di azione del Primo congresso mondiale prevedeva la partecipazione dei bambini come uno specifico punto di azione (sezione n. 6), nei seguenti termini:

a) promuovere la partecipazione dei bambini, inclusi i bambini vittime, dei giovani, delle loro famiglie, dei coetanei e di altri che possano aiutare i bambini ad esprimere le loro opinioni e favorire interventi volti a prevenire e proteggere i bambini dallo sfruttamento sessuale a scopo di lucro e ad assistere i bambini vittime a reinserirsi nella società; e

b) individuare o creare e sostenere reti di bambini e di giovani in difesa dei diritti dell'infanzia, coinvolgendo i bambini, secondo le loro capacità in evoluzione, nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi che li riguardano da parte dello Stato e di altre organizzazioni.

Purtroppo, documentare le pratiche positive nei contesti nazionali di lotta contro lo sfruttamento dei bambini non ha rappresentato finora una priorità per i pertinenti enti delle Nazioni Unite. È stato individuato solo un ridotto numero di riferimenti a buone pratiche. Tra questi si trovano i commenti favorevoli espressi dal Relatore speciale in relazione alle generali misure di attuazione del Protocollo opzionale nei suoi rapporti sulle visite nei vari paesi. Il Relatore speciale ha elogiato la Commissione parlamentare mista in **Brasile** per la sua indagine sulla violenza e lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti. Istituita nel 2003, questa Commissione analizza le leggi

al fine di emendare le disposizioni inadeguate e colmare le lacune, valuta gli effetti delle politiche pubbliche per scoprire debolezze e buone pratiche, e indaga su casi rappresentativi.¹⁷⁰ Il Relatore speciale ha concluso che la Commissione ha fatto molto per promuovere la consapevolezza del problema dello sfruttamento sessuale dei bambini.¹⁷¹

Nel 2006 in Estonia si è tenuto un seminario per individuare le migliori pratiche nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini in **Estonia, Paesi Bassi e Regno Unito**.¹⁷² I partecipanti sono giunti alla conclusione che le pratiche più importanti prevedono l'identificazione precoce, la protezione immediata, la riduzione dei danni e l'assistenza al recupero a lungo termine. Hanno concordato sul fatto che gli sforzi di protezione hanno la maggiore efficacia quando sono messi in atto a tutto campo attraverso meccanismi interagenzia che coinvolgono sia i professionisti della protezione dei bambini che quelli della giustizia penale.¹⁷³ Anche il valore dei piani nazionali è stato sottolineato nei seguenti termini:

*Tutti i paesi hanno bisogno di un piano nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini che sia soggetto a regolari revisioni e sia pienamente messo in atto dallo Stato. Un piano del genere può individuare gli specifici contesti giuridici e politici adeguati, le modalità con cui questi debbano operare a livello locale e regionale, e quali risorse siano necessarie per garantirne l'efficacia. Questo tipo di piano è anche necessario perché può collegarsi con altre strategie nazionali o locali di specifica pertinenza, per esempio per la riduzione della criminalità, l'abuso di sostanze, la protezione dei bambini, i molestie sessuali, l'istruzione, la salute, la lotta alla violenza, eccetera. Questo assicura che il problema dello sfruttamento sessuale dei bambini sia mantenuto con risolutezza e chiarezza all'ordine del giorno dei vari gruppi di professionisti e dei dipartimenti dello Stato che sono chiamati ad intervenire nella lotta contro il fenomeno.*¹⁷⁴

Nelle situazioni di tratta internazionale di bambini da avviare alla prostituzione, la cooperazione tra i paesi è un aspetto essenziale della prevenzione, dell'applicazione della legge e dell'assistenza alle vittime. Un esempio positivo è un meccanismo

creato con il sostegno dell'ILO-IPEC nell'area di frontiera condivisa tra **Argentina, Brasile e Paraguay**.¹⁷⁵ È stato formato un comitato con i rappresentanti dei gruppi che in tre municipalità, una per ogni paese, lottano contro la

prostituzione dei bambini. Questo comitato ha condotto attività di sensibilizzazione pubblica e di formazione di insegnanti, operatori delle comunità, polizia, magistrati e procuratori.¹⁷⁶

4

SISTEMI DI MONITORAGGIO

Il presente capitolo tratta degli strumenti e dei sistemi utilizzati per monitorare lo sfruttamento sessuale dei bambini, che sono fondamentali per la prevenzione e la protezione. Il capitolo espone inoltre le fonti dei dati per i paesi che non hanno sistemi completi di monitoraggio, nonché le iniziative indipendenti di monitoraggio come quelle delle organizzazioni non governative.

Il monitoraggio avviene a due livelli. Ad un primo e più concentrato livello prevede la valutazione degli sforzi per registrare sistematicamente le violazioni dei diritti umani, mentre ad un livello più generale si valutano i progressi ottenuti nell'applicazione delle norme internazionali dei diritti umani, come l'articolo 43 della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Per esempio, è possibile monitorare lo sfruttamento sessuale dei bambini e al tempo stesso l'attuazione degli obblighi previsti dal Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini. Questi tipi di monitoraggio si sovrappongono ma non sono identici.

L'importanza del monitoraggio, specialmente nella sua accezione più ampia, è ampiamente riconosciuta. Di conseguenza, il Comitato sui diritti dell'infanzia ha espresso il seguente

commento sull'importanza di monitorare l'applicazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia:

La raccolta di sufficienti e affidabili dati sui bambini, in forma disaggregata al fine di consentire di individuare le discriminazioni e/o le disparità nella realizzazione dei diritti, è un aspetto essenziale dell'applicazione. Il Comitato ricorda agli Stati parte che la raccolta di dati deve coprire l'intero periodo dell'infanzia fino all'età di 18 anni. È inoltre necessario che sia coordinata in tutta la giurisdizione, assicurando così la disponibilità di indicatori applicabili a livello nazionale. Gli Stati devono collaborare con i competenti istituti di ricerca mirando a tracciare un quadro completo dei progressi nell'applicazione attraverso studi qualitativi oltre che quantitativi. Le linee guida per i rapporti periodici prevedono la raccolta di informazioni statistiche e di altro tipo, dettagliate in forma disaggregata per coprire tutte le aree cui si riferisce la Convenzione. È essenziale non solo creare efficaci sistemi per la raccolta dei dati, ma anche assicurare che i dati raccolti siano analizzati ed utilizzati per valutare i progressi nell'applicazione, per

*individuare i problemi e per informare lo sviluppo di tutte le politiche per l'infanzia. La valutazione richiede lo sviluppo di indicatori relativi a tutti i diritti garantiti dalla Convenzione.*¹⁷⁷

È importante ricordare le linee guida del Comitato per la preparazione dei rapporti relativi all'applicazione del Protocollo che gli Stati parte hanno l'obbligo di presentare. Come avviene per i rapporti relativi all'applicazione della Convenzione stessa, le linee guida pongono in particolare rilievo il tipo di dati ritenuti essenziali per poter valutare l'applicazione.¹⁷⁸

Il Programma di azione adottato nel Primo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro sollecita gli Stati a sviluppare meccanismi di monitoraggio e banche dati sui "bambini vulnerabili allo sfruttamento sessuale a scopo di lucro, e sugli sfruttatori, con una ricerca ed un'attenzione specifica alla disaggregazione dei dati per età, genere, etnia ... [e] le circostanze che determinano lo sfruttamento sessuale a scopo di lucro." Anche l'Impegno globale assunto in occasione del Secondo congresso mondiale riconosce l'importanza di disporre di "meccanismi nazionali di monitoraggio." Allo stesso modo, lo Studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini, del 2006, raccomanda la creazione di solidi sistemi di monitoraggio per seguire i progressi nella protezione dei bambini da ogni forma di violenza, abuso o incuria.

Anche la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa al divieto e all'azione immediata per eliminare le peggiori forme di lavoro minorile ("Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile") prevede che gli Stati parte istituiscano meccanismi di monitoraggio sulla vendita, la prostituzione e la pornografia dei bambini e sulle altre forme di sfruttamento particolarmente gravi coperte dalla Convenzione. La raccomandazione collegata alla Convenzione (Raccomandazione relativa al divieto e all'azione immediata per eliminare le peggiori forme di lavoro minorile) afferma, in parte:

Informazioni dettagliate e dati statistici sulla natura e la portata del lavoro minorile devono essere compilate e mantenute aggiornate per servire come base per

*definire le priorità dell'azione nazionale per l'abolizione del lavoro minorile, in particolare per l'urgente proibizione e eliminazione delle sue peggiori forme.*¹⁷⁹

Indicatori quantitativi e qualitativi

Nel 2006 il Comitato sui diritti dell'infanzia ha adottato delle linee guida rivedute per i rapporti sull'applicazione del Protocollo.¹⁸⁰ Molti degli indicatori sono di natura qualitativa e si riferiscono ad aspetti quali l'adozione di leggi o politiche, ma sono utilizzati anche molti indicatori quantitativi.¹⁸¹ Questi comprendono:

1. Indicatori sull'estensione e sulle caratteristiche della vendita e prostituzione di bambini e della pornografia rappresentante bambini, quali:

- numero di bambini vittime della vendita, disaggregato per le finalità della vendita (sfruttamento sessuale, prelievo di organi a scopo di lucro, lavoro forzato, adozione illegale e altre forme di vendita);¹⁸²
- numero di bambini vittime della tratta, disaggregato per tipo di sfruttamento e per carattere internazionale o meno della tratta;
- numero di bambini dediti a qualsiasi forma di prostituzione, disaggregato in base alla natura della prostituzione (eterosessuale o omosessuale, a scopo di lucro, collegata al turismo sessuale, schiavitù sessuale, sfruttamento sessuale di bambini lavoratori domestici, sfruttamento sessuale degli alunni da parte degli insegnanti, sfruttamento sessuale nel contesto di pratiche religiose);
- dati sulla produzione, importazione, distribuzione e consumo di materiali pornografici rappresentanti bambini in una determinata area, disaggregato in base al supporto (immagini fotografiche, registrazioni video, immagini digitali distribuite su Internet, ecc.);
- dati sull'aumento o la riduzione nel tempo delle pratiche o prodotti menzionati sopra.

2. Indicatori relativi alle misure di prevenzione, compresi i dati eventualmente disponibili sugli effetti e l'efficacia delle misure.

3. Indicatori relativi all'applicazione della legge, quali:

- numero di procedimenti e condanne penali per i reati definiti dal Protocollo opzionale, disaggregato per tipo di reato;
- numero di bambini vittime di sfruttamento sessuale reclusi negli istituti di detenzione durante le indagini o i procedimenti penali;
- numero di bambini vittime di sfruttamento sessuale affidati in custodia a genitori adottivi, tutori o altri;
- numero di programmi di assistenza di bambini vittime di sfruttamento sessuale nel corso di procedimenti penali e natura degli enti che forniscono tali servizi (statali e non statali);
- numero di richieste di estradizione effettuate o ricevute per i reati definiti nel Protocollo, ed esito di queste richieste (soddisfatte o rifiutate);
- risultati conseguiti attraverso accordi multilaterali, regionali e bilaterali relativi alla assistenza giudiziaria reciproca.

4. Indicatori sull'assistenza alle vittime, quali:

- numero di enti che forniscono assistenza ai bambini vittime e loro localizzazione, disaggregato per tipo di ente (pubblico o privato);
- numero di bambini che ricevono assistenza per età e genere, per tipo di abuso subito e se l'assistenza sia fornita in una struttura residenziale o non residenziale;
- risultati della valutazione o delle valutazioni sull'assistenza fornita;
- eventuali richieste di tali servizi non soddisfatte;
- numero e importo di eventuali versamenti (indennizzi) alle vittime della vendita e prostituzione di bambini e della pornografia rappresentante bambini in seguito a procedimenti giudiziari, amministrativi oppure concordati sotto la sorveglianza di organi giudiziari o amministrativi.

Gli indicatori utilizzati dal Comitato per la valutazione degli sforzi degli Stati parte per

adempiere agli obblighi previsti dal Protocollo sono utili anche per gli stessi Stati. Possono aiutare ad analizzare la natura e la diffusione sul territorio di uno Stato delle pratiche proibite dal Protocollo e possono essere utili per lo sviluppo di piani, strategie e politiche miranti ad eliminarle e per la valutazione dell'efficacia delle misure adottate.¹⁸³

Criteri per la disaggregazione dei dati

I dati utilizzati come base per lo sviluppo di piani, strategie e politiche sono più utili se si sono disponibili in forma disaggregata in base a criteri che aiutino a concentrare le misure su coloro che ne hanno maggiormente bisogno. Allo stesso modo, i dati sugli effetti delle misure sono più utili se sono disaggregati in modo da rivelare dettagli sugli aspetti di maggiore o minore efficacia.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia ha affermato che "I dati contenuti nei rapporti presentati in conformità con l'articolo 12 del Protocollo devono essere disaggregati, nella misura del possibile, per genere, regione, età e, se pertinente, per nazionalità ed etnia di appartenenza nonché secondo ogni altro criterio che lo Stato parte ritenga rilevante e che possa aiutare il Comitato a raggiungere un'accurata comprensione dei progressi compiuti nell'applicazione del Protocollo e le eventuali carenze o problemi ancora rimanenti."¹⁸⁴ Un'altra disposizione delle linee guida ribadisce in maniera specifica l'importanza dei dati sul numero di bambini vittime di vendita, prostituzione e pornografia che sono stranieri o apolidi.¹⁸⁵

Anche la raccomandazione dell'ILO relativa alla proibizione e all'azione immediata per eliminare le peggiori forme di lavoro minorile afferma che i dati raccolti dagli Stati sulle "peggiori forme" di lavoro minorile devono essere disaggregati in base ai fattori, tra gli altri, di posizione geografica, genere ed età del bambino.¹⁸⁶

Meccanismi di monitoraggio e di raccolta dei dati

Non sono molti i rapporti al Comitato che descrivono i sistemi nazionali di monitoraggio o raccolta dei dati sulla vendita e prostituzione di bambini o pornografia rappresentante

bambini. E non ci sono nemmeno molti tentativi di quantificare gli effetti delle misure adottate per prevenire queste pratiche, per applicare la legge o per assistere le vittime. Il rapporto del **Cile** sul Protocollo opzionale segnala che nel 2002 e 2003 è stato realizzato uno studio nazionale con il sostegno dell'Organizzazione internazionale del lavoro/ Programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile (ILO/IPEC) in merito all'estensione e natura della prostituzione infantile.¹⁸⁷ Lo studio ha concluso che i bambini coinvolti nella prostituzione sono circa 3.700 con un'età media da 12 a 13 anni.¹⁸⁸

Questo ha condotto all'istituzione nel 2004 di un sistema permanente interagenzia di raccolta dati sui casi di prostituzione di bambini e su altre "peggiori forme di lavoro minorile".¹⁸⁹ Il sistema è coordinato dal *Servicio Nacional de Menores* (SENAME). Le fonti di informazione includono la polizia nazionale, la polizia investigativa criminale e le competenti unità dei Ministeri del lavoro, dell'istruzione e della sanità. Il 22 per cento dei casi registrati riguarda lo sfruttamento sessuale a scopo di lucro.¹⁹⁰

Anche l'Ufficio del procuratore generale registra dati dettagliati sui vari reati che comportano uno sfruttamento sessuale di bambini: ottenere servizi sessuali di persone di età inferiore ai 18 anni; indurre o favorire la prostituzione di persone di meno di 18 anni; produrre, vendere, acquistare o detenere pornografia rappresentante bambini.¹⁹¹ I dati sono disaggregati in base ai seguenti criteri:

- reato subito e sesso della vittima;
- reato ed età del trasgressore;
- reato e genere del trasgressore;
- esito del procedimento (questo comprende, tra le altre cose, l'assoluzione, la condanna, l'archiviazione, la decisione di non luogo a procedere e la condanna condizionale);
- la sentenza comminata (per i casi in cui l'esito è una sentenza).

Il SENAME offre servizi di prevenzione ai bambini a rischio e servizi di riabilitazione a quelli che hanno subito uno sfruttamento nella prostituzione o pornografia. I dati sono disaggregati per regione, genere ed età, e anche

la percentuale di bambini che portano a termine con successo il programma di riabilitazione è documentata. I dati sono stati utili per individuare le strozzature nella persecuzione dei casi e per presentare argomenti in favore di un'espansione dei servizi per i bambini vittime dello sfruttamento sessuale.¹⁹²

Nei paesi che ancora non hanno creato simili meccanismi interagenzia di monitoraggio, gli organi preposti all'applicazione della legge possono costituire utili fonti di dati, soprattutto quelli che si adoperano per sviluppare sistemi di raccolta dati e di monitoraggio più completi. Per esempio, nel 2004 in **Bangladesh** la polizia ha creato una rete nazionale che raccoglie dati sulla tratta di esseri umani con l'obiettivo di monitorare le indagini e i procedimenti contro questo delitto e il trattamento delle vittime.¹⁹³ Ognuna delle 64 sedi centrali di distretto compila i dati e li invia ad una "cellula di monitoraggio" presso la sede centrale della polizia nazionale, che a sua volta trasmette periodici rapporti al Ministero dell'interno. Alcuni casi sono selezionati per un'esame più attento. Anche il Ministero degli esteri registra dati sul numero di persone detenute all'estero in attesa di rimpatrio. Le informazioni raccolte dal sistema di monitoraggio della polizia comprendono il numero di:

- casi di indagine aperti;
- sospetti trafficanti coinvolti;
- casi che coinvolgono pubblici funzionari;
- sospetti trafficanti (bambini e adulti) arrestati;
- trafficanti condannati;
- sospetti trafficanti assolti;
- vittime recuperate (disaggregato per età e genere);
- bambini/donne restituiti ai genitori/tutori o accolti presso strutture sicure gestite dal Ministero degli affari sociali o da ONG.

Secondo le fonti ufficiali, questo sistema "contribuisce in misura significativa a combattere con maggiore efficacia il fenomeno della tratta di donne e bambini."¹⁹⁴ Anche se il governo riconosce che lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti è "un problema

significativo”, non esiste un sistema simile per i dati sulla prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante bambini.¹⁹⁵

Altre fonti di dati

Anche alcuni paesi che non dispongono di sistemi nazionali completi producono rapporti al Comitato contenenti informazioni che illustrano l'utilità degli studi di riferimento e di valutazioni rapide. Il valore di tali informazioni nella progettazione delle attività di prevenzione è evidente.

Un'efficace applicazione del Protocollo richiede anche il monitoraggio dell'efficacia dei programmi di prevenzione e di recupero. Il rapporto del Costa Rica cita i risultati di un programma di prevenzione concepito per formare adolescenti senza lavoro in occupazioni legali nel settore del turismo.¹⁹⁶ I dati indicano il numero di studenti diplomati e di studenti che hanno abbandonato gli studi e che trovano lavoro nel turismo, e il numero di studenti diplomati e di studenti che hanno abbandonato gli studi che non lo trovano.¹⁹⁷

Monitoraggio indipendente

Il Comitato ha inoltre osservato che, mentre “l'auto-monitoraggio e l'auto-valutazione sono un obbligo per i governi ... Il Comitato considera essenziale anche il monitoraggio indipendente sui progressi compiuti nell'applicazione effettuato, per esempio, da commissioni parlamentari, ONG, istituzioni accademiche, associazioni professionali, gruppi di giovani e organizzazioni indipendenti per i diritti umani.”¹⁹⁸

I rapporti del Relatore speciale contengono alcuni esempi del valore dei dati compilati dalle ONG. Il rapporto su di una missione nella **Federazione russa**, per esempio, contiene dati interessanti raccolti da Médecins du Monde tramite questionari anonimi compilati da bambini che hanno richiesto trattamenti medici. Il 77 per cento di un campione di 56 ragazze tra 11 e 18 anni di età ha ammesso di aver ricevuto regali e denaro in cambio di servizi sessuali, ma nessuna di loro si considerava coinvolta nella “prostituzione regolare.”¹⁹⁹ Oltre la metà aveva subito violenze sessuali prima ancora di iniziare una vita sessuale attiva.²⁰⁰ La maggior parte delle ragazze ha riferito di aver fatto la prima esperienza di un rapporto sessuale tra l'età di 11 e di 13 anni, e solo il 36 per cento vi aveva acconsentito volontariamente.²⁰¹ Dati del genere, anche se non necessariamente rappresentativi della situazione in altre parti del paese, forniscono preziosi contributi alla concezione delle politiche e dei programmi a livello locale. Dimostrano anche l'importanza di approfondire la ricerca e possono essere utilizzati per contribuire alla sensibilizzazione e all'impegno politico necessari per dedicare attenzione e risorse allo sfruttamento sessuale dei bambini.

L'organizzazione ECPAT ha pubblicato una serie intitolata Global Monitoring Reports sulla situazione degli interventi contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro, che copre 69 paesi.²⁰² Molti dei rapporti nazionali che fanno parte della panoramica globale contengono dati preziosi su varie forme di sfruttamento sessuale dei bambini.

5

RACCOMANDAZIONI

Un approccio all'applicazione fondato sui diritti

Il presente Manuale intende essere di ausilio alle persone e organizzazioni che danno applicazione e sostengono l'applicazione del Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini. È evidente che prevenire e rispondere alla violenza, allo sfruttamento e agli abusi è essenziale per assicurare i diritti di tutti i bambini, da quello alla sopravvivenza a quello allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione, e per applicare efficacemente il Protocollo. Questo capitolo sintetizza le raccomandazioni espresse a tal fine.

Può essere difficile articolare l'essenza dell'"approccio fondato sui diritti". Nel contesto dei problemi affrontati dal Protocollo opzionale, questo concetto comporta la prevenzione, l'applicazione della legge, l'emancipazione e la partecipazione dei bambini vittime e di quelli a rischio, delle loro famiglie e comunità. Una piena applicazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e del suo Protocollo opzionale può infine rompere il circolo vizioso dello sfruttamento e della vittimizzazione che sconvolge le vite dei bambini, delle famiglie e delle comunità. Ciò sarà possibile quando i diritti umani individuali saranno pienamente

rispettati e tutelati, e i gruppi più vulnerabili saranno emancipati, prevenendo le violazioni, o almeno ponendovi fine prima che si verifichino dei danni.

Gli approcci che rispettano i diritti umani richiedono anche una collaborazione tra le persone coinvolte e i settori. La collaborazione tra più settori promuove la cooperazione tra dipartimenti a livello nazionale e regionale, e tra tutti i professionisti che lavorano con e per i bambini. Anche i media e il settore privato hanno un ruolo fondamentale: i primi hanno la possibilità di stimolare la consapevolezza dei problemi e riferirli responsabilmente, mentre il settore privato può contribuire a prevenire lo sfruttamento sessuale attraverso la responsabilità sociale delle aziende. Esempi di ciò possono essere visti soprattutto nel settore dei viaggi e del turismo.

Un approccio fondato sui diritti dei bambini non ha solo a che fare con le leggi, ma richiede un forte contesto giuridico nazionale insieme alla cooperazione internazionale. Congiuntamente, questi fattori salvaguardano i diritti dei bambini e aiutano ad identificare e punire coloro che li sfruttano. Altri due aspetti sono fondamentali: efficaci sistemi di applicazione della legge e attività di monitoraggio. La polizia e gli altri organismi e istituzioni preposti all'applicazione

della legge devono essere esenti da corruzione. Un sistema di monitoraggio forte può consentire di individuare i bambini a rischio di sfruttamento sessuale e anche di seguire coloro che sono stati assistiti, assicurandone così un'efficace riabilitazione.

Molte delle cause di fondo dello sfruttamento sessuale possono essere ricondotte al livello della comunità. Discriminazione di genere e strutture sociali patriarcali profondamente radicate possono condurre ad un clima di tolleranza nei confronti dei rapporti basati sullo sfruttamento tra uomini e donne, e tra adulti e bambini. L'assenza di meccanismi di denuncia affidabili ed adeguati alle esigenze dei bambini, la stigmatizzazione sociale collegata alla vendita, agli abusi e allo sfruttamento sessuali dei bambini maschi e femmine, e la paura di denunciare un vicino di casa o un membro della famiglia sono altri fattori che possono favorire e perpetrare tutte le forme di sfruttamento, comprese quelle oggetto del Protocollo opzionale.

Molti bambini non sono consapevoli del loro diritto alla protezione e sono altrettanto ignari dei meccanismi esistenti per aiutarli e incoraggiarli a mettere in discussione quello che subiscono. Altrettanto problematico è il presupposto che i bambini identificati come vittime non siano in grado di reagire. Anche se ciò può essere vero per alcuni, altri hanno la capacità di affrontare la propria situazione e possono riuscire a trovare delle soluzioni. Ciò significa che si può imparare dai bambini, ascoltandoli e prendendone in considerazione le opinioni. Varie disposizioni della Convenzione ribadiscono il diritto dei bambini alla partecipazione. Un partecipazione significativa dei bambini può rafforzarne l'autostima e la fiducia nelle proprie possibilità di opporsi ad eventuali abusi futuri. Inoltre, consultare i bambini e gli adolescenti e tenere conto delle loro opinioni è importante per assicurare che le politiche e le altre misure che li riguardano siano adeguate a loro e corrispondano alle loro esigenze.

Componenti di un sistema di protezione dei bambini

Un sistema di protezione dei bambini è fatto di un insieme di leggi, politiche, norme e servizi, in particolare di assistenza sociale, di istruzione, di

sicurezza e di giustizia che nel complesso rendono possibili misure preventive e risposte alla violenza, agli abusi e allo sfruttamento dei bambini. È essenziale il coordinamento tra settori e livelli di governo, come anche tra enti non statali. Rafforzare questo sistema richiede riforme delle politiche, formazione di capacità istituzionali, pianificazione, attribuzione di risorse, monitoraggio e sviluppo di sistemi per raccogliere e analizzare le informazioni. Anche le famiglie e le comunità hanno bisogno di ricevere sostegno ed essere rese più forti per poter affrontare l'esclusione, la separazione dei membri della famiglia, la violenza e lo sfruttamento, prima che questi si verifichino e dopo.

Creare un sistema di protezione dei bambini è innanzitutto una responsabilità del governo, anche se in molti casi può essere necessario il sostegno del settore privato o delle organizzazioni non governative. La definizione di meccanismi normativi e di regole è cruciale. Come indicano i principi generali enunciati nella Convenzione, lo Stato deve provvedere alla protezione di tutti i bambini soggetti alla sua giurisdizione da tutti i tipi di sfruttamento o abuso e regolamentarla. Gli interventi devono essere guidati dal miglior interesse del bambino, dal diritto alla protezione dalla discriminazione, alla sopravvivenza e allo sviluppo, e ad esprimere la propria opinione e a riceverne rispetto.

Nel contesto di una sistematica protezione dei bambini, gli Stati parte devono adottare tutte le misure bilaterali e multilaterali per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di bambini per qualunque fine e sotto qualsiasi forma (articolo 35 della Convenzione). L'articolo 39 della Convenzione prevede che gli Stati parte promuovano il recupero fisico e il reinserimento sociale dei bambini vittime dello sfruttamento sessuale, tra gli altri. Questo impegno comporta obblighi che si estendono oltre i confini nazionali.

Ratifica dei trattati: tutti gli Stati, tutte le norme

Poiché i trattati si alimentano, si rafforzano e si integrano a vicenda, gli Stati parte devono ratificare e adottare tutti gli strumenti internazionali e regionali relativi ai diritti dei bambini. Devono aderire al livello più alto delle norme dei trattati che ratificano. Inoltre gli Stati

Riquadro 3

Partecipazione dei bambini allo sviluppo di un piano d'azione nazionale

In Bangladesh, i bambini hanno svolto un ruolo centrale nello sviluppo di un piano nazionale di azione in occasione dei lavori preparatori per il Secondo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro, nel dicembre 2001. Lo sviluppo del piano nazionale di azione è stato guidato da un nucleo di rappresentanti del governo e delle organizzazioni non governative. Le principali fasi di questo processo sono state le seguenti:

- stesura di un documento di base sulle buone pratiche e le priorità;
- consultazioni con otto gruppi di bambini che avevano subito lo sfruttamento sessuale e la tratta, oppure soggetti a tali rischi;
- consultazione con i principali soggetti coinvolti;
- consultazioni con i soggetti coinvolti a Dhaka.

Si sono tenute due tornate di consultazioni con i bambini. Nella prima hanno partecipato sia bambini soggetti al rischio di sfruttamento sessuale e di abuso, che coloro che li avevano subiti. Il gruppo era composto da maschi e femmine soggetti ad un rischio di abuso sessuale; bambine che erano state oggetto di tratta a fini sessuali e successivamente salvate e ospitate in una struttura di accoglienza; maschi e femmine coinvolti nella prostituzione in strada; bambine dedite alla prostituzione nei bordelli; bambini maschi che vivevano in bordelli; e bambine salvate da bordelli e ospitate in case famiglia sicure gestite da varie ONG. Alla consultazione hanno preso parte 81 bambini di età tra 10 e 17 anni, tutti coinvolti in programmi gestiti dalle ONG.

Ai bambini partecipanti è stato chiesto di descrivere i problemi di coloro si trovano nella loro situazione, e di proporre idee su come migliorare le loro condizioni e scelte di vita. È stato anche chiesto loro di esprimere la loro opinione sui risultati e sulle raccomandazioni contenute nella bozza di documento di base sulle buone pratiche e le priorità per lottare contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei bambini. I loro commenti sono confluiti nella versione finale del documento e successivamente nel piano nazionale di azione.

Le sessioni hanno prodotto un'abbondanza di informazioni e idee. Queste sono state condivise con i governi e gli attori della società civile in tre consultazioni a livello sub-nazionale tenutesi prima della stesura del Piano nazionale di azione, e in una consultazione a livello nazionale organizzata alla fine della revisione della prima stesura. Uno dei ricercatori che avevano coordinato le consultazioni con i bambini si è incaricato di redigere il piano nazionale di azione. In tal modo, i contributi dei bambini sono stati in larga misura inseriti nel progetto di testo, migliorandone sensibilmente la rilevanza e la pertinenza, e rendendolo più adeguato ad affrontare i problemi.

All'inizio del 2002, sono state adottate alcune misure per iniziare a mettere in atto il piano nazionale di azione. Tra queste, la formazione di un comitato nazionale responsabile per l'attuazione e il monitoraggio del piano. È stata poi organizzata una seconda tornata di consultazioni per riferire ai bambini l'esito del lavoro del comitato e altri successivi sviluppi, e per interpellarli su di un eventuale loro ruolo nell'attuazione del piano. Le ONG hanno informato i bambini sulla nuova consultazione mirante a determinare il loro interesse. I partecipanti della prima consultazione che non hanno potuto essere presenti sono stati sostituiti da altri bambini della stessa fascia di età.

I partecipanti a questa seconda tornata di consultazioni hanno prodotto molte idee su azioni specifiche che i bambini possono intraprendere per prevenire e rispondere alle situazioni di abuso sessuale, sfruttamento sessuale e tratta. Un ulteriore importante risultato sono state le opinioni dei bambini sul loro ruolo nell'attuazione del piano nazionale di azione: come pensavano di poter contribuire al processo, quali azioni ritenevano di poter adottare, la loro percezione delle esigenze di collaborazione con altri soggetti, i loro punti di forza, le aree nelle quali avevano bisogno di essere sostenuti, e i potenziali rischi associati al loro coinvolgimento.

Fonte: Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF, *South Asia in Action: Preventing and responding to child trafficking - Analyses of anti-trafficking initiatives in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka* [Asia meridionale in azione: la prevenzione e la lotta contro la tratta dei bambini – Analisi delle iniziative contro la tratta in Afghanistan, Bangladesh, Butan, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka], UNICEF IRC, Firenze, (2009).

possono, e devono, fissare norme nazionali che vadano oltre il livello delle norme internazionali, le quali rappresentano solamente il minimo richiesto.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale ha una rilevanza particolare per il Protocollo opzionale. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, come anche quelli che non ne sono membri, possono aderire alla Convenzione, la quale mette i bambini al centro degli interventi dello Stato, riconosce il diritto del bambino a mezzi di tutela dei suoi diritti, ed attribuisce priorità alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e ad un'adeguata penalizzazione nei confronti dei responsabili delle violazioni.

Quando uno Stato ratifica un trattato, mette in movimento un processo di riforme legislative. L'applicazione di queste leggi deve essere sostenuta con l'attribuzione di sufficienti risorse e con lo sviluppo di piani d'azione e di meccanismi di coordinamento.

A loro volta, questi interventi devono essere accompagnati da solidi sistemi di monitoraggio, compresa un'istituzione indipendente per i diritti umani dei bambini dotata di un mandato e adeguatamente finanziata. Per sostenere il processo di applicazione sono necessari interventi di sensibilizzazione, attività di formazione e l'impegno attivo della società civile, oltre che dei bambini e degli adolescenti. Queste sono tutte misure generali di attuazione della Convenzione, e sono rilevanti anche per il Protocollo opzionale.

Prevenzione

Alcune norme sociali e pratiche tradizionali possono contribuire a creare un ambiente che rende i bambini maggiormente esposti all'abuso e allo sfruttamento. In questi casi, è importante sostenere la mobilitazione e la sensibilizzazione della comunità rispetto ai diritti dei bambini, in particolare in merito ai temi di cui tratta il Protocollo e all'esigenza di servizi di sostegno per garantire la protezione dei bambini. Queste azioni rientrano in un'impostazione sistemica che include anche il sostegno alla sussistenza e alle attività che producono reddito.

Anche la mobilitazione presso le comunità contribuisce a metterle in grado di affermare i diritti dei bambini e delle donne, e di prevenire gli abusi e lo sfruttamento. L'impegno e la pressione della comunità può aiutare a promuovere il cambiamento sociale e l'abbandono delle norme sociali nocive. È essenziale coinvolgere gli adolescenti e gli uomini negli sforzi di prevenzione dello sfruttamento sessuale, e stimolare una riflessione più ampia sul concetto di virilità e sulle disparità di genere. È altrettanto importante incoraggiare i membri delle comunità, compresi i ragazzi e gli uomini, che si oppongono alla discriminazione di genere e allo sfruttamento sessuale dei bambini. Si deve mettere a frutto l'ascendente dei capi delle comunità in favore dell'abbandono delle norme sociali nocive. Interventi di questo tipo possono fare molto per influenzare gli altri.

Il settore privato ha un importante ruolo da svolgere nel promuovere tra l'altro un turismo responsabile. L'adozione di codici di condotta (come quello volontario dell'industria del turismo, denominato Codice di condotta per la protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale nei viaggi e nel turismo), è un passo piccolo ma importante. Le campagne di sensibilizzazione rivolte a turisti che collaborano con gli operatori del turismo, le ONG e le organizzazioni della società civile, stanno dimostrando di essere efficaci. Anche i proprietari e i gestori dei locali con accesso Internet possono adottare sistemi a salvaguardia dei giovani che utilizzano i loro servizi. Alcune innovazioni sono state introdotte, come per esempio l'uso dell'Internet per azioni di sensibilizzazione sui potenziali rischi per i bambini e gli adolescenti.

Infine, è necessario documentare, valutare e analizzare gli sforzi di prevenzione, al fine di massimizzarne gli effetti. Sono quindi essenziali strumenti e indicatori per il monitoraggio, come lo è l'attribuzione di sufficienti risorse alle attività di prevenzione.

Protezione

I pubblici poteri hanno la responsabilità di proteggere i bambini dalla vendita, gli abusi e lo sfruttamento sessuale, e dalle conseguenze di un coinvolgimento nella produzione di materiali pornografici. Sono necessari efficaci

meccanismi per la denuncia che conducano alla condanna dei responsabili di questi delitti. Si deve superare la prevalente “cultura dell’impunità” per i trasgressori. Anche servizi di sostegno alle vittime sono necessari. Devono essere prese delle misure atte a garantire che un bambino vittima dello sfruttamento non sia mai criminalizzato. È fondamentale che ai maschi e alle femmine dei vari gruppi di età e appartenenza sociale sia assicurato lo stesso livello di protezione. È essenziale che i bambini con disabilità abbiano accesso ai servizi e che le informazioni siano disponibili in tutte le lingue comprese dai bambini.

I bambini che hanno subito lo sfruttamento sessuale devono ricevere assistenza a breve e a lungo termine per il loro recupero. Queste misure devono tener conto dell’età, delle esperienze e delle capacità in evoluzione del bambino, e devono essere adeguate alle diversità dei bambini (etnia di appartenenza, livello di capacità, ecc.). Deve essere creata una rete di sostegno di servizi a misura di bambino. Ciò richiede la formazione di capacità presso le autorità e gli operatori che si occupano dei bambini: personale delle forze dell’ordine, procuratori, magistrati e altri. La formazione deve includere i metodi specifici atti a individuare, consultare e assistere i bambini vittime dello sfruttamento.

Le procedure giudiziarie devono essere adeguate a gestire i bambini, tenendone in considerazione il miglior interesse e fornendo alle vittime la possibilità di accedere ai mezzi di tutela previsti dalla legge. Per assicurarne il completo recupero, è essenziale che questi bambini ricevano cure mediche, assistenza psicologica e sociale, istruzione e attività ricreative. Tutte le autorità che partecipano al processo giudiziario, dalla polizia locale ai magistrati dei tribunali nazionali, devono aver ricevuto una formazione su diritti, partecipazione e protezione dei bambini. I bambini devono avere la possibilità di esprimersi su tutte le questioni che li riguardano, anche nei procedimenti giudiziari, quando ciò è rilevante e opportuno. Devono essere pienamente informati dell’andamento del loro caso e in merito ai loro diritti, e le loro opinioni, esigenze e problemi devono essere presi in considerazione nei procedimenti che coinvolgono il loro interesse personale. Il sistema giudiziario deve tutelare l’identità e la vita privata del bambino, fornendo la necessaria

protezione ai suoi familiari ed evitando gli inutili ritardi nei procedimenti. Le opinioni dei bambini devono essere ascoltate e prese in considerazione, dall’iniziale denuncia presso le autorità locali fino alla valutazione conclusiva del processo di recupero e reinserimento.

Altre misure di protezione comprendono la creazione di tribunali penali speciali con competenza sulla tratta dei bambini, e l’istituzione di specifiche unità delle forze di ordine pubblico per combattere la diffusione online di pornografia rappresentante bambini. Alcuni degli importanti componenti di un sistema di protezione sono l’istruzione e l’informazione, compresa una formazione che metta in grado maschi e femmine di provvedere a sé stessi, informazioni sulla sessualità adeguate all’età, la promozione della registrazione delle nascite e il rilascio di documenti d’identità. Questi interventi contribuiscono a sviluppare l’autostima e rendono i bambini vittime dello sfruttamento sessuale capaci di prendere decisioni consapevoli.

Emancipazione

Aiutare i bambini che hanno subito lo sfruttamento sessuale ad emanciparsi è un aspetto integrante delle iniziative di prevenzione e di protezione, e i sistemi giuridici e le politiche nazionali devono essere consapevoli di questo. Si può dire che fino ad oggi l’emancipazione e la considerazione dei bambini come soggetti attivi, anche se caratterizzati da capacità in evoluzione, sono state oggetto di scarsa attenzione. Fanno parte delle misure di emancipazione dei bambini anche il rafforzamento della loro autostima attraverso l’educazione in merito ai loro diritti, alla sessualità, allo sfruttamento sessuale e agli altri problemi della protezione, nonché la loro significativa partecipazione ai processi decisionali.

Riconoscere il bambino che ha subito lo sfruttamento come vittima di un delitto è essenziale per stabilire sia la sua innocenza che la responsabilità dello sfruttatore. Tuttavia, limitare l’ottica all’aspetto di “vittima” del bambino significa non tenere conto del suo ruolo di soggetto attivo dotato di capacità in evoluzione. Ciò porta a trattare i bambini come destinatari passivi dei servizi e attribuisce il potere decisionale ai soli adulti. Nell’approccio

fondato sui diritti umani, il bambino è considerato capace di prendere decisioni consapevoli, superare le difficoltà e fare programmi per il proprio futuro. In questa prospettiva, i bambini sono visti come partecipanti attivi del loro proprio sviluppo e recupero dagli abusi e dallo sfruttamento subiti. Ciò significa che i bambini devono ricevere adeguato sostegno e assistenza, e prendere parte alle decisioni che riguardano il loro recupero, reinserimento e partecipazione attiva nella società, anche a livello di elaborazione delle politiche.

Per avere la massima efficacia, le misure volte ad applicare le leggi devono fare parte di piani e strategie nazionali che coinvolgano le autorità internazionali, nazionali e locali. A tal fine, è essenziale l'efficace applicazione delle norme internazionali per la protezione dei diritti dei bambini e la disponibilità di risorse e strutture aggiuntive per mettere in atto i piani nazionali.

Monitoraggio

Gli Stati parte devono dotarsi di sistemi di monitoraggio che consentano di valutare la situazione e misurare i progressi nell'attuazione delle norme internazionali. Sono necessari con urgenza meccanismi per una sistematica e completa raccolta, analisi e diffusione dei dati. I dati devono essere disaggregati per età, genere, nazionalità e forma di sfruttamento, in modo da rendere possibile una comparazione tra paesi e periodi diversi. La cooperazione internazionale è l'aspetto cardine del Protocollo opzionale. Quindi, affinché il Protocollo abbia efficacia, la cooperazione tra gli Stati dovrà essere rafforzata e sostenuta.

Data la complessità dei concetti di vendita dei bambini, sfruttamento sessuale, pornografia e abuso dei bambini, servono dati che possano chiarire le dinamiche di questi fenomeni. Dei dati di qualità consentiranno un monitoraggio più accurato dell'efficacia degli interventi di prevenzione e di assistenza. Gli Stati parte stanno adottando alcune misure, e sarà sempre più importante che analizzino, monitorino e condividano gli interventi riusciti con altri Stati, ONG e attori della società civile. I dati qualitativi sono essenziali per comprendere il motivo per cui alcune comunità, famiglie e bambini sono più vulnerabili di altri. Tali dati forniranno anche informazioni utili sulla percezione che i bambini hanno dei servizi e delle loro possibilità nella vita. Dei sistemi di monitoraggio efficaci sono essenziali per la prevenzione, che deve avere la priorità rispetto agli interventi riparatori.

Infine, sono necessari meccanismi indipendenti di monitoraggio. Garantire che il Protocollo opzionale sia attuato è responsabilità dello Stato, ma anche gli altri attori sono importanti. Tra questi ci sono i difensori civici dei bambini, le istituzioni dei diritti umani, i commissari per i bambini, e i relatori sulla vendita e sulla prostituzione di bambini e sulla pornografia rappresentante bambini. Operando a livello sia nazionale che internazionale, tutti questi organi di monitoraggio possono aiutare ad individuare i punti deboli nell'attuazione del Protocollo opzionale, e a documentare le iniziative più riuscite. Sono anche nella posizione migliore per contribuire a sviluppare strategie più efficaci per proteggere i bambini dalla vendita, dalla prostituzione e dalla pornografia.

ALLEGATO

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI

Adottato ed aperto alla firma, ratifica e adesione dalla risoluzione dell'Assemblea generale A/RES/54/263 del 25 Maggio 2000, ed entrato in vigore il 18 gennaio 2002

Gli Stati parte al presente Protocollo,

Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e nell'applicazione delle sue disposizioni, in particolare degli articoli 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno estendere le misure che gli Stati parte devono adottare al fine di garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione dei bambini e dalla pornografia rappresentante bambini,

Considerando altresì che la Convenzione sui diritti dell'infanzia sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico e di non essere costretto ad un lavoro che può comportare un rischio o compromettere la sua istruzione, oppure nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita e prostituzione e della pornografia rappresentante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,

Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita e la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini,

Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensito un soprannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,

Preoccupati per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico rappresentante bambini, e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia rappresentante bambini su Internet, tenutasi a Vienna

nel 1999, ha richiesto in modo specifico la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, detenzione intenzionale e propaganda di materiale pornografico implicante bambini, e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,

Convinti che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia rappresentante bambini possa essere agevolata dall'adozione di un approccio sistemico che affronti i fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare il sottosviluppo, la povertà, le disparità economiche, l'iniquità delle strutture socioeconomiche, il dissesto delle famiglie, l'assenza di istruzione, l'esodo rurale, la discriminazione basata sul genere, l'irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, le pratiche tradizionali nocive, i conflitti armati e la tratta dei bambini,

Ritenendo inoltre necessaria un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all'origine della vendita e prostituzione di bambini e della pornografia rappresentante bambini, e che occorre rafforzare la collaborazione mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l'applicazione della legge a livello nazionale,

Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aia sulla protezione dell'infanzia e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aia relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell'ILO concernente l'interdizione delle peggiori forme di lavoro minorile e l'azione immediata per la loro eliminazione,

Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione sui diritti dell'infanzia, che traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti dei bambini,

Considerando che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione dei bambini e della pornografia rappresentante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati in occasione del Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro, tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le altre pertinenti decisioni e raccomandazioni degli organismi internazionali,

*In debita considerazione dell'*importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,

Hanno concordato quanto segue:

■ **Articolo 1**

Gli Stati parte vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

■ **Articolo 2**

Ai fini del presente Protocollo:

- (a) per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazione che comporta il trasferimento di un bambino da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altri dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
- (b) per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
- (c) per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di bambini dediti ad attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di bambini a fini prevalentemente sessuali;

■ Articolo 3

1. Ogni Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente coperti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi sul suo territorio oppure all'estero da un singole persone o da un'organizzazione:
 - (a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2:
 - (i) l'offerta, la consegna o l'accettazione di un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato, per i seguenti fini:
 - a. sfruttare il bambino a fini sessuali;
 - b. trasferire gli organi del bambino a scopo di lucro;
 - c. sottoporre il bambino a lavoro forzato;
 - (ii) ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione;
 - (b) offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2;
 - (c) produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere per i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.
2. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso di tentativo di commettere uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.
3. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.
4. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti ai fini di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A seconda dei principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
5. Gli Stati parte prendono ogni provvedimento giuridico ed amministrativo adeguato per assicurare che tutte le persone coinvolte nell'adozione di un bambino agiscano nel rispetto degli strumenti giuridici internazionali.

■ Articolo 4

1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.
2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, nei seguenti casi:
 - (a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o ha la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo;
 - (b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.
3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.
4. Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.

■ Articolo 5

1. I reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 sono considerati di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore tra gli Stati parte e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.
2. Se uno Stato parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato è adito di una richiesta di estradizione da parte di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell'extradizione per quanto riguarda i reati in questione. L'extradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato oggetto della richiesta.
3. Gli Stati parte che non condizionano l'extradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono i reati in questione come passibili di estradizione fra di loro alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato oggetto della richiesta.
4. Ai fini dell'extradizione fra Stati parte, i reati in questione sono trattati come se fossero stati commessi non solo nel luogo dove sono stati perpetrati, ma anche sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la loro giurisdizione ai sensi dell'articolo 4.
5. Se è presentata una richiesta di estradizione per un reato di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, e se lo Stato parte oggetto della richiesta non concede o non vuole concedere l'extradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento giudiziario.

■ Articolo 6

1. Gli Stati parte si concedono reciprocamente la massima assistenza in qualsiasi inchiesta, procedimento penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.
2. Gli Stati parte adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità con ogni trattato o accordo di assistenza giudiziaria eventualmente esistente tra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parte si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità con il loro diritto interno.

■ Articolo 7

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parte:

- (a) prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno:
 - (i) di beni come averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo o per agevolarne la perpetrazione;
 - (ii) dei proventi di tali reati;
- (b) danno seguito alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o proventi di cui al capoverso (i) del paragrafo (a) emanate da un altro Stato parte;
- (c) prendono provvedimenti volti a chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

■ Articolo 8

1. Gli Stati parte adottano ad ogni stadio del procedimento penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscriette dal presente Protocollo, in particolare:

- (a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime e adottando procedure atte a tenere debitamente conto dei loro specifici bisogni, anche in quanto testimoni;
 - (b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata del procedimento, nonché ai tempi ed allo svolgimento dello stesso, e riguardo alla decisione pronunciata per il loro caso;
 - (c) consentendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate e tenute in considerazione nel corso del procedimento, in conformità con le regole di procedura del diritto interno;
 - (d) fornendo alle vittime adeguati servizi di assistenza in ogni fase del procedimento giudiziario;
 - (e) proteggendo opportunamente la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
 - (f) assicurando, nei casi in cui ciò è opportuno, che le vittime, le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e ritorsioni;
 - (g) evitando ogni indebito ritardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
2. Gli Stati parte si assicurano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, comprese le inchieste volte a determinare la loro età.
 3. Gli Stati parte garantiscono che nel trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
 4. Gli Stati parte adottano misure per impartire una formazione adeguata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
 5. Se del caso, gli Stati parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
 6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo e imparziale o è incompatibile con tale diritto.

■ **Articolo 9**

1. Gli Stati parte adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali volti a prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.
2. Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione e la formazione, gli Stati parte sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscriette dal presente Protocollo ed i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parte incoraggiano la partecipazione della collettività, e in particolare dei bambini e dei bambini vittime, a tali programmi d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.
3. Gli Stati parte prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo recupero fisico e psicologico.
4. Gli Stati parte vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel presente Protocollo abbiano accesso a procedure che permettano loro, senza discriminazioni, di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.

5. Gli Stati parte prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione di materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel presente Protocollo.

■ Articolo 10

1. Gli Stati parte prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, indagare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita e alla prostituzione di bambini, alla pornografia rappresentante bambini e al turismo pedofilo, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parte favoriscono altresì la cooperazione ed il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parte promuovono la cooperazione internazionale per facilitare il ristabilimento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale ed il loro rimpatrio.
3. Gli Stati parte si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà ed il sottosviluppo, che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia ed al turismo pedofili.
4. Gli Stati parte che sono in grado di farlo forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altra natura attraverso gli esistenti programmi multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

■ Articolo 11

Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti dei bambini eventualmente previste:

- (a) dalla legislazione di uno Stato parte;
- (b) dal diritto internazionale in vigore per quello Stato.

■ Articolo 12

1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, al Comitato sui diritti dell'infanzia un rapporto contenente informazioni particolareggiate sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopone al Comitato sui diritti dell'infanzia, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, tutte le nuove informazioni relative all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parte del protocollo, sottopongono un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato sui diritti dell'infanzia può chiedere agli Stati parte informazioni supplementari circa l'applicazione del presente Protocollo.

■ Articolo 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica ed è aperto all'adesione di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

■ Articolo 14

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

■ Articolo 15

1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'ONU.
2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è l'autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato sui diritti dell'infanzia fosse già investito prima di tale data.

■ Articolo 16

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'ONU. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parte, chiedendo loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parte per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione almeno un terzo degli Stati parte si pronuncia a favore di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parte.
3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parte che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parte rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.

■ Articolo 17

1. Il presente Protocollo, i cui testi in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'ONU trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parte alla Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.

NOTE

CAPITOLO 1

- 1 Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, *Legislative History of the Convention on the Rights of the Child*, HR/PUB/07/1, Vol. II, Nazioni Unite, New York e Ginevra, 2007, pagg. 713-715 (citazione dell'articolo IX del progetto di testo polacco, 1978).
- 2 Ibid, pag. 717.
- 3 Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF, *'Legal Frameworks for Combating Sexual Exploitation of Children'*, Documento tematico n. 2 per il Terzo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti (per uso interno), Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF, Firenze, 2008, pag. 7.
- 4 La Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani è stata creata nel 1946 e successivamente sostituita dal Consiglio dei diritti umani con la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/60/251 del 15 marzo 2006.
- 5 Assemblea generale delle Nazioni Unite, *'Need to adopt efficient international measures for the prevention of the sale of children, child prostitution and child pornography'*, Risoluzione 48/156, Organizzazione delle Nazioni Unite, New York, 7 marzo 1994.
- 6 Commissione per i diritti umani, Risoluzione 1990/68, *'Sale of Children'*, Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, New York, 7 marzo 1990.
- 7 Commissione per i diritti umani, *Report submitted by Mr. Vitit Muntarhorn, Special Rapporteur, in accordance with Commission on Human Rights resolution 1993/82, E/CN.4/1994/84*, Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ginevra, 14 gennaio 1994, paragrafi 232-234, 249 e 251.
- 8 Assemblea generale delle Nazioni Unite, *'Need to adopt efficient international measures for the prevention and eradication of the sale of children, child prostitution and child pornography'*, Risoluzione 49/210, Nazioni Unite, New York, 17 febbraio 1995; Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, *'Question of a draft Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, as well as the basic measures needed for their prevention and eradication'*, Risoluzione 1995/78, OHCHR, 8 marzo 1995.
- 9 Assemblea generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 49/210, op. cit., OHCHR Risoluzione 1995/78, op. cit.
- 10 Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF, *'Legal Frameworks for Combating Sexual Exploitation of Children'*, op. cit.
- 11 Assemblea generale delle Nazioni Unite, *'Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale'* Risoluzione 55/25, Nazioni Unite, New York, 15 novembre 2000.
- 12 Rispettivamente, Organizzazione internazionale del lavoro, ILOLEX, <www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratific.pl?C182> e Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, <www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/signatures.html>, consultati il 1 luglio 2008.
- 13 Consiglio d'Europa, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale*, <www.conventions.coe.int>, consultato il 1° febbraio 2009.
- 14 Per esempio, dei 129 Stati che nell'ottobre 2008 erano parte al Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, la maggioranza erano anche parte alla Convenzione dell'ILO relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione ('Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile').
- 15 Anche la Risoluzione *Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* non codifica una consuetudine nel diritto internazionale, anch'esso vincolante. Si veda: Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Guidelines on Justice involving Child Victims and Witnesses of Crime*, Risoluzione 2005/20, Nazioni Unite, New York, <www.un.org/docs/ecosoc/documents/2005/resolutions/Resolution%202005-20.pdf>.
- 16 Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under Article 12, Paragraph 1 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*, Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ginevra, *Concluding Observations on Bangladesh*, CRC/C/OPSC/BGD/CO/1, 5 luglio 2007, paragrafo 33; *Concluding Observations on Chile*, CRC/C/OPSC/CHL/CO/1, 18 febbraio 2008, paragrafo 30; *Concluding Observations on the Republic of Korea*, CRC/C/OPSC/KOR/CO/1, 2 luglio 2008, paragrafo 43; e *Concluding Observations on the United States*, CRC/C/OPSC/USA/CO/1, 25 giugno 2008, paragrafo 38(c).

- 17 Organizzazione internazionale del lavoro, Convenzione dell'ILO relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, Organizzazione internazionale del lavoro, Ginevra, 17 giugno 1999, articolo 2.
- 18 Ibid., articoli 6 e 7.
- 19 Protocollo addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e di bambini, articolo 3(d). Adottato nella: Assemblea generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 55/25, Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, Nazioni Unite, New York, 8 gennaio 2001.
- 20 La definizione di abuso sessuale contenuta nell'articolo 18.1 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale comprende gli "atti sessuali" tra un adulto e un bambino di età inferiore a quella del consenso come definita dalla legislazione nazionale, oppure caratterizzati dall'abuso di una posizione di fiducia, autorità o influenza o dalla dipendenza o disabilità del bambino.
- 21 Ibid., articolo 19.1(c) e 20.1(e), rispettivamente. (Uno Stato parte può riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 20.1(e) in una limitata serie di circostanze (articolo 20.3)).
- 22 Ibid, articolo 26.
- 23 Si sta diffondendo tra gli attivisti, i fornitori di servizi e coloro che lavorano con i bambini, il consenso sull'impiego del termine "bambini sessualmente sfruttati" oppure "bambini sfruttati nel contesto di uno sfruttamento sessuale a scopo di lucro" al fine di evitare la stigmatizzazione associata al termine di "prostituta".
- CAPITOLO 2**
- 24 Il Comitato sui diritti dell'infanzia ha iniziato ad esaminare i rapporti presentati ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini nel giugno 2005. Nell'ottobre 2008, il Comitato aveva esaminato i rapporti di 30 Stati parte.
- 25 Il dibattito sviluppatosi nel corso del processo di redazione si è concentrato soprattutto sulla definizione della vendita e sull'opportunità che il Protocollo coprisse solamente la vendita di bambini ai fini dello sfruttamento sessuale oppure anche la vendita di bambini per ogni altro fine, compreso il caso delle adozioni illegali e del traffico di organi. Si veda, per esempio, *'Question of a draft Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, as well as basic measures needed for their eradication, Report of the Working Group on its third session'* E/CN.4/1997/97, Nazioni Unite, New York, 2 aprile 1997, paragrafo 19.
- 26 Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under Article 12, Paragraph 1 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*, Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ginevra, *Concluding Observations on Syrian Arabic Republic*, CRC/C/OPSC/SYR/CO/1, 31 ottobre 2006, paragrafi 23-24. Si veda anche: *Concluding Observations on Sudan*, CRC/C/OPSC/SDN/CO/1, 8 giugno 2007, paragrafi 17-18; e *Concluding Observations on Bangladesh*, CRC/C/OPSC/BGD/CO/1, 5 luglio 2007, paragrafi 24-25.
- 27 Nazioni Unite, Convenzione sui diritti dell'infanzia, Nazioni Unite, New York, 20 novembre 1989, articolo 34.
- 28 Nazioni Unite, Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, Nazioni Unite, New York, 25 maggio 2000, articolo 3.1(a)(i)(b).
- 29 L'articolo 3 (a) del Protocollo addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e di bambini ('Protocollo di Palermo') proibisce la tratta di esseri umani al fine di "rimuoverne gli organi"; e nel 1991 l'Assemblea mondiale della sanità ha adottato delle linee guida sul trapianto di organi che mettono al bando la vendita di organi di qualsiasi essere umano (Risoluzione WHA 44.25 del 13 maggio 1991).
- 30 Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC*, op. cit., *Concluding Observations on Qatar*, CRC/C/OPSC/QAT/CO/1, 2 giugno 2006, paragrafi 21-22; e *Concluding Observations on Andorra*, CRC/C/OPSC/AND/CO/1, 17 marzo 2006, paragrafi 12-13.
- 31 Nazioni Unite, Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, op. cit., articolo 3.1 (a)(i)(c).
- 32 Organizzazione internazionale del lavoro, Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio, ILO, Ginevra, 28 giugno 1930, articolo 2.1. (Questa definizione è accompagnata da esclusioni relative al servizio militare obbligatorio, al servizio civile, al lavoro negli istituti di reclusione, ai servizi richiesti in occasione delle catastrofi naturali e ai "piccoli servizi municipali".)
- 33 Organizzazione internazionale del lavoro, Convenzione dell'ILO relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, ILO, Ginevra, 17 giugno 1999, articolo 3 (a).
- 34 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Sudan*, op. cit., paragrafi 35 e 36. (La vendita di bambini al fine di impiegarli nei conflitti armati è proibita anche dal Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.)
- 35 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Sudan*, op. cit., paragrafi 33-34; e *Concluding Observations on Qatar*, op. cit., paragrafi 31-32 e 35-36.
- 36 Nazioni Unite, Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, op. cit., articolo 3.1 (a)(ii).
- 37 Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Viet Nam*, CRC/C/OPSC/VNM/CO/1, 17 ottobre 2006, paragrafi 25-26; *Concluding Observations on Syrian Arabic Republic*, op. cit., paragrafi 28-29; *Concluding Observations on Guatemala*, CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, 8 giugno 2007, paragrafi 25-26; e *Concluding Observations on France*, CRC/C/OPSC/FRA/CO/1, 15 ottobre 2007, paragrafi 18-19. Molti paesi interpretano l'espressione "strumenti giuridici internazionali applicabili" come riferita alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.
- 38 L'articolo 3 (d) del Protocollo addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e di bambini ('Protocollo di Palermo') definisce il bambino come qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni.
- 39 Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Syrian Arabic Republic*, op. cit., paragrafi 14-15 e 19-20; *Concluding Observations on Viet Nam*, op. cit., paragrafi 10-11; e *Concluding Observations on Bangladesh*, op. cit., paragrafi 26-27.
- 40 Si veda: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Viet Nam*, op. cit., paragrafi 16-17; *Concluding Observations on Costa Rica*, CRC/C/OPSC/CRI/CO/1, 2 maggio 2007, paragrafi 22-23; *Concluding Observations on Guatemala*, CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, 2007, paragrafi 33-34; *Concluding Observations on Bangladesh*, op. cit., paragrafi 20-21; e *Concluding Observations on Chile*, op. cit., CRC/C/OPSC/CHL/CO/1, 18 febbraio 2008, paragrafi 18-19.
- 41 Nazioni Unite, Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, op. cit., articolo 3 (1)(c).

- 42 Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Turkey*, CRC/C/OPSC/TUR/CO/1, 9 giugno 2006, paragrafi 17-19; *Concluding Observations on Viet Nam*, op. cit., paragrafi 10-11; *Concluding Observations on Costa Rica*, op. cit., paragrafi 14-15; *Concluding Observations on Sudan*, op. cit., paragrafi 23-24; *Concluding Observations on France*, op. cit., paragrafi 16-17; e *Concluding Observations on Chile*, paragrafi 22-23.
- 43 Invece, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (2001) proibisce "la detenzione in un computer o su di un supporto informatico di altro tipo di pornografia rappresentante bambini (articolo 9 (1)(e)). Tuttavia, gli Stati parte possono riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, questa disposizione (articolo 9.4). La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale (2007) si spinge oltre, obbligando le parti a penalizzare la detenzione di pornografia rappresentante bambini, pur contenendo anch'essa una clausola che prevede la possibilità per gli Stati parte di riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, le disposizioni relative alla produzione e alla detenzione di materiali pornografici, allorché tali materiali consistono esclusivamente in rappresentazioni simulate o immagini realistiche di un bambino non esistente oppure comportano immagini prodotte e detenute da bambini al di sopra di una determinata età con il loro consenso ed esclusivamente per il loro uso privato (articolo 20.3).
- 44 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Chile*, op. cit., paragrafi 23-24; e *Concluding Observations on Costa Rica*, op. cit., paragrafi 14-15 e 24-25.
- 45 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Andorra*, op. cit., paragrafi 16-17.
- 46 Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Iceland*, CRC/C/OPSC/ISL/CO/1, Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ginevra, 21 giugno 2006, paragrafi 13-14.
- 47 Nazioni Unite, Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, op. cit., articolo 7(a) e (c).
- 48 L'articolo 15.3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000, recita: "Ogni Stato parte adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza per i reati proscritti dalla presente Convenzione quando il presunto responsabile si trova sul suo territorio e lo Stato in questione non concede l'estradizione di tale persona unicamente per la ragione che si tratta di un suo cittadino."
- 49 Si veda: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Andorra*, op. cit., paragrafi 14-15; *Concluding Observations on Qatar*, op. cit., paragrafi 23-24; *Concluding Observations on Iceland*, op. cit., paragrafi 15-16; *Concluding Observations on Bangladesh*, op. cit., paragrafi 28-29; e *Concluding Observations on Denmark*, CRC/C/OPSC/DNK/CO/1, 17 ottobre 2006, paragrafi 17-18.
- 50 Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Qatar*, op. cit., paragrafi 25-26.
- 51 Nazioni Unite, Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, op. cit., articolo 7(b).
- 52 Questo si applica in modo specifico agli accordi bilaterali che hanno per oggetto la lotta contro la tratta transfrontaliera. Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on China (including the Macau Special Administrative Region)*, CRC/C/OPSC/CHN/CO/1, Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ginevra, 24 novembre 2005, paragrafi 18-19.
- 53 Nazioni Unite, Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, op. cit., articolo 9.1.
- 54 Si veda: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Morocco*, CRC/C/OPSC/Mar/CO/1, 17 marzo 2006, paragrafi 34-35; *Concluding Observations on Viet Nam*, op. cit., paragrafi 21-22; *Concluding Observations on Sudan*, op. cit., paragrafi 17-18; e *Concluding Observations on Chile*, op. cit., paragrafi 21-22.
- 55 Si veda: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Morocco*, op. cit., paragrafi 32-33; *Concluding Observations on Syrian Arabic Republic*, op. cit., paragrafi 25-26; e *Concluding Observations on Viet Nam*, op. cit., paragrafi 21-22.
- 56 Si veda: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Sudan*, op. cit., paragrafi 17-18.
- 57 Si veda, per esempio, Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Kazakhstan*, CRC/C/OPSC/KAZ/CO/1, 17 marzo 2006, paragrafi 11-12; *Concluding Observations on Turkey*, CRC/C/OPSC/TUR/CO/1, 9 giugno 2006, paragrafi 28-29; *Concluding Observations on Guatemala*, op. cit., paragrafi 16-17; e *Concluding Observations on Bangladesh*, op. cit., paragrafi 20-21.
- 58 Si veda, per esempio, Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Costa Rica*, op. cit., paragrafi 22-23; *Concluding Observations on France*, op. cit., paragrafi 12-13; e *Concluding Observations on Spain*, CRC/C/OPSC/ESP/CO/1, 17 ottobre 2007, paragrafi 21-22.
- 59 Si veda: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Sudan*, op. cit., paragrafi 19-20; e *Concluding Observations on Bangladesh*, op. cit., paragrafi 22-23.
- 60 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime*, Risoluzione 2005/20, Nazioni Unite, New York, 22 luglio 2005.
- 61 Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Sudan*, op. cit., paragrafo 30; *Concluding Observations on Bangladesh*, op. cit., paragrafo 33; e *Concluding Observations on Chile*, op. cit., paragrafo 30.
- 62 Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Morocco*, op. cit., paragrafi 28-29; e *Concluding Observations on Denmark*, op. cit., paragrafi 21-22.
- 63 Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Morocco*, op. cit., paragrafi 23-24; *Concluding Observations on Iceland*, op. cit., paragrafi 13-14; *Concluding Observations on Sudan*, op. cit., paragrafi 29-30; *Concluding Observations on Bangladesh*, op. cit., paragrafi 32-33; e *Concluding Observations on Chile*, op. cit., paragrafi 29-30.
- 64 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Spain*, op. cit., paragrafo 36.

- 65 Nazioni Unite, Protocollo opzionale sulla vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini, op. cit., articoli 8.4 e 9.3. Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Costa Rica*, op. cit., paragrafi 18-19; *Concluding Observations on Sudan*, op. cit., paragrafi 31-32; *Concluding Observations on Guatemala*, op. cit., paragrafi 22-23; *Concluding Observations on Chile*, op. cit., paragrafi 31-32; *Concluding Observations on Syrian Arab Republic*, op. cit., paragrafi 21-22; *Concluding Observations on Viet Nam*, op. cit., paragrafi 17-18; e *Concluding Observations on Bulgaria*, CRC/C/OPSC/BGR/CO/1, 21 gennaio 2008, paragrafi 29-30.
- 66 Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Iceland*, op. cit., paragrafi 20-21; *Concluding Observations on Denmark*, op. cit., paragrafi 26-27; *Concluding Observations on Kyrgyzstan*, CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, 4 maggio 2007, paragrafo 23; *Concluding Observations on Bangladesh*, op. cit., paragrafi 38-39; e *Concluding Observations on Chile*, op. cit., paragrafo 36-37.
- 67 Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Sudan*, op. cit., paragrafi 21-22; *Concluding Observations on Bangladesh*, op. cit., paragrafi 36-37; e *Concluding Observations on Chile*, op. cit., paragrafi 17-18.
- 68 Si veda, per esempio: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on Iceland*, op. cit., paragrafo 25; *Concluding Observations on Spain*, op. cit., paragrafo 38; *Concluding Observations on Morocco*, op. cit., paragrafi 11-12; e *Concluding Observations on Qatar*, op. cit., paragrafi 15-16.
- 69 Nell'ottobre 2008, 129 Stati erano parte al Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini. Alla conclusione della sua 49esima sessione dell'ottobre 2008, il Comitato aveva esaminato 30 rapporti, come previsto dal Protocollo opzionale. Si veda: Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF, *'Legal Frameworks for Combating Sexual Exploitation of Children'*, Documento tematico n. 2 preparato per il Terzo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti (per uso interno), Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF, Firenze, 2008, pag. 7.
- 70 Il rapporto conclusivo di J.M. Petit, Relatore speciale sulla vendita di bambini, prostituzione dei bambini e pornografia rappresentante bambini dal 2001 al maggio 2008, si concentra sull'identificazione delle buone pratiche. Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography*, Juan Miguel Petit, A/HRC/7/8, Nazioni Unite, New York, 9 gennaio 2008. In questo capitolo tutti i riferimenti al "Relatore speciale" sono relativi al signor Petit, quando non diversamente indicato.
- 71 Organizzazione internazionale del lavoro, Convenzione dell'ILO relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, ILO, Ginevra, 17 giugno 1999, articolo 1.
- 72 Programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile, *'Action against Trafficking and Sexual Exploitation of Children - Going where the children are: An evaluation of ILO-IPEC programmes, Thailand, Philippines, Colombia, Costa Rica and Nicaragua'*, Organizzazione internazionale del lavoro, Ginevra, giugno 2001, disponibile all'indirizzo: <www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=629>, (consultato il 27 marzo 2008).
- 73 Programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile, *'Guidelines on the design of direct action strategies to combat commercial sexual exploitation of children'*, ILO, Ginevra, 2007, all'indirizzo: <www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=8270>. Tuttavia, le esperienze da cui sono ripresi gli esempi dell'IPEC non sono identificate. In generale, la documentazione dell'ILO/IPEC sulla vendita e sfruttamento sessuale dei bambini si concentra più sulla misurazione di questi fenomeni che sulla valutazione delle attività volte ad eliminarli e ad aiutare i bambini vittime dello sfruttamento.
- 74 Programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile, *'Action against Trafficking and Sexual Exploitation of Children'*, op. cit., pag. 32.
- 75 Ibid., pag. 39.
- 76 Ibid.
- 77 Ibid., pag. 31.
- 78 Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography*, Juan Miguel Petit – Addendum, *Mission to Mexico*, A/HRC/7/8/Add.2, Nazioni Unite, New York, 28 gennaio 2008, paragrafo 27.
- 79 Le informazioni di questo paragrafo sono tratte dal sito web del *National Center for Missing & Exploited Children*, Stati Uniti, <www.missingkids.com>, consultato il 28 marzo 2008. Si veda anche il rapporto del Relatore speciale, nel quale egli identifica come buona pratica le attività dell'organizzazione: Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography*, A/HRC/7/8, op. cit., paragrafo 26.
- 80 Come affermato nel 2000 dal Relatore speciale di allora (Ofelia Calcetas-Santos), "le evidenze suggeriscono una associazione, piuttosto che un collegamento causale diretto, tra l'abuso fisico e sessuale, la fuga da casa e il successivo coinvolgimento nella prostituzione." Si veda: Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography*, Ms. Ofelia Calcetas-Santos, E/CN.4/2000/73, Nazioni Unite, New York, 14 gennaio 2000, paragrafo 140.
- 81 Si veda, per esempio, il rapporto del Relatore speciale su di una missione in Belgio per una descrizione di un centro con caratteristiche simili al *National Center for Missing & Exploited Children* negli Stati Uniti. Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Addendum Report on the mission of the Special Rapporteur to Belgium and the Netherlands on the issue of commercial sexual exploitation of children* (30 novembre-4 dicembre 1998), E/CN.4/2000/73/Add.1, 22 dicembre 1999, paragrafi 72-75.
- 82 Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Report submitted by the Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography*, Juan Miguel Petit, Addendum, *Mission to Ukraine*, A/HRC/4/31/Add.2, Nazioni Unite, New York, 24 gennaio 2007, paragrafo 37.
- 83 Ibid., paragrafo 38.
- 84 Le informazioni contenute in questi due paragrafi sono tratte da: Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF, *South Asia in Action: Preventing and responding to child trafficking*, Summary Report (versione in anteprima), Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF, Firenze, 2008, pag. 25.
- 85 Skidmore, P. e B. Robinson, *'It could be anyone'*, Rapporto di valutazione del Programma di Londra per l'educazione alla prevenzione, Barnardo's, Essex 2007, <www.barnardos.org.uk>, consultato il 2 aprile 2008. La valutazione ha preso in esame anche la formazione degli insegnanti e degli operatori sociali.
- 86 Ibid., pagg. 24-25.
- 87 Ibid., pag. 7.
- 88 Ibid., pag. 25.
- 89 Ibid.
- 90 Centro nazionale per la tecnologia nell'istruzione, *SAFT Children's Study – Investigating online behaviour, Executive Summary*, NCTE, Dublino, maggio 2003, pag. 7, disponibile all'indirizzo: <www.ncte.ie/documents/SAFTexecsummaryMay26.pdf>, consultato il 3 aprile 2008.

- 91 ECPAT, *Global Monitoring Report on the status of action against commercial sexual exploitation of children – Taiwan*, ECPAT, Bangkok, 2006, pag. 11, che cita J. Ho, 'From Spice Girls to Enjo Kosai: Formations of Teenage Girls' Sexualities in Taiwan', *Inter-Asia Cultural Studies*, vol. 4, n. 2, 2003.
- 92 Centro nazionale per la tecnologia nell'istruzione, *SAFT Children's Study – Investigating online behaviour*, op. cit., pag. 13.
- 93 Ibid., pag. 11.
- 94 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography*, Juan Miguel Petit, E/CN.4/2006/67, Nazioni Unite, New York, 12 gennaio 2006, paragrafo 115. Il progetto può essere consultato all'indirizzo <www.croga.org>.
- 95 Feinstein, C. e C O'Kane, 'Child Participation, Sexual Abuse and Exploitation', Innocenti Working Paper, Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF, Firenze, 2009. Si veda anche il sito web del congresso per una sintesi delle raccomandazioni espresse: <www.iyac.net/corporate/press.htm>.
- 96 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography*, E/CN.4/2006/67, op. cit., paragrafo 39. (Naturalmente, questo approccio è incompatibile con la visione della prostituzione come conseguenza dell'oppressione maschile sulle donne, e invoca come soluzione l'emancipazione delle donne e la proibizione di qualsiasi forma di prostituzione. La valutazione raccomanda esplicitamente lo sviluppo di programmi con un'impostazione diversa da quella "religiosa e femminista tradizionale".)
- 97 N. Hotaling, fondatore e Direttore del Progetto SAGE, 'Increased Demand Resulting in the Flourishing Recruitment and Trafficking in Women and Girls', Incontro di esperti sulla prevenzione della tratta internazionale e la promozione di una pubblica campagna di sensibilizzazione, Seoul, 2003, citato in D. Hughes, 'Best Practices to Address the Demand Side of Sex Trafficking', agosto 2004, pag. 22, <www.uri.edu/artsci/wms/hughes/demand_sex_trafficking.pdf>.
- 98 Hughes, D., 'Best Practices to Address the Demand Side of Sex Trafficking', op. cit., pag. 15.
- 99 "Il Relatore speciale sottolinea che i programmi educativi e le attività di sensibilizzazione sono essenziali per ridurre la domanda di servizi collegati allo sfruttamento sessuale. Egli invita gli Stati: ... (h) Ad approfondire l'esame di misure rivolte ad educare direttamente i potenziali clienti dello sfruttamento dei bambini a scopo di lucro" Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography*, E/CN.4/2006/67, op. cit., paragrafo 130.
- 100 Ibid., Nota 11 (che cita Hughes, D., 'Best Practices to Address the Demand Side of Sex Trafficking', op. cit.).
- 101 Un esempio di un programma mirante a ridurre la domanda di prostituzione è AVENUE. Il programma è descritto in D. Hughes, 'Best Practices to Address the Demand Side of Sex Trafficking', op. cit., pagg. 45-46.
- 102 Alcuni programmi più lunghi sono il Programma psico-educativo per responsabili dei reati collegati alla prostituzione, di Portland, Oregon, e un programma di sostegno dell'Esercito della salvezza a Omaha, Nebraska, descritto in D. Hughes, 'Best Practices to Address the Demand Side of Sex Trafficking', op. cit., rispettivamente pagg. 36-37 e pagg. 46-47.
- 103 Progetto Pathfinder, descritto in D. Hughes, 'Best Practices to Address the Demand Side of Sex Trafficking', op. cit., pagg. 35-36.
- 104 Si veda, per esempio: D. Hughes, 'Best Practices to Address the Demand Side of Sex Trafficking', op. cit., pagg. 38-41.
- 105 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography*, Ms. Ofelia Calcetas-Santos, Addendum, *Report on the mission of the Special Rapporteur to the United States of America on the issue of commercial sexual exploitation of children* (9-20 dicembre 1996), E/CN.4/1997/95/Add.2, Nazioni Unite, New York, paragrafo 91.
- 106 Hughes, D., 'Best Practices to Address the Demand Side of Sex Trafficking', op. cit., pagg. 33-35, 38.
- 107 Ibid., pag. 30, citazione da Høigård C. e L. Finstad, *Backstreets: Prostitution, money and love*, Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania, 1986 (sugli uomini norvegesi), e nota 97 (sugli uomini svedesi).
- 108 Si veda, per esempio, D. Hughes, 'Best Practices to Address the Demand Side of Sex Trafficking', op. cit., pp. 47-50.
- 109 Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography*, E/CN.4/2006/67, op. cit., paragrafo 108.
- 110 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography*, Mr. Juan Miguel Petit, Addendum, Mission to Paraguay, E/CN.4/2005/78/Add.1, Nazioni Unite, New York, 9 dicembre 2004, paragrafi 44-45. Si veda anche il paragrafo 46.
- 111 Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF, *South Asia in Action*, Summary Report, op. cit., pag. 11.
- 112 Legge della Repubblica 7610 (legge sulla protezione speciale dei bambini contro l'abuso, lo sfruttamento e la discriminazione nei loro confronti) del 17 giugno 1992, [Filippine] articolo III, capitolo 5, e articolo V, capitolo 9.
- 113 Ibid.
- 114 Ibid., articolo VII, capitolo 11.
- 115 Il testo della Legge sulla repressione di atti collegati alla prostituzione dei bambini, alla pornografia rappresentante bambini e sulla protezione dell'infanzia (ma non gli emendamenti del 2004) è disponibile sul sito web dell'Organizzazione internazionale del lavoro, all'indirizzo: <www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/53924/65175/E99JPN02.htm> (consultato il 26 maggio 2008).
- 116 Legge sulla repressione di atti collegati alla prostituzione dei bambini, alla pornografia rappresentante bambini e sulla protezione dell'infanzia, op. cit., sezione 2.2.
- 117 Ibid., sezioni 5 e 6.
- 118 Ibid., sezione 7.
- 119 Ibid., sezione 11.
- 120 Ibid., sezioni 10 e 15.
- 121 ECPAT, *Global Monitoring Report on the status of action against commercial sexual exploitation of children – Japan*, ECPAT, Bangkok, 2006, pag. 14, disponibile all'indirizzo: <www.ecpat.net/A4A_2005/PDF/EAP/Global_Monitoring_Report-JAPAN.pdf>, consultato il 26 maggio 2008.
- 122 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under article 44 of the Convention, Second periodic reports of States parties due in 2001 – Japan*, CRC/C/104/Add.2, 24 luglio 2003, Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, Ginevra, paragrafo 93.
- 123 Norma sull'escussione dei bambini testimoni [Filippine], 2000, capitoli 10, 11, 19, 22 e 25. Disponibile all'indirizzo: <www.chanrobles.com>.
- 124 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori [Italia], Legge n. 269/1998 del 3 agosto 1998; Nazioni Unite, Comitato sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States parties due in 1998, Italy*, CRC/C/70/Add.13, Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, Ginevra, 12 luglio 2002, paragrafo 316. (Le condanne previste sono ora fino a cinque anni di reclusione per chi ricorre ai servizi di una prostituta di età dai 14 ai 16 anni, fino a tre anni per chi ricorre ai servizi di una prostituta di età dai 16 ai 18 anni, e fino a dodici anni per chi induce alla prostituzione o sfrutta la prostituzione di un minore. Gli atti sessuali con bambini di età inferiore ai 14 anni sono punibili con pene fino a dieci anni, indipendentemente dal fatto di comportare una forma di prostituzione oppure no).
- 125 'I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia – La prospettiva del terzo settore – Rapporto supplementare alle Nazioni Unite', Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Roma, novembre 2001, pag. 42, disponibile all'indirizzo: <www.gruppocr.net/Primo-Rapporto-Supplementare>.
- 126 Codice penale italiano del 1939, emendato nel 1996, articolo 604.

- 127 Codice penale italiano, articolo 600 ter, paragrafo 2. Si veda anche: ECPAT, *Global Monitoring Report on the status of action against commercial sexual exploitation of children – Italy*, ECPAT, Bangkok, pag. 21, disponibile all'indirizzo: <www.ecpat.net/A4A_2005/PDF/Europe/Global_Monitoring_Report-ITALY.pdf>, consultato il 1 luglio 2008.
- 128 Codice penale italiano, articolo 600 ter, paragrafi 3 e 4, e 600 quarter.
- 129 Ibid.
- 130 ECPAT, *Global Monitoring Report - Italy*, op. cit., pag. 21.
- 131 Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, *'The Implementation and Operation of the 1993 Hague Intercountry Adoption Convention, Guide to Good Practice' – Guide No. 1*, Family Law, Bristol, per la Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, L'Aia, 2008, nota 39, <www.hcch.net/upload/adoguide_e.pdf>, (consultato il 1° luglio 2008).
- 132 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States parties under Article 12 (1) of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography, Initial reports of States parties due in 2005 – Chile*, CRC/C/OPSC/CHL/1, 6 luglio 2007, paragrafo 42; Risposta del *Servicio Nacional de Menores (SENAME)*, Cile, alla domanda n. 11 del *Questionnaire of the Hague Conference on Private International Law*, 2005, disponibile (in lingua spagnola) all'indirizzo: <www.hcch.net/upload/adop2005_cl.pdf>, consultato il 1 luglio 2008.
- 133 Codice penale della Repubblica di Lituania, articolo 157. *Reply to the Hague Conference Questionnaire from the Lithuanian Ministry of Social Security and Labour*, 2005, n. 11, disponibile all'indirizzo: <www.hcch.net/upload/adop2005_lt.pdf> (consultato il 27 maggio 2008).
- 134 Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, *Guide to Good Practice – Guide No. 1* op. cit., Allegato, pag. 132.
- 135 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Juan Miguel Petit*, E/CN.4/2006/67, op. cit., paragrafo 43.
- 136 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Juan Miguel Petit, Addendum, Mission to Albania* (dal 31 ottobre al 7 novembre 2005), E/CN.4/2006/67/Add.2, Nazioni Unite, New York, 27 marzo 2006, paragrafi 75-76.
- 137 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report submitted by Mr. Juan Miguel Petit, Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, in accordance with Commission on Human Rights Resolution 2002/92, Addendum, Mission to South Africa*, E/CN.4/2003/79/Add.1, Nazioni Unite, New York, 9 gennaio 2003, paragrafi 56-62. (La maggior parte dei casi di cui si occupano queste unità riguardano gli stupri e gli abusi sessuali nei confronti dei bambini, e non la prostituzione infantile).
- 138 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Ms. Ofelia Calcetas-Santos, Addendum*, E/CN.4/1997/95/Add.2, op. cit., paragrafo 93.
- 139 Harper, Z. e S. Scott, *Meeting the Needs of Sexually Exploited Young People in London*, *Barnardo's, Essex*, 2005, pagg. 5, 10-11, 51, disponibile all'indirizzo: <www.barnardos.org.uk/full_london_report.pdf>, consultato il 1° aprile 2008.
- 140 Ibid., pag. 50.
- 141 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Juan Miguel Petit*, E/CN.4/2006/67, op. cit., paragrafo 93.
- 142 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Juan Miguel Petit, Addendum, Mission to Brazil*, E/CN.4/2004/9/Add.2, Nazioni Unite, New York, 3 febbraio 2004, paragrafo 46. (La legge in questione è: *Estatuto da Criança e do Adolescente*, ECA.)
- 143 Ibid., paragrafo 64.
- 144 Ibid., paragrafo 67.
- 145 Ibid., paragrafo 68.
- 146 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Juan Miguel Petit, Addendum*, E/CN.4/2006/67/Add.2, op. cit., paragrafi 71-72.
- 147 Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural, including the Right to Development – Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Juan Miguel Petit – Addendum, Mission to Mexico*, A/HRC/7/8/Add.2, Nazioni Unite, New York, 28 gennaio 2008, paragrafi 11, 25, 29 e 35. (La legislazione della maggior parte degli stati del Messico (28 su 31) non puniva la prostituzione dei bambini come un reato grave (paragrafo 79b).)
- 148 Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Implementation of General Assembly Risoluzione 60/251, of 15 March 2006 entitled "Human Rights Council", Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Juan Miguel Petit, Addendum, Mission to Ukraine*, A/HRC/4/31/Add.2, Nazioni Unite, New York, 24 gennaio 2007, paragrafo 32.
- 149 Organizzazione internazionale per le migrazioni, *The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking*, IOM, Ginevra, 2007. Si veda anche: Nazioni Unite *General Assembly Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Juan Miguel Petit*, A/HRC/7/8, Nazioni Unite, New York, 9 gennaio 2008, paragrafo 40.
- 150 Barnardo's, *'Blueprints of Experience: Working to prevent and reduce child sexual exploitation in the United Kingdom, Netherlands and Estonia'*, Barnardo's, Essex, gennaio 2007, pag. 10.
- 151 Ibid., pagg. 10-11.
- 152 Ibid., pag. 15. (Barnardo's assiste le vittime di un'ampia tipologia di relazioni basate sullo sfruttamento, non quelle limitate alla "prostituzione formale")
- 153 Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Juan Miguel Petit*, A/HRC/7/8, op. cit., paragrafo 62.
- 154 Si veda: sito web di *Sanlaap*, all'indirizzo: <www.sanlaapindia.org>, consultato il 3 aprile 2008.
- 155 Ibid.
- 156 Frederick, J., *'Guidelines for the Operation of Care Facilities for Victims of Trafficking and Violence against Women and Children: Rationale, basic procedures and requirements for capacity building'*, *Planète Enfants*, Kathmandu, 13 marzo 2005, citato in Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Juan Miguel Petit*, A/HRC/7/8, op. cit., paragrafo 62, nota 2 (la pubblicazione delle Linee guida vi è erroneamente attribuita a *Terre des Hommes*). Le Linee guida si rivolgono a strutture per donne e ragazze adolescenti vittime della prostituzione e di altri abusi, compresa la tratta e la violenza fisica o sessuale. Anche se il Relatore speciale le descrive in termini favorevoli, egli ha affermato che "i bambini vittime di sfruttamento sessuale a scopo di lucro ... hanno bisogno di programmi appositi e distinti, e di strutture che rispondano in maniera specifica alle loro esigenze [e] non devono stare insieme alle vittime della violenza domestica o agli adulti," paragrafo 73. Le Linee guida sono disponibili all'indirizzo: <www.childtrafficking.com>.
- 157 Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Juan Miguel Petit*, A/HRC/7/8, op. cit., paragrafo 67.

- 158 Ibid., paragrafo 65.
- 159 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Mr. Juan Miguel Petit, Addendum, Mission to Paraguay*, E/CN.4/2005/78/Add.1, Nazioni Unite, New York, 9 dicembre 2004, paragrafo 96. Il programma è gestito da una ONG denominata Luna Nueva.
- 160 Ibid., paragrafi 94-96.
- 161 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Mr. Juan Miguel Petit, Addendum, Mission to Romania*, E/CN.4/2005/78/Add.2, Nazioni Unite, New York, 26 gennaio 2005, paragrafo 89. Il programma è gestito da una ONG denominata *Reaching Out*.
- 162 Ibid.
- 163 Ibid.
- 164 Slugget, C. e J. Frederick, *Mapping of Psychosocial Support for Girls and Boys Affected by Child Sexual Abuse in Four Countries in South and Central Asia: Afghanistan, Bangladesh, Nepal and Pakistan*, Save the Children, Svezia Danimarca, Ufficio regionale per l'Asia meridionale e centrale, Dhaka, 2003, pag. 6.
- 165 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *General Comment No. 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child* (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6), CRC/GC/2003/5, Nazioni Unite, New York, 27 novembre 2003.
- 166 Nazioni Unite, *Revised guidelines regarding initial reports to be submitted by States parties under article 12, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*, CRC/C/OPSC/2, Nazioni Unite, New York, 3 novembre 2006, capitolo III, pagg. 4-5, disponibile all'indirizzo: <www.ohchr.org>.
- 167 'Agenda for Action against Commercial Sexual Exploitation of Children' dalla Dichiarazione e Programma di azione, Primo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro, Stoccolma, Svezia, 27-31 agosto 2006, paragrafo 2 (i)(a).
- 168 Si veda: sito web dell'ECPAT, all'indirizzo: <www.ecpat.net/El/index.asp>, consultato il 3 maggio 2008. Dodici altri paesi hanno adottato quello che l'ECPAT definisce piani nazionali di azione "parziali".
- 169 Per ogni obiettivo, il modello di piano nazionale dell'ECPAT comprende anche alcune attività raccomandate, gli attori probabilmente responsabili per l'applicazione e alcuni indicatori.
- 170 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Juan Miguel Petit, Addendum, Mission to Brazil*, E/CN.4/2004/9/Add.2, Nazioni Unite, New York, 3 febbraio 2004, paragrafo 79.
- 171 Ibid., paragrafo 80.
- 172 Barnardo's, *Blueprints of Experience*, op. cit., pagg. 3, 4, 8, 44.
- 173 Ibid., pag. 36.
- 174 Ibid., pag. 38.
- 175 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report submitted by the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Mr. Juan Miguel Petit, Addendum, Mission to Paraguay*, E/CN.4/2005/78/Add.1, op. cit., paragrafi 87-89.
- 176 Ibid, paragrafi 90-91.
- pornography: 04/04/2002, CRC/OP/SA/1, Nazioni Unite, New York, 4 aprile 2002.
- 179 Organizzazione internazionale del lavoro, *Recommendation concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour*, R.190, ILO, Ginevra, paragrafo 5.
- 180 Nazioni Unite, *Revised guidelines regarding initial reports to be submitted by States parties under article 12, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*, CRC/C/OPSC/2, Nazioni Unite, New York, 3 novembre 2006, disponibile all'indirizzo: <www.ohchr.org>.
- 181 Le Linee guida originali sui rapporti iniziali che devono essere presentati dagli Stati parte (CRC/OP/SA/1 del 4 aprile 2002) non contengono riferimenti specifici a questo tipo di dati.
- 182 Nazioni Unite, *Revised guidelines regarding initial reports to be submitted by States parties under article 12, paragraph 1, of the Optional Protocol* CRC/C/OPSC/2, op. cit., Linee guida dalla 10 (a) alla (e), 10(f), 11, 12, 10 (g), 11(b) e Allegato, 14, 12, Commento allegato (b) alla Linea guida 27, Commento allegato (d) alla Linea guida 27, Commento allegato (g) alla Linea guida 27, Linea guida 38, Linea guida 34 e commento in Allegato, Commento allegato alla Linea guida 37.
- 183 A causa della diversa natura dei doveri degli Stati parte, i dati richiesti dal Comitato per consentirgli di adempiere il proprio ruolo in conformità con il Protocollo sono una sottoserie dei dati richiesti dagli Stati. Sono necessarie maggiori informazioni per concepire e applicare politiche efficaci piuttosto che formarsi un'opinione sul grado in cui uno Stato risponde ai propri obblighi di trattato.
- 184 Nazioni Unite, *Revised guidelines regarding initial reports to be submitted by States parties under article 12, paragraph 1, of the Optional Protocol*, CRC/C/OPSC/2, op. cit., paragrafo 9.
- 185 Ibid., *Annex, comment on Guideline 34*, pag. 17.
- 186 Organizzazione internazionale del lavoro, *Recommendation concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour*, op. cit., paragrafo 5 (2).
- 187 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under Article 12, Paragraph 1 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, Initial reports of States Parties due in 2005, Chile*, CRC/C/OPSC/CHL/1. Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, Ginevra, 6 luglio 2007, paragrafi 12-14.
- 188 Nazioni Unite, *Written Replies Submitted by the Government of Chile to the List of Issues (CRC/C/OPSC/CHL/Q/1) to be taken up in connection with the consideration of the Initial Report of Chile (CRC/C/OPSC/CHL/1) submitted under Article 12, Paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the rights of the Child on the Sale of Children, child prostitution and child pornography*, CRC/C/OPSC/CHL/Q/1/Add.1, Nazioni Unite, New York, 21 dicembre 2007, paragrafo 10; Servizio nazionale per l'infanzia (SENAME), citato in ECPAT, *Informe Global de Monitoreo de las acciones en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes – Chile*, ECPAT, Bangkok, 2006, pag. 11 disponibile in lingua spagnola all'indirizzo: <www.ecpat.net/A4A_2005/PDF/Americas/Global_Monitoring_Report-CHILE.pdf>, consultato il 28 maggio 2008.
- 189 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States Parties under Article 12 of the Optional Protocol to the Convention on the rights of the Child on the Sale of Children, child prostitution and child pornography, Initial reports of States parties due in 2005, Chile*, op. cit., paragrafi 12-14. Il "Sistema de Registro Único de las Peores Formas de Trabajo Infantil" fa parte del Piano nazionale per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile sviluppato in conformità con la Convenzione n. 182 dell'ILO e della Raccomandazione n. 190.

CAPITOLO 4

- 177 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *General Comment No. 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child* (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6), CRC/GC/2003/5, Nazioni Unite, New York, 27 novembre 2003, paragrafo 48.
- 178 Nazioni Unite, *Guidelines regarding initial reports to be submitted by States Parties under article 12, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child*

- 190 Ibid., paragrafo 62. I casi sono tratti dal registro nazionale sulle peggiori forme di lavoro minorile. Dati registrati tra il giugno 2003 e il marzo 2005.
- 191 Ibid., paragrafi 59-60.
- 192 Ibid., paragrafi 9, 15-16, e 60-61. Si veda anche: Nazioni Unite, Comitato sui diritti dell'infanzia, *Consideration of Reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Second and third periodic reports of States parties due in 1997 and 2002, Ecuador*, CRC/C/65/Add.28, Nazioni Unite, New York, 15 luglio 2004, paragrafo 320.
- 193 Ministero per le donne e l'infanzia, Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, *Response to the issues raised by the Committee on the Rights of the Child related to the report submitted by the Government of Bangladesh on the Optional Protocol in 2005*, CRC/C/OPSC/BGD/Q.1/Add.1, Dhaka, aprile 2007, pagg. 5-6.
- 194 Ibid., pag. 7.
- 195 Nazioni Unite, *Consideration of Reports submitted by States parties under article 12 (1) of the Optional Protocol to the Convention on the rights of the Child on the Sale of Children, child prostitution and child pornography, Initial reports of States parties due in 2005, Bangladesh*, CRC/C/OPSC/BGD/1, Nazioni Unite, New York, 23 dicembre 2005, paragrafo 20.
- 196 Nazioni Unite, *Consideration of Reports submitted by States parties under article 12 (1) of the Optional Protocol to the Convention on the rights of the Child on the Sale of Children, child prostitution and child pornography, Initial reports of States parties due in 2005, Costa Rica*, CRC/C/OPSC/CRI/1, Nazioni Unite, New York, 23 dicembre 2005, paragrafo 193.
- 197 Ibid., paragrafo 194.
- 198 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, *General Comment No. 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child* (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6), CRC/GC/2003/5, Nazioni Unite, New York, 27 novembre 2003, paragrafo 46.
- 199 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Ms. Ofelia Calcetas-Santos, Addendum, Mission to the Russian Federation*, E/CN.4/2001/78/Add.2, Nazioni Unite, New York, 6 febbraio 2001, paragrafi 52 e 54. Il 43 per cento del campione viveva per strada e il 33 per cento a casa.
- 200 Ibid., paragrafo 53.
- 201 Ibid.
- 202 ECPAT, *ECPAT Global Monitoring Report on the status of action against the commercial sexual exploitation of children*, ECPAT, Bangkok, disponibile all'indirizzo: <www.ecpat.net/A4A_2005/index.html>, consultato il 3 maggio 2008.

RISORSE

PUBBLICAZIONI

Rapporti annuali del Relatore speciale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, www2.ohchr.org/english/issues/children/rapporteur/annual.htm

ECPAT Global Monitoring Report on the Status of Action against the Commercial Sexual Exploitation of Children: www.ecpat.net/EI/index.asp

Guidelines for the Operation of Care Facilities for Victims of Trafficking and Violence against Women and Girls, Planète Enfants, 2005, disponibile all'indirizzo: www.childtrafficking.com

Guidelines on the design of direct action strategies to combat commercial sexual exploitation of children, Organizzazione internazionale del lavoro/Programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile, 2007, www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=8270

Pertinenti pubblicazioni del Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF, www.unicef-irc.org

The Implementation and Operation of the 1993 Intercountry Adoption Convention: Guide to Good Practice, Guide No. 1, Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, 2008, www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4388

The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking, Organizzazione internazionale per le migrazioni, Ginevra, 2008, www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1674?entryId=13452

BANCHE DATI E SITI WEB

Il sito web di Barnardo's, contenente pubblicazioni scaricabili sullo sfruttamento sessuale dei bambini www.barnardos.org.uk

Il programma di auto-aiuto online di Croga.org per la riabilitazione dei consumatori di pornografia rappresentante bambini, www.croga.org

La banca dati online dell'INTERPOL sulla legislazione relativa ai reati a carattere sessuale contro i bambini, www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/Default.asp

La biblioteca digitale online di *Terre des hommes*, www.childtrafficking.com

Centro di Ricerca Innocenti dell'UNICEF
Piazza SS. Annunziata, 12
50122 Firenze, Italia
Tel: (+39) 055 20 330
Fax: (+39) 055 2033 220
florence@unicef.org
www.unicef-irc.org

ISBN: 978-88-89129-45-6
© Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF)
Aprile 2010

Numero d'inventario IRC: 594U